

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 24 luglio 2000, n. 17.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 – Gestione di competenza: entrate
- Art. 2 – Gestione di competenza: spese
- Art. 3 – Risultato della gestione di competenza
- Art. 4 – Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario
- Art. 5 – Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario
- Art. 6 – Situazione finanziaria
- Art. 7 – Situazione patrimoniale
- Art. 8 – Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale
- Art. 9 – Fondo di riserva per le spese impreviste e fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi: convalida prelievi
- Art. 10 – Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato
- Art. 11 – Contabilità speciali: approvazione accertamenti e impegni
- Art. 12 – Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Gestione di competenza: entrate)

1. Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensioni di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Lire 2.823.768.159.345, delle quali:

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 17 du 24 juillet 2000,

portant approbation du compte général de la Région pour l'exercice budgétaire 1999.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Exercice budgétaire : recettes
- Art. 2 – Exercice budgétaire : dépenses
- Art. 3 – Résultats de l'exercice budgétaire
- Art. 4 – Restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire
- Art. 5 – Restes à payer à la clôture de l'exercice budgétaire
- Art. 6 – Situation financière
- Art. 7 – Situation patrimoniale
- Art. 8 – Approbation du compte général : situation de caisse, situation financière et patrimoniale
- Art. 9 – Validation des prélèvements du fonds de réserve pour les dépenses imprévues et du fonds régional de solidarité pour les mesures à adopter en cas de calamités naturelles
- Art. 10 – Économies sur les crédits alloués par l'État
- Art. 11 – Approbation des constatations et des engagements afférents aux comptabilités spéciales
- Art. 12 – Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}

(Exercice budgétaire : recettes)

1. Les recettes provenant des impôts propres de la Région, du produit des impôts du Trésor public ou de quotes-parts de ceux-ci dévolues à la Région, de subventions et d'allocations de l'État et en général de virements de fonds du budget de l'État, de rentes patrimoniales, de bénéfices d'organismes ou d'entreprises régionales, d'aliénation de biens patrimoniaux, d'emprunts, de prêts et de toute autre opération de crédit et de comptabilités spéciales, constatées au cours de l'exercice budgétaire 1999 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 2 823 768 159 345 L et résumées comme suit :

riscosse Lire 2.232.372.875.135
rimaste da riscuotere Lire 591.395.284.210

Art. 2
(Gestione di competenza: spese)

1. Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1999 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in Lire 3.082.688.530.795, delle quali:

pagate Lire 2.249.794.602.220
rimaste da pagare Lire 832.893.928.575

Art. 3
(Risultato della gestione di competenza)

1. Il risultato di competenza dell'esercizio finanziario 1999 è approvato nell'ammontare negativo di Lire 258.920.371.450 così riassunto:

Entrate Lire 2.823.768.159.345
Spese Lire 3.082.688.530.795

Risultato negativo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1999 Lire 258.920.371.450

Art. 4
(Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario)

1. I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 sono approvati in complessive Lire 1.203.867.761.549 e riassunti come segue:

residui attivi iscritti in conto esercizi 1998 e precedenti in carico al 1° gennaio 1999 Lire 1.289.969.718.321
minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi 1998 e precedenti Lire 139.693.449.452

differenza Lire 1.150.276.268.869
residui attivi riscossi Lire 537.803.791.530

residui attivi degli anni 1998 e precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1999 Lire 612.472.477.339
residui attivi accertati in conto esercizio 1999 (art. 1) Lire 591.395.284.210

totale residui attivi al 31 dicembre 1999 Lire 1.203.867.761.549

Recouvrées 2 232 372 875 135 L
À recouvrer 591 395 284 210 L

Art. 2
(Exercice budgétaire : dépenses)

1. Les dépenses ordinaires, les dépenses d'investissement, les dépenses découlant du remboursement de prêts et d'emprunts ainsi que les dépenses des comptabilités spéciales de la Région, constatées au cours de l'exercice budgétaire 1999 au titre dudit exercice, sont approuvées pour un montant de 3 082 688 530 795 L et résumées comme suit :

Payées 2 249 794 602 220 L
À payer 832 893 928 575 L

Art. 3
(Résultats de l'exercice budgétaire)

1. Les résultats de l'exercice budgétaire 1999 sont approuvés pour un montant négatif de 258 920 371 450 L et résumés comme suit :

Recettes 2 823 768 159 345 L
Dépenses 3 082 688 530 795 L

Résultats négatifs de l'exercice budgétaire 1999 258 920 371 450 L

Art. 4
(Restes à recouvrer à la clôture de l'exercice budgétaire)

1. Les restes à recouvrer constatés à la clôture de l'exercice 1999 sont approuvés pour un montant global de 1 203 867 761 549 L et résumés comme suit :

Restes à recouvrer au titre de l'exercice 1998 et des exercices précédents et inscrits au budget le 1^{er} janvier 1999 1 289 969 718 321 L
Moins-values au titre des restes à recouvrer de l'exercice 1998 et des exercices précédents 139 693 449 452 L

Différence 1 150 276 268 869 L
Restes recouverts 537 803 791 530 L

Restes à recouvrer de l'année 1998 et des années précédentes au 31 décembre 1999 612 472 477 339 L
Restes à recouvrer constatés au titre de l'exercice 1999 (art. 1^{er}) 591 395 284 210 L

Total restes à recouvrer au 31 décembre 1999 1 203 867 761 549 L

Art. 5

(Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario)

1. I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 sono approvati in complessive Lire 1.300.902.122.713 e riassunti come segue:

residui passivi iscritti in conto esercizi 1998 e precedenti in carico al 1° gennaio 1999	Lire	1.132.051.107.185
residui passivi degli esercizi 1998 e precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi	Lire	155.548.026.144
differenza	Lire	976.503.081.041
residui passivi pagati	Lire	508.494.886.903
residui passivi degli esercizi 1998 e precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1999	Lire	468.008.194.138
residui passivi accertati in conto esercizio 1999 (art. 2)	Lire	832.893.928.575
totale residui passivi al 31 dicembre 1999	Lire	<u>1.300.902.122.713</u>

Art. 6

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 è accertato nell'ammontare di lire 44.984.235.267, derivante da:

Variazioni positive:

diminuzione del volume dei residui passivi	Lire	155.548.026.144
avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1998	Lire	198.081.559.491

Variazioni negative:

risultato negativo della gestione di competenza (art. 3)	Lire	258.920.371.450
diminuzione del volume dei residui attivi	Lire	139.693.449.452
Disavanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1999	Lire	<u>44.984.235.267</u>

Art. 7

(Situazione patrimoniale)

1. La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1999 è approvata nelle seguenti risultanze finali:

Art. 5

(Restes à payer à la clôture de l'exercice budgétaire)

1. Les restes à payer constatés à la clôture de l'exercice 1999 sont approuvés pour un montant global de 1 300 902 122 713 L et résumés comme suit :

Restes à payer au titre de l'exercice 1998 et des exercices précédents et inscrits au budget le 1 ^{er} janvier 1999		1 132 051 107 185 L
Restes à payer de l'exercice 1998 et des exercices précédents ayant été reconnus comme inexistantes ou périmés aux fins administratives		155 548 026 144 L
Différence		976 503 081 041 L
Restes payés		508 494 886 903 L
Restes à payer de l'exercice 1998 et des exercices précédents au 31 décembre 1999		468 008 194 138 L
Restes à payer constatés au titre de l'exercice 1999 (art. 2)		832 893 928 575 L
Total des restes à payer au 31 décembre 1999		<u>1 300 902 122 713 L</u>

Art. 6

(Situation financière)

1. Le déficit de 44 984 235 267 L, constaté et approuvé à la clôture de l'exercice 1999, est composé comme suit :

Améliorations

Diminution du volume des restes à payer		155 548 026 144 L
Excédent à la clôture de l'exercice 1998		198 081 559 491 L

Aggravations

Résultat négatif de l'exercice budgétaire (art. 3)		258 920 371 450 L
Diminution du volume des restes à recouvrer		139 693 449 452 L
Déficit à la clôture de l'exercice 1999		<u>44 984 235 267 L</u>

Art. 7

(Situation patrimoniale)

1. L'état du patrimoine au 31 décembre 1999 est approuvé comme suit :

Attività	Lire 2.625.693.528.178
Passività	Lire 1.610.580.497.531
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1999	<u>Lire 1.015.113.030.647</u>

Actif	2 625 693 528 178 L
Passif	1 610 580 497 531 L
Actif net patrimonial au 31 décembre 1999	<u>1 015 113 030 647 L</u>

Art. 8
(Approvazione del rendiconto generale:
situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale)

1. Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1999 è approvato nelle seguenti risultanze finali:

Situazione di Cassa

Fondo cassa al 31 dicembre 1998	Lire 40.162.948.355
Riscossioni nell'esercizio 1999	Lire 2.770.176.666.665
Pagamenti nell'esercizio 1999	Lire 2.758.289.489.123
Fondo cassa al 31 dicembre 1999	<u>Lire 52.050.125.897</u>

Situazione Finanziaria

Fondo cassa al 31 dicembre 1999	Lire 52.050.125.897
Residui attivi accertati al 31 dicembre 1999	Lire 1.203.867.761.549
Residui passivi accertati al 31 dicembre 1999	Lire 1.300.902.122.713
Disavanzo di amministrazione	<u>Lire 44.984.235.267</u>

Situazione Patrimoniale

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1998	Lire 1.303.468.154.557
--	------------------------

– Variazioni attive nell'esercizio 1999:

aumento dell'attivo	Lire 4.083.813.302.420
diminuzione del passivo	Lire 727.272.479.421
	Lire 4.811.085.781.841
Totale	<u>Lire 6.114.553.936.398</u>

– Variazioni passive nell'esercizio 1999:

diminuzione dell'attivo	Lire 4.163.268.882.960
-------------------------	------------------------

Art. 8
(Approbation du compte général : situation de caisse,
situation financière et patrimoniale)

1. Le compte général de la Région autonome Vallée d'Aoste concernant l'exercice budgétaire 1999 est approuvé sur la base des résultats d'ensemble définitifs indiqués ci-après :

Situation de caisse

Fonds de caisse au 31 décembre 1998	40 162 948 355 L
Recouvrements au cours de l'exercice 1999	2 770 176 666 665 L
Palements au cours de l'exercice 1999	2 758 289 489 123 L
Fonds de caisse au 31 décembre 1999	<u>52 050 125 897 L</u>

Situation financière

Fonds de caisse au 31 décembre 1999	52 050 125 897 L
Restes à recouvrer au 31 décembre 1999	1 203 867 761 549 L
Restes à payer au 31 décembre 1999	1 300 902 122 713 L
Déficit	<u>44 984 235 267 L</u>

Situation patrimoniale

Actif net d'inventaire au 31 décembre 1998	1 303 468 154 557 L
---	---------------------

– Modifications de l'actif au cours de l'exercice 1999 :

Augmentation de l'actif	4 083 813 302 420 L
Diminution du passif	727 272 479 421 L
	4 811 085 781 841 L
Total	<u>6 114 553 936 398 L</u>

– Modifications du passif au cours de l'exercice 1999

Diminution de l'actif	4 163 268 882 960 L
-----------------------	---------------------

aumento del passivo Lire 936.172.022.791	Lire 5.099.440.905.751
Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1999	<u>Lire 1.015.113.030.647</u>

Art. 9

*(Fondo di riserva per le spese impreviste
e fondo di solidarietà regionale per interventi
in occasione del verificarsi di eventi calamitosi:
convalida prelievi)*

1. I prelievi dal capitolo 69360 «Fondo di riserva per spese impreviste» sono, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), convalidati in complessive Lire 6.903.254.360, come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta regionale:

Numero	Data
184	1° febbraio 1999
1182	19 aprile 1999
1263	26 aprile 1999
1564	17 maggio 1999
1845	7 giugno 1999
1917	14 giugno 1999
2214	5 luglio 1999
2473	26 luglio 1999
2613	9 agosto 1999
2737	23 agosto 1999
2886	30 agosto 1999
2954	8 settembre 1999
3050	13 settembre 1999
3345	1° ottobre 1999
3572	18 ottobre 1999
3888	8 novembre 1999
4086	22 novembre 1999
4370	6 dicembre 1999
4524	13 dicembre 1999

2. Sono altresì convalidati i prelievi di complessive Lire 740.648.430 dal capitolo 37960 «Fondo di solidarietà regionale per interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche - Legge regionale 31 luglio 1986, n. 37», come dai sottoindicati provvedimenti della Giunta regionale:

Numero	Data
1017	2 aprile 1999
1474	10 maggio 1999
2407	19 luglio 1999
3689	25 ottobre 1999
3892	8 novembre 1999
4091	22 novembre 1999
4204	29 novembre 1999
4527	13 dicembre 1999
4669	20 dicembre 1999

Augmentation du passif 936 172 022 791 L	5 099 440 905 751 L
Actif net d'inventaire au 31 décembre 1999	<u>1 015 113 030 647 L</u>

Art. 9

*(Validation des prélèvements du fonds
de réserve pour les dépenses imprévues
et du fonds régional de solidarité pour les mesures
à adopter en cas de calamités naturelles)*

1. Aux termes de l'article 37 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste), sont validés les prélèvements, pour un total de 6 903 254 360, du chapitre 69360 «Fonds de réserve pour les dépenses imprévues» visés aux délibérations du Gouvernement régional indiquées ci-après :

Numéro	Date
184	1 ^{er} février 1999
1182	19 avril 1999
1263	26 avril 1999
1564	17 mai 1999
1845	7 juin 1999
1917	14 juin 1999
2214	5 juillet 1999
2473	26 juillet 1999
2613	9 août 1999
2737	23 août 1999
2886	30 août 1999
2954	8 septembre 1999
3050	13 septembre 1999
3345	1 ^{er} octobre 1999
3572	18 octobre 1999
3888	8 novembre 1999
4086	22 novembre 1999
4370	6 décembre 1999
4524	13 décembre 1999

2. Sont également validés les prélèvements, pour un total de 740 648 430 L, du chapitre 37960 «Fonds régional de solidarité pour mesures en cas de calamités naturelles et de phénomènes météorologiques exceptionnels - Loi régionale n° 37 du 31 juillet 1986», visés aux délibérations du Gouvernement régional indiquées ci-après :

Numéro	Date
1017	2 avril 1999
1474	10 mai 1999
2407	19 juillet 1999
3689	25 octobre 1999
3892	8 novembre 1999
4091	22 novembre 1999
4204	29 novembre 1999
4527	13 décembre 1999
4669	20 décembre 1999

Art. 10

(Economie di stanziamento su fondi assegnati dallo Stato)

1. I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 1999, costituiscono economie di spesa e saranno reinscritti sul bilancio di previsione dell'esercizio 2000 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 11

(Contabilità speciali: approvazione accertamenti e impegni)

1. Sono approvati i seguenti accertamenti e impegni finali su capitoli di contabilità speciale:

- a) Lire 2.135.437.540 sul capitolo 12500 («Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della regione da trasferire alla società di gestione dei fondi di previdenza complementare») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72300 dello stato di previsione della Spesa («Contribuzione a carico dei dipendenti e a carico della regione da trasferire alla società di gestione dei fondi di previdenza complementare»);
- b) Lire 109.730.685.785 sul capitolo 12520 («Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla regione») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72320 dello stato di previsione della Spesa («Gestione fondi per il versamento dei contributi dovuti all'I.N.P.D.A.P. con riferimento alla retribuzione fondamentale ed accessoria dovuta al personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle scuole ed istituzioni educative dipendenti dalla regione»);
- c) Lire 5.830.660 sul capitolo 13000 («Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72500 dello stato di previsione della Spesa («Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio»);
- d) Lire 664.000.000 sul capitolo 13050 («Gestione del fondo regionale per l'abitazione») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72530 dello stato di previsione della Spesa («Gestione del fondo regionale per l'abitazione»);
- e) Lire 3.157.421.378 sul capitolo 13100 («Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72540 dello stato di previsione della Spesa («Gestione fondo per il trattamento previdenziale integrativo regionale al personale direttivo e docente delle scuole materne ed elementari»);

Art. 10

(Économies sur les crédits alloués par l'État)

1. Les fonds relatifs aux virements de crédits de l'État, indiqués au tableau 1 annexé à la présente loi, qui n'ont pas été engagés à la clôture de l'exercice budgétaire 1999, représentent des économies sur les dépenses et seront inscrits au budget prévisionnel 2000 par la loi portant rajustement dudit budget.

Art. 11

(Approbation des constatations et des engagements afférents aux comptabilités spéciales)

1. Sont approuvés les constatations et les engagements relatifs aux chapitres de comptabilité spéciale, dont la liste suit :

- a) 2 135 437 540 L – chapitre 12500 de la partie recettes et chapitre correspondant (72300) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs aux cotisations à la charge des personnels et aux cotisations à la charge de la Région devant être transférées à la société chargée de gérer les fonds de pension régionale complémentaire ;
- b) 109 730 685 785 L – chapitre 12520 de la partie recettes et chapitre correspondant (72320) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion des fonds pour le versement à l'INPDAP des cotisations relatives au traitement fixe et accessoire du personnel d'inspection, de direction, d'éducation et du personnel enseignant des écoles et des établissements d'enseignement de la Région ;
- c) 5 830 660 L – chapitre 13000 de la partie recettes et chapitre correspondant (72500) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion des fonds pour la liquidation aux personnels des indemnités de cessation des fonctions ;
- d) 664 000 000 L – chapitre 13050 de la partie recettes et chapitre correspondant (72530) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion du fonds régional pour le logement ;
- e) 3 157 421 378 L – chapitre 13100 de la partie recettes et chapitre correspondant (72540) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion du fonds de pension complémentaire du personnel de direction et du personnel enseignant des écoles maternelles et élémentaires ;

- f) Lire 2.257.570 sul capitolo 13280 («Gestione dei fondi delle borse di studio Bianco Levrin e Colotto») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72610 dello stato di previsione della Spesa («Gestione dei fondi delle borse di studio Bianco Levrin e Colotto»);
- g) Lire 2.789.285 sul capitolo 13400 («Gestione fondi borse di studio Ollietti, Plassier e Vitale») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72640 dello stato di previsione della Spesa («Gestione fondi borse di studio Ollietti, Plassier e Vitale»);
- h) Lire 37.538.256 sul capitolo 13550 («Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione») dello stato di previsione dell'Entrata e sul corrispondente capitolo 72670 dello stato di previsione della Spesa («Gestione fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione »).

Art. 12
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 luglio 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

- f) 2 257 570 L – chapitre 13280 de la partie recettes et chapitre correspondant (72610) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion des fonds de la bourse d'études Bianco Levrin et Colotto ;
- g) 2 789 285 L – chapitre 13400 de la partie recettes et chapitre correspondant (72640) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion des fonds des bourses d'études Ollietti, Plassier et Vitale ;
- h) 37 538 256 L – chapitre 13550 de la partie recettes et chapitre correspondant (72670) de la partie dépenses du budget prévisionnel relatifs à la gestion du fonds régional pour la promotion et l'essor de la coopération ;

Art. 12
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du 3^e alinéa de l'article 31 du statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 24 juillet 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

TABELLA 1

Elenco dei capitoli finanziati con fondi derivanti da trasferimenti dello Stato non impegnati al 31 dicembre 1999, considerati economie di spesa da reinscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio 2000 con la legge di assestamento (art. 10)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazioni professionali	2.286.229.000
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazioni professionali	135.000.000
34000	Trasferimento ai comuni di fondi assegnati dallo Stato per contributi nell'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi - limite di impegno per gli anni 1989 e 1990	4.718.034.000
37990	Spese a valere su fondi finanziati con contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	1.913.718.000
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	1.350.000.000
38000	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione di strumenti urbanistici, nonché per il potenziamento della rete regionale di monitoraggio meteorologico a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	10.000.000
38365	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione di strumenti conoscitivi per la definizione di programmi di interventi connessi con la difesa del suolo	500.000.000
43400	Contributi per la concessione dell'indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate	2.386.272.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
49500	Contributi ai comuni sui fondi assegnati dallo Stato per la definizione delle aree a rischio idrogeologico	500.000.000
51350	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dei lavori di allargamento ed ammodernamento della strada regionale n. 40 di Les Fleurs, in comune di Gressan	546.233.000
52155	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino alveo del fiume Dora Baltea	945.000.000
52630	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo studio della situazione degli impianti di depurazione a fanghi attivi della Regione	210.000.000
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento dei centri per la prevenzione e riabilitazione di tossicomane dipendenti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope	1.536.000
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	333.412.000
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	22.480.000
67210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e Alpi latine 1997-1999"	20.690.000
67410	Spese su fondi comunitari per l'attuazione di una azione concernente la tutela della natura prevista dal progetto Life '97 "Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in natura 2000"	199.051.000
67445	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di tutela ambientale relativi a piani triennali diversi - area programmata "Aree naturali protette"	136.000.000
	TOTALE	16.213.655.000

TABLEAU N° 1

Liste des chapitres auxquels sont inscrits des fonds relatifs aux virements de crédits de l'État n'ayant pas été engagés à la date du 31 décembre 1999 et représentant des économies sur les dépenses qui seront inscrites au budget prévisionnel 2000 par la loi portant rajustement dudit budget (art. 10)

CHAPITRE	DESCRIPTION	MONTANT
30100	Subventions financées par des crédits alloués par l'État et octroyées à des entreprises pour des mesures de formation continue, recyclage, reclassement et formation professionnelle	2 286 229 000
30110	Subventions financées par des fonds alloués par l'État à des organismes de formation professionnelle pour des mesures de formation continue, recyclage, reclassement et formation professionnelle	135 000 000
34000	Virement aux communes de crédits alloués par l'État à titre de concours à l'amortissement des emprunts contractés en vue de la réalisation du plan urbain des parcs de stationnements – Limite d'engagement au titre de 1989 et de 1990	4 718 034 000
37990	Dépenses à valoir sur des fonds financés par des emprunts consentis par la <i>Cassa depositi e prestiti</i> , avec frais d'amortissement à la charge de l'État, et destinés au financement d'un plan d'interventions dans le secteur des travaux publics suite aux dommages provoqués par les inondations des années 1993 et 1994	1 913 718 000
37995	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la concrétisation d'un plan de travaux urgents relatifs aux ponts endommagés lors des inondations du mois de novembre 1994	1 350 000 000
38000	Dépenses à valoir sur les fonds alloués par l'État pour la réalisation d'enquêtes et d'études en vue des actions d'aménagement du territoire, de modification des documents d'urbanisme et d'extension du réseau régional de suivi météorologique et pluviométrique qui se sont avérées nécessaires suite aux inondations du mois de novembre 1994	10 000 000
38365	Dépenses financées par des fonds alloués par l'État pour la réalisation d'études en vue de la définition de programmes d'interventions afférents à la protection du sol	500 000 000
43400	Crédits pour l'octroi de l'indemnité de compensation en faveur des zones agricoles défavorisées	2 386 272 000
49500	Virement aux communes de crédits alloués par l'État pour la détermination des aires exposées au risque hydrogéologique	500 000 000
51350	Dépenses financées par les fonds alloués par l'État en vue des travaux d'élargissement et de modernisation de la route régionale n° 40 de Les Fleurs, dans la commune de Gressan	546 233 000

CHAPITRE	DESCRIPTION	MONTANT
52155	Dépenses sur des fonds attribués par l'État pour des travaux d'entretien et de réaménagement du lit de la Doire Baltée	945 000 000
52630	Dépenses financées par des fonds attribués par l'État pour l'étude de l'état des stations d'épuration à boues activées de la Région	210 000 000
60020	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État en vue du fonctionnement des centres de prévention contre l'usage des stupéfiants et des psychotropes et de rééducation des toxicomanes	1 536 000
65910	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État pour des actions concernant des sites historiques et religieux liés à la célébration du Jubilé de l'an 2000 (partie ordinaire)	333 412 000
65915	Dépenses relatives aux fonds alloués par l'État pour des actions concernant des sites historiques et religieux liés à la célébration du Jubilé de l'an 2000 (en capital)	22 480 000
67210	Dépenses financées par les crédits attribués par l'État et par l'Union européenne pour la concrétisation de l'initiative communautaire INTERREG II C «Aménagement du territoire» – programme opérationnel «Méditerranée occidentale et Alpes latines 1997-1999»	20 690 000
67410	Dépenses financées par les fonds communautaires destinés à la réalisation d'une action afférente à la protection de la nature au sens du projet LIFE 97 «Suivi et gestion des zones humides insérées dans Nature 2000»	199 051 000
67445	Dépenses financées par les fonds attribués par l'État pour des interventions de protection de l'environnement dans le cadre de plans triennaux divers – Aire planifiée «Espaces naturels protégés»	136 000 000
	TOTAL	16 213 655 000

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 79

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1242 del 21.04.2000);
- presentato al Consiglio regionale in data 28.04.2000;
- assegnato alla 2^a Commissione consiliare permanente in data 04.05.2000;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 29.05.2000;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2000, con deliberazione n. 1418/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 27.06.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 19.07.2000.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 79

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1242 du 21.04.2000) ;
- présenté au Conseil régional en date du 28.04.2000 ;
- soumis à la 2^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 04.05.2000 ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 29.05.2000 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22.06.2000, délibération n° 1418/XI ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 27.06.2000 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 19.07.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2000 N. 17

Nota all'articolo 9:

⁽¹⁾ L'articolo 37 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 prevede quanto segue:

«(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Nel bilancio annuale è iscritto sia tra gli stanziamenti di competenza sia tra quelli di cassa un fondo di riserva dal

quale sono prelevate le somme corrispondenti a spese non incluse nell'elenco dei capitoli delle spese obbligatorie e non prevedibili all'atto della approvazione del bilancio, le quali abbiano carattere di assoluta necessità nell'ambito delle funzioni regionali, non impegnino in alcun modo i successivi bilanci e alle quali non sia possibile provvedere in modo adeguato con i relativi stanziamenti del bilancio medesimo. Sono impreviste in ogni caso le spese derivanti dal verificarsi di eventi calamitosi e di avversità naturali.

2. *I prelievi delle somme di cui al precedente comma sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale che autorizza il prelievo stesso e l'iscrizione in capitoli di spesa già esistenti ovvero in capitoli nuovi.*

3. *La deliberazione della Giunta regionale deve essere presentata al Consiglio regionale per convalida con legge regionale.».*

Legge regionale 24 luglio 2000, n. 18.

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 2000 e ripiano del disavanzo finanziario dell'esercizio 1999, ai sensi degli articoli 43 e 72 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Loi régionale n° 18 du 24 juillet 2000,

portant rajustement du budget prévisionnel 2000 et rééquilibrage du budget 1999, aux termes des articles 43 et 72 de la loi régionale n° 90 du 27 décembre 1989 (Dispositions en matière de budget et de comptabilité générale de la Région autonome Vallée d'Aoste) modifiée et complétée.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

INDICE

- Art. 1 – Aggiornamento dei residui attivi
 Art. 2 – Aggiornamento dei residui passivi
 Art. 3 – Variazioni al bilancio di cassa
 Art. 4 – Iscrizione del disavanzo di amministrazione e variazione al bilancio
 Art. 5 – Iscrizione dei fondi statali e comunitari e variazioni al bilancio
 Art. 6 – Copertura del disavanzo
 Art. 7 – Variazioni al bilancio
 Art. 8 – Variazione al Fondo iniziale di cassa
 Art. 9 – Variazione al Fondo di riserva di cassa
 Art. 10 – Pareggio del bilancio
 Art. 11 – Dichiarazione d'urgenza

Art. 1

(Aggiornamento dei residui attivi)

1. Allo stato di previsione dei residui attivi del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento	Lire	217.114.407.340
in diminuzione	Lire	111.519.645.791
differenza	Lire	<u>105.594.761.549</u>

Art. 2

(Aggiornamento dei residui passivi)

1. Allo stato di previsione dei residui passivi del bilancio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento	Lire	255.256.396.559
in diminuzione	Lire	82.627.273.846
differenza	Lire	<u>172.629.122.713</u>

Art. 3

(Variazioni al bilancio di cassa)

1. Sono approvate le variazioni di cassa in diminuzione dei capitoli dello stato di previsione dell'entrata per lire 6.622.768.779 e dello stato di previsione della spesa per lire 6.672.245.328 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, quali risultano analiticamente dalle tabelle C1 e C2 allegate alla presente legge.

Art. 4

(Iscrizione del disavanzo di amministrazione e variazione al bilancio)

1. Il disavanzo di amministrazione di lire 44.984.235.267, risultante alla chiusura dell'esercizio 1999, è iscritto nello stato di previsione della spesa al capitolo 1990 «Disavanzo di amministrazione».

TABLE DES MATIÈRES

- Art. 1^{er} – Rectifications des restes à recouvrer
 Art. 2 – Rectifications des restes à payer
 Art. 3 – Rectifications des fonds de caisse
 Art. 4 – Inscription du déficit budgétaire et rectification du budget
 Art. 5 – Inscription des crédits alloués par l'État et par l'Union européenne et rectifications du budget
 Art. 6 – Rééquilibrage du budget
 Art. 7 – Rectifications du budget
 Art. 8 – Rectification du fonds de caisse initial
 Art. 9 – Rectification du fonds de réserve de caisse
 Art. 10 – Équilibre du budget
 Art. 11 – Déclaration d'urgence

Art. 1^{er}

(Rectifications des restes à recouvrer)

1. Les restes à recouvrer au titre du budget prévisionnel 2000 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent au tableau A annexé à la présente loi :

augmentation	217 114 407 340 L
diminution	<u>111 519 645 791 L</u>
restes	<u>105 594 761 549 L</u>

Art. 2

(Rectifications des restes à payer)

1. Les restes à payer au titre du budget prévisionnel 2000 font l'objet des rectifications indiquées ci-après, telles qu'elles figurent au tableau B annexé à la présente loi :

augmentation	255 256 396 559 L
diminution	<u>82 627 273 846 L</u>
restes	<u>172 629 122 713 L</u>

Art. 3

(Rectifications des fonds de caisse)

1. Sont approuvées les diminutions des fonds de caisse des chapitres du budget prévisionnel 2000 indiquées ci-après, telles qu'elles figurent aux tableaux C1 et C2 annexés à la présente loi : 6 622 768 779 L, pour la partie recettes, et 6 672 245 328 L, pour la partie dépenses.

Art. 4

(Inscription du déficit budgétaire et rectification du budget)

1. Le déficit de 44 984 235 267 L qui apparaît au budget 1999 est inscrit au chapitre 1990 «Déficit budgétaire» de la partie dépenses.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza dell'esercizio finanziario 2000 è approvata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 19990 «Disavanzo di amministrazione»
Lire 44.984.235.267

Art. 5
(Iscrizione dei fondi statali e comunitari
e variazioni al bilancio)

1. I trasferimenti statali e comunitari, già previsti nel bilancio di previsione dell'esercizio 1999 e non impegnati, sono attribuiti allo stato di previsione della spesa del bilancio 2000, per Lire 16.213.655.000, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

2. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di competenza e di cassa dell'esercizio finanziario 2000, a seguito dell'iscrizione dei fondi di cui al comma 1, sono approvate le variazioni in aumento per lire 16.213.655.000, quali risultano analiticamente dalla tabella D allegata alla presente legge.

Art. 6
(Copertura del disavanzo)

1. Alla copertura del disavanzo di lire 61.197.890.267, derivante dall'iscrizione del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 1999 e dall'iscrizione dei fondi statali e comunitari, di cui agli articoli 4 e 5, si provvede:

- a) quanto a lire 61.186.132.000 corrispondenti ad euro 31.600.000, mediante un mutuo passivo di corrispondente importo che la Giunta regionale è autorizzata a contrarre ad un tasso non superiore al tasso IRS a quindici anni, aumentato di due punti percentuali, per un periodo di ammortamento non superiore a quindici anni;
- b) quanto a lire 11.758.267, mediante riduzione per corrispondente importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69480 «Spese casuali».

2. Alla copertura degli oneri di ammortamento del mutuo di cui al comma 1, lettera a), valutati per l'anno 2001 in lire 7.076.800.000 e, a decorrere dall'anno 2002, in euro 3.654.862, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli:

– Cap. 69300	«Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre»			
		anno 2001	Lire	4.851.252.000
		anno 2002	Euro	2.411.672
– Cap. 69320	«Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre»			
		anno 2001	Lire	2.225.548.000
		anno 2002	Euro	1.243.190.

3. Alla copertura degli oneri di preammortamento del

2. Est approuvée l'augmentation, au titre de l'exercice budgétaire, de la partie dépenses du budget prévisionnel 2000 indiquée ci-après :

Chap. 19990 «Déficit budgétaire»
44 984 235 267 L

Art. 5
(Inscription des crédits alloués par l'État
et par l'Union européenne et rectifications du budget)

1. Les crédits alloués par l'État et par l'Union européenne, inscrits au budget prévisionnel 1999 mais non engagés et qui s'élèvent à 16 213 655 000 L, sont transférés à la partie dépenses du budget prévisionnel 2000, ainsi qu'il appert du tableau D annexé à la présente loi.

2. Suite à l'inscription des crédits visés au premier alinéa du présent article, s'élevant à 16 213 655 000 L, est approuvée l'augmentation, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse, de la partie dépenses du budget prévisionnel 2000, telle qu'elle figure au tableau D annexé à la présente loi.

Art. 6
(Rééquilibrage du budget)

1. Le déficit global de 61 197 890 267 L – dérivant de l'inscription, au sens des articles 4 et 5 de la présente loi, du déficit budgétaire 1999 et des fonds alloués par l'État et par l'Union européenne – est couvert comme suit :

- a) Quant à 61 186 132 000 L, soit 31 600 000 euros, par un emprunt que le Gouvernement régional est autorisé à contracter à un taux non supérieur au taux IRS (quinze ans) plus deux, pour une période d'amortissement de quinze ans maximum ;
- b) Quant à 11 758 267 L, par les crédits inscrits au chapitre 69480 «Dépenses occasionnelles».

2. Les frais d'amortissement de l'emprunt visé à la lettre a) du premier alinéa du présent article, évalué à 7 076 800 000 L au titre de 2001 et à 3 654 862 euros à partir de 2002, sont couverts par les crédits inscrits aux chapitres suivants :

– Chap. 69300	«Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter»			
		2001		4 851 252 000 L
		2002		2 411 672 euros
– Chap. 69320	«Part de capital destinée à l'amortissement des emprunts à contracter»			
		2001		2 225 548 000 L
		2002		1 243 190 euros

3. Les frais de préamortissement de l'emprunt visé à la lettre

mutuo di cui al comma 1, lettera a), valutati in lire 1.000.000.000 per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte al capitolo 69300.

Art. 7
(Variazioni al bilancio)

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni sia di competenza che di cassa:

a) stato di previsione dell'entrata

– variazione in aumento:

Cap. 11150 «Accensione di prestiti a copertura delle
spese di investimento»
Lire 61.186.132.000;

b) stato di previsione della spesa

– variazione in diminuzione:

Cap. 69480 «Spese casuali»
Lire 11.758.267.

Art. 8
(Variazione al Fondo iniziale di cassa)

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio di cassa dell'esercizio finanziario 2000 è approvata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 00020 «Fondo iniziale di cassa»
Lire 22.050.125.897.

Art. 9
(Variazione al Fondo di riserva di cassa)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio di cassa dell'esercizio finanziario 2000 è approvata la seguente variazione in aumento:

Capitolo 69440 «Fondo di riserva di cassa»
Lire 67.083.837.713.

Art. 10
(Pareggio del bilancio)

1. Il conto dei residui del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000, a seguito delle variazioni approvate dalla presente legge, viene così rideterminato:

Entrata Lire 1.203.867.761.549
Spesa Lire 1.300.902.122.713.

2. Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2000, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, pareggia nelle risultanze di Lire 3.148.026.357.975 per la competenza e di Lire 3.569.654.715.093 per la cassa.

a) du premier alinéa du présent article, évalué à 1 000 000 000 L au titre de l'an 2000, sont couverts par les crédits inscrits au chapitre 69300.

Art. 7
(Rectifications du budget)

1. Les rectifications indiquées ci-après sont apportées au budget prévisionnel 2000, au titre de l'exercice budgétaire et des fonds de caisse :

a) Recettes

Augmentation :

Chap. 11150 «Emprunts contractés pour couvrir des
dépenses d'investissement»
61 186 132 000 L

b) Dépenses

Diminution :

Chap. 69480 «Dépenses occasionnelles»
11 758 267 L

Art. 8
(Rectification du fonds de caisse initial)

1. Est approuvée l'augmentation, au titre des fonds de caisse, de la partie recettes du budget prévisionnel 2000 indiquée ci-après :

Chap. 00020 «Fonds de caisse initial»
22 050 125 897 L

Art. 9
(Rectification du fonds de réserve de caisse)

1. Est approuvée l'augmentation, au titre des fonds de caisse, de la partie dépenses du budget prévisionnel 2000 indiquée ci-après :

Chap. 69440 «Fonds de réserve de caisse»
67 083 837 713 L

Art. 10
(Équilibre du budget)

1. Suite aux rectifications approuvées par la présente loi, l'état des restes du budget prévisionnel 2000 de la Région est établi comme suit :

Recettes 1 203 867 761 549 L
Dépenses 1 300 902 122 713 L

2. Suite aux rectifications approuvées par la présente loi, les recettes et les dépenses du budget prévisionnel 2000 de la Région s'équilibrent à 3 148 026 357 975 L, au titre de l'exercice budgétaire, et à 3 569 654 715 093 L, au titre des fonds de caisse.

Art. 11
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 24 luglio 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

Art. 11
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 20 juillet 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

TABELLA A

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE - ART. 1

CAPITOLIO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
00100	TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI E DI AREE PUBBLICHE	9.600.000	
00300	TASSA DI CONCESSIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT-VINCENT	1.639.860.500	
01000	CONTRIBUTI PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	986.000	
01050	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	503.579.000	
01100	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.I)	46.049.607.090	
01150	IMPOSTA REGIONALE DI TRASCRIZIONE (I.R.T.) DEI VEICOLI ISCRITTI AL P.R.A.	425.108.729	
01200	QUOTE Fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.P. di cui all'art. 2 lett. a) della legge 26 novembre 1981, n. 690		27.476.072.690
01210	QUOTE Fisse di ripartizione sul gettito dell'I.R.P.E.G. di cui all'art. 2 lett. b) della legge 26 novembre 1981, n. 690		18.339.098.270
01220	QUOTE Fisse di ripartizione sul gettito delle ritenute alla fonte previste dal titolo III del D.P.R. 28 settembre 1973, n. 600 di cui all'art. 2 lett. c) della legge 26 novembre 1981, n. 690		791.267.155
01300	QUOTE Fisse di ripartizione sul gettito dell'I.V.A. di cui all'art. 3 lett. a) della legge 26 novembre 1981, n. 690		44.370.452.505

APITOLO	DESCRIZIONE	AVVENTO	DIMINUZIONE
01305	QUOTA SOSTITUTIVA DELL'I.V.A. AL L'IMPORTAZIONE PER MERCI PROVE- NIENTI DA PAESI COMUNITARI DI CUI ALL'ART. 8 COMMA 4° DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 490		950.978.000
01310	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO DI CUI ALL'ART. 3 LETT. B) DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 490	3.549.360.343	
01320	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA DI BOLLO DI CUI ALL'ART. 3 LETT. C) DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 490	3.045.306.810	
01330	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA ENERALE DO- VUTA PER LA TRASCRIZIONE, ISCRI- ZIONE E ANNOTAZIONE DI ATTI NEL P. R.A. DI CUI ALL'ART. 3 LETT. D) DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 490	124.350.820	
01340	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA IPOTECARIA DI CUI ALL'ART. 3 LETT. E) DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 490		671.797.435
01350	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELLE TASSE SULLE CONCES- SIONI GOVERNATIVE DI CUI ALL'ART. 3 LETT. F) DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 490	2.342.145.700	
01360	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELLE IMPOSTE SULLE SUC- CESSIONI E DONAZIONI E SUL VALORE NETTO DELL'ASSE EREDITARIO DI CUI ALL'ART. 2 LETT. G) DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 490		597.923.285

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
01400	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI SPIRITTI DI CUI ALL'ART. 4 LETT. 41 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690		530.292.045
01401	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BIRRA DI CUI ALL'ART. 4 LETT. 43 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690		1.122.304.879
01402	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELL'IMPOSTA SULL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 4 LETT. 81 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690		396.623.665
01404	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE SUL GETTITO DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINI DI CUI ALL'ART. 4 LETT. 83 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690	260.072.580	
01410	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEL MONOPOLIO SUI TABACCHI DI CUI ALLA LETT. 85 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690	8.502.209.780	
01420	QUOTE FISSE DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DEL LOTTO AL NETTO DELLE VINCITE DI CUI ALLA LETT. F3 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 690	3.883.953.025	
02110	FONDI TRASFERITI DALL'A.N.A.S. PER LA COSTRUZIONE DEL TRATTO AOSTA CENTRO-AOSTA OVEST DELLA FANGHIZIALE SUP DI AOSTA	290.550	
02150	FONDI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	602.103.580	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
02140	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C "SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI"	49.000.000	
02400	FONDI PER PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'EDILIZIA - LIMITE DI IMPEGNO	150.128.240	
02700	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1978/1979 - LIMITE DI IMPEGNO	188.704.415	
02701	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1980/1981 - LIMITE DI IMPEGNO	167.193.450	
02705	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1982/1983 - LIMITE DI IMPEGNO	142.884.255	
02707	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1984/1985 - LIMITE DI IMPEGNO		30.484.730
02709	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1986/1987 - LIMITE DI IMPEGNO	238.368.335	
02710	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1988/1989 - LIMITE DI IMPEGNO		292.152.535
02715	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA CONVENZIONATA-AGEVOLATA - BIENNIO 1990/1991 - LIMITE DI IMPEGNO		52.409.320

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
03000	FONDI PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALLA INFERTILITA'	600.701.000	
03050	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "AGRICOLTURA BIOLOGICA E AGRICOLTURA DI MONTAGNA" PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA ADAPT	81.040.595	
04125	FONDI PER INTERVENTI RELATIVI A MUSEI STORICHE E RELIGIOSE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO DELL'ANNO 2000 - PARTE CORRENTE		604.952.670
04127	FONDI PROVENIENTI DALLE REGIONI COORDINATRICI DEI PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C "ASSETTO DEL TERRITORIO" - PROGRAMMA OPERATIVO "MEDITERRANEO OCCIDENTALE E ALPI LATINE 1997-1999"	360.065.470	
04130	FONDI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO TRIENNALE DI TUTELA AMBIENTALE 1994/96 - AREA PROGRAMMATA "BACINI IDROGRAFICI E MARE ADRIATICO"	900.000	
04600	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI DI PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI STATI DI TOS. SINDIPENDENZA	25.573.300	
04620	FONDI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI RACCOLTA E DI ELABORAZIONE DI DATI RELATIVI ALLA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	200.000.000	
04630	FONDI PER INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE	50.000.000	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
04650	FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROJET BEBE" - SERVIZI PER L'INFANZIA E L'OCCUPAZIONE FEMMINILE	102.970.000	
04720	FONDI PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI URGENTI SUI PONTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 1994	593.000.000	
04810	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE DESTINATA ALLA COPERTURA DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEL MUTUO CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA PER L'ANNO 1990	3.221.593.290	
04850	FONDI PER INIZIATIVE, RICERCHE O SPERIMENTAZIONI IN MATERIA SANITARIA	180.000.000	
05520	FONDI PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.770.329.490	
05525	CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLO STATO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI PER L'INNOVAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO DI CUI ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1988, N. 492		5.069.325
05526	CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLO STATO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO E QUALIFICAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DIDATTICA, DEI SERVIZI DOCUMENTALI E PER L'ORIENTAMENTO PROFESSIONALE IN FUNZIONE DELLO SVILUPPO DI AZIONI INNOVATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA LEGGE 12 NOVEMBRE 1988, N. 492	606.000.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
05530	FONDI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI "INTEGRA YOUTHSTARJ VALLE D'AOSTA" E "INTEGRA II- HORIZON VALLE D'AOSTA", NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA "OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE", CONCERNENTI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (P.O. ITALIANO 1994/1999)	276.046.970	
05535	FONDI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA OPERATIVO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATO "PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE"	540.183.115	
05540	FONDI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREAZIONE DI IMPRESA FEMMINILE NEL SETTORE DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA" PER VALORIZZARE E PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE DELLE DONNE	95.824.515	
05552	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 849/1978 E/O DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987, PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 3 E 4 DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 (P.O. FSE 1990/92)	506.278.000	
05570	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 849/1978 E/O DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987, PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 3 DI CUI AI REGOLAMENTI CEE N. 2052/88 E N. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)		887.334.355

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
05571	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 845/1978 E/O DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 4 DI CUI AI REGOLAMENTI CEE N. 2052/88 E N. 2081/93 P.O. FSE 1994/99	178.047.448	
05575	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 DELLA LEGGE N. 845/1978 E/O DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DEL DUP - FEER FSE - FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 2081/93 (DUP FEER - FSE 1994/96)	37.134.150	
05575	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.P. ITALO-SVIZZERO 1994/99	693.500.000	
05576	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.P. ITALO-FRANCESE 1994/99	2.011.200.000	
05577	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE STATALE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA KONVER II, P.O. 1994/99	1.053.000.000	

CAPITULO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DEMINUZIONE
05578	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER II, P.O. 1994/99	3.054.500.000	
05579	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA PHC, P.O. 1994/99		1.000.000.
05580	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DEL DOCLUP FESR - PSE OB. 2 1997/1999	3.849.660.907	
05585	CONTRIBUTO PROVENIENTE DAL FONDO DI ROTAZIONE PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE COMUNITARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO EUROPEO DI IMPRESA E INNOVAZIONE"	183.077.300	
05590	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE STATALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 5B (DOCLUP 1994-1999) E DEL PROGRAMMA REGIONALE LEADER II	831.745.060	
05810	FONDO PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO - LIMITE DI IMPEGNO		850.000.000
05890	FONDI PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	165.200.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
06250	FONDI PER LA DIFESA DEL SUOLO, IL RISANAMENTO DELLE ACQUE, LA PULIZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IDRICO E LA TUTELA DEGLI ASPETTI AMBIENTALI CONNESSI	2.340.000.000	
06310	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO REGIONALE "IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COLLETTORI FOGNARI A SERVIZIO DELLA COMUNITA' MONTANA VALDIGNE - MONT BLANC"	.010.998	
06350	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI UN IMPIANTO CONSORTILE DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI FOGNARI AL SERVIZIO DEI COMUNI DI MONTJOVET ED EMARESE	400.000.000	
06940	CONTRAZIONE MUTUI CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO PER FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA SANITARIA		1.172.054.870
06700	ASSEGNAZIONE PER SPESE ATTINENTI IL PERSONALE REGIONALE IMPIEGATO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEL GIUDICE DI PACE		2.077.657.185
07000	RICUPERO DI SOMME SULLE SPESE EROGATE PER RICOVERI DI ASSISTITI	41.110.109	
07100	FINANZIAMENTI CONFERITI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, SOCIETA' E PRIVATI IN GENERE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI NATURA CULTURALE, ARTISTICA O SPORTIVA (COMPRENDE ENTRATE RILEVANTI AI FINI IVA)	295.000.000	
07500	RICUPERO DI SOMME PER ASSISTENZA ALL'INFANZIA ILLECITINA	1.314.275	
07700	PROVENTI PENE PECUNIARIE PER CONTRAVVENZIONI	53.058.500	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
08100	PROVENTO GESTIONE DELLE FUNIVIE BUISSON-CHAMOLIS (RILEVANTE AI FINI IVA)	70.316.459	
08270	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI CORSI PER L'INSEGNAMENTO DEL FRANCO-PROVENCALE, PROGETTO "ECOLE POPULAIRE DE PATOIS" (RILEVANTE AI FINI IVA)	1.600.000	
08300	PROVENTI DI INGRESSO AI CASTELLI (RILEVANTE AI FINI IVA)	20.848.000	
08380	PROVENTI DERIVANTI DALL'ORGANIZZA- ZIONE DI MOSTRE, ESPOSIZIONI, MA- NIFESTAZIONI DI INTERESSE TURISTI- CO, SCIENTIFICO, CULTURALE, SPOR- TIVO E PROMOZIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	7.500.000	
08410	PROVENTI PER LA GESTIONE DEI CORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE E BI- LINGUE (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.950.000	
08420	PROVENTI DERIVANTI DAL SERVIZIO DI FOTORIPRODUZIONE OPERATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	2.716.800	
08450	PROVENTI DELLA VENDITA DEI PRODOTTI DEI CAMPI SPERIMENTALI (RILEVANTE AI FINI IVA)	13.405.274	
08600	CANONI DI LOCAZIONE DI TERRENI, FABBRICATI E AZIENDE (COMPRENDE EN- TRATE RILEVANTI AI FINI IVA)	1.124.457.926	
08800	CANONI PER CONCESSIONI E SUBCON- CESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE E MI- NIERE	56.194.800	

APITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEMINUZIONE
08900	SOVRACANONI PER DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO	20.318.200	
09100	PROVENTO DEI 9/10 DEI CANONI STATALI PER LE CONCESSIONI DI ACQUE PUBBLICHE A SCOPO IDROELETTRICO DI CUI ALL'ART. 12 DELLO STATUTO SPECIALE		52.280.200
09200	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA		674.734.459
09230	INTERESSI ATTIVI SU SOMME DOVUTE ALLA REGIONE A TIPOLO DIVERSO	17.562.372	
09500	RICUPERO DI SOMME SULLE EROGAZIONI DI SPESE CORRENTI	198.751.070	
09550	RICUPERO A CARICO DEGLI AFFITTUARI DI STABILI DI PROPRIETA' DELLE SPESE PER RISCALDAMENTO E CONSUMO ACQUA POTABILE	220.365.583	
09600	RICUPERO DI SOMME SULLE EROGAZIONI DI SPESE IN CONTO CAPITALE		548.877.964
09700	RICUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI		25.763.718
09750	RIMBORSO DA PARTE DEI COMUNI DELLE SPESE PER TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO IL CENTRO REGIONALE DI COMPATTAZIONE DI BRISOGNE	100.975.129	
09800	QUOTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DI PEREQUAZIONE ISTITUITE FRA LE CANTIERE DI COMMERCIO	81.800.000	
09860	PROVENTI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DI BENI REGIONALI O DA SERVIZI PRESTATI DALLA REGIONE		120.762.124

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ALMENTO	DIMINUZIONE
09885	CONTRIBUTO PROVENIENTE DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROJET UE 88" - SERVIZI PER L'INFANZIA E L'OCCUPAZIONE FEMMINILE"	168.497.000	
09887	CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "H.A.L.P.I.M. NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA "OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE - VOLET HORIZUM"	45.757.740	
09890	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO - PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI "INTEGRA YOUTHSTART VALLE D'AOSTA" E "INTEGRA II - NO. RIZON VALLE D'AOSTA", NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA "OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE", CONCERNENTI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (P.O. ITALIANO 1994/1999)	208.956.640	
09895	CONTRIBUTO PROVENIENTE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CENTRO EUROPEO D'IMPRESA E INNOVAZIONE"	193.222.949	
09906	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 4254/88 PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO O DI AIUTO FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO 2 DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 (P.O.P. FESR E FSE 1992/93)		512.824.155

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
09910	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 4254/88, PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG I.P.O.F. ITALO-FRANCESE 1991/93	969.393	
09918	CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREAZIONE DI IMPRESA FEMMINILE NEL SETTORE DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA" PER VALORIZZARE E PROMUOVERE L'OCCUPAZIONE DELLE DONNE		478.175.485
09920	FONDI COMUNITARI PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA OPERATIVO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATO "PARCO PROGETTI: UNA RETE PER LO SVILUPPO LOCALE"	552.480.000	
09922	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CEE N. 4253/88, PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 3 E 4 DI CUI AL REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 (P.O. FSE 1993)	998.773.840	
09923	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 2084/93 PER L'ATTUAZIONE DEL OCCUP RESR - FSE OB. 2 1997/1999	105.224.800	
09924	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE N. 4253/88, N. 2084/93, N. 2052/88 E N. 2081/93 PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 3 DI CUI AI REGOLAMENTI CEE N. 2052/88 E N. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)		1.392.203.305

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09925	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE N. 4255/88, N. 2084/93, N. 2052/88 E N. 2081/93 PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 4 DI CUI AI REGOLAMENTI CEE N. 2052/88 E N. 2081/93 (P.O. FSE 1994/99)		1.226.450.813
09927	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 2084/93 PER L'ATTUAZIONE DEL DUP - FESR FSE - FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REGOLAMENTO CE N. 2081/93 (DUP FESR - FSE 1994/96)	49.030.229	
0992A	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REG. CE N. 2083/93 PER L'ATTUAZIONE DEL DUP FESR-FSE PER IL TRIENNIO 1994/96 FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO N. 2 DI CUI AL REG. CE 2081/93	1.888.205.935	
09929	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4254/88 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.-P. ITALO-FRANCESE 1994-1999	2.619.442.860	
09931	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4255/88 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.-P. ITALO-FRANCESE 1994/1999		129.306.975

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
09932	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E GARANZIA (FEAOG), SEZIONE ORIENTAMENTO, IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4254/88 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTER-REG II, P.O.P. ITALO-FRANCESE 1994/1999		335.201.595
09933	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 2003/93 PER L'ATTUAZIONE DEL QUOQUO FESR - FSE ON. 2 1997/1999	417.400.600	
09934	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REG. CE N. 2003/93 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA RESIDER II, P.O. 1994/99	2.043.961.700	
09935	FONDI DELL'UNIONE EUROPEA PER L'ELABORAZIONE DEL CONSENSO DEI BIODIVERSI/SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA SUL TERRITORIO DELLA REGIONE - PROGETTO BIODIVERSITY	89.231.760	
09936	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAI FONDI STRUTTURALI DELL'UNIONE EUROPEA (FEAOG-FESR-FSE) PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 5B (QUOQUO 1994/1999) E DEL PROGRAMMA D'INIZIATIVA COMUNITARIA LEADER II (PRL 1994/1999)	351.357.185	
09937	CONTRIBUTI COMUNITARI PER LA REALIZZAZIONE DELLA 2ª FASE DEL PROGETTO "ECOLE POPULAIRE DE PATOIS" VOLTO ALL'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER L'INSEGNAMENTO DEL FRANCO-PROVENCALE	16.572.300	

CAPITOLU	DESCRIZIONE	ADDAZMENTO	DEMINUZIONE
09938	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 2003/93 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA PNI, P.O. 1994/99	195.232.620	
09939	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 2003/93 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.P ITALO-SVIZZERO 1994/99	518.927.695	
09941	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N. 2003/93 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA KONVER II, P.O. 1994/99	1.143.141.180	
09943	CONTRIBUTI COMUNITARI PER LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	247.000.000	
09944	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO "AGRICOLTURA BIOLOGICA E AGRICOLTURA DI MONTAGNA" PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA ADAPT	206.693.515	
09945	FONDI COMUNITARI PER L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE CONCERNENTE LA TUTELA DELLA NATURA PREVISTA DAL PROGETTO LIFE '97 "MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE ZONE UNICOE INSCRITE IN NATURA 2000"	180.000.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
09946	CONTRIBUTI COMUNITARI A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C "SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI"	48.406.750	
09947	FONDI DELL'UNIONE EUROPEA PROVENIENTI DALLE REGIONI COORDINATRICI DEI PROGETTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C "ASSETTO DEL TERRITORIO" - PROGRAMMA OPERATIVO "MEDITERRANEO OCCIDENTALE E ALPI LATINE 1997-1999"	368.068.470	
10000	PROVENTI E DIRITTI PER PRESTAZIONI RESE DA UFFICI E SERVIZI REGIONALI (RILEVANTE AI FINI IY4)	360.000	
10100	PROVENTO DELLE VENDITE DI BENI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	97.252.500	
10200	PROVENTO VENDITE BENI IMMOBILI		378.441.510
10300	ALIENAZIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO E DI TITOLI AZIONARI		9.429.000.000
11150	ACCENSIONE DI PRESTITI A COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO	648.040	
11165	MUTUI DA CONTRARRE CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	990.000.000	
11185	CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO, PER UN PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE PER I DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEGLI ANNI 1993 E 1994		11.070.160

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
12000	RISCOSSIONI PER PARTITE DI GIRO DI VERSE	240.849.208	
12010	GESTIONE FONDI DEPOSITATI SU CONTI CORRENTI INTRATTENUTI CON LA TESORERIA CENTRALE DELLO STATO	102.376.037.979	
12300	ANTICIPAZIONE DELLA PENSIONE PROVVISORIA AL PERSONALE REGIONALE E SCOLASTICO COLLOCATO A RIPOSO	26.391.400	
12420	GESTIONE FONDI VERSATI DALLA REGIONE A TITOLO DI GARANZIA E DEPOSITI CAUZIONALI	35.280.000	
12430	RIMBORSO ANTICIPAZIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE, DEGLI ONERI RIFLESSI E DI ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE		987.297.615
12500	CONTRIBUZIONE A CARICO DEI DIPENDENTI E A CARICO DELLA REGIONE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	311.480.100	
12510	RECUPERO DI SOMME ERGATE A EX DIPENDENTI REGIONALI PER TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PER CONTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	1.241.714.130	
12540	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER LA CUSTODIA DI COSE SEQUESTRATE	476.000	
13000	GESTIONE FONDO PER LA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	238.599.139	
13050	GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'ABITAZIONE	100.000.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
13100	GESTIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO REGIONALE AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI	746.932.003	
13500	GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI PER ISTRUZIONE IA ORDANDE E PRATICHE VALRIE	20.399.650	
	TOTALE GENERALE	217.114.407.340	111.519.664.791

TABELLA B

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI AI QUALI SONO APPORTATE VARIAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUIZIONE - ART. 2

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
20040	CONTRIBUTO ANNUO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (CRELI)	40.000.000	
20069	CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI FONDI REGIONALI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		106.587.310
20150	INDENNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER GLI ASSESSORI		500.000.000
20160	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E AGLI ASSESSORI	3.324.593	
20170	SPESE DI RAPPRESENTANZA E DI OSPITALITA' DELLA GIUNTA REGIONALE E SPESE PER IL CERIMONIALE	73.885.150	
20180	FONDO A DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SUSSIDI DI ASSISTENZA E PER ALTRI INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI ENTI E PRIVATI	10.300.000	
20240	QUOTA SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO		2.786.200
20350	INDENNITA' SPETTANTE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI	29.677.999	
20420	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI E COMMISSIONI		4.098.564

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
20425	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARITETICA EX ART. 48 BIS DELLO STATUTO SPECIALE, COMPRESI I COMPENSI E IL RIMBORSO DELLE SPESE AI COMPONENTI DI NOMINA REGIONALE	16.977.612	
20430	SPESE PER ATTI A DIFESA DEI DIRITTI DELLA REGIONE	605.204.395	
20435	SPESE PER INDENNITA', CANONI, SERVIZIO ED ALTRI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI DI TERZI	57.084.515	
20440	ONERI DERIVANTI DA SENTENZE GIUDIZIARIE ESECUTIVE, DA LUDI ARBITRALI E DA ACCORDI TRANSATTIVI	11.449.000	
20465	SPESE PER ACQUISTO E RINNOVO DI ARREDI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI	629.823.640	
20467	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (S.I.T.R.)	432.177.795	
20470	SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE DEGLI UFFICI	76.275.219	
20480	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MAGAZZINI E DEL LABORATORIO DEL TURISMO		33.786.334
20481	SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE	67.031.576	
20485	SPESE CONTRATTUALI ED ONERI A CARICO DELLA REGIONE: REGISTRAZIONE ATTI, BULLI, DIRITTI, PUBBLICHE AFFISSIONI ED INSERZIONI	31.669.726	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEFINIZIONE
20901	TRASFERIMENTI FINANZIARI SENZA VINCOLI DI DESTINAZIONE A FAVORE DEI COMUNI		988.800.000
20980	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LO SVILUPPO DEI GEMELLAGGI	6.243.000	
20600	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PROCEDURA INFORMATICA IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE	160.000.000	
20610	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE (S-I.T.R.)		1.400.000.000
20620	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO COMUNALE IMMOBILIARE	917.409.000	
20601	CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI LOCALI PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILIARI TRAMITE PROCEDURA ESPROPRIATIVA		56.000.000
21160	SPESE PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI SENTIERI E LA VALORIZZAZIONE DELLE CONNESSE PREESISTENZE INFRASTRUTTURALI A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE		91.422.543
21165	SPESE PER IL RECUPERO A FUNZIONI PUBBLICHE DI FABBRICATI DI ENTI LOCALI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E AMBIENTALE A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE	400.846.749	
21170	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI STRADE A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE	232.891.152	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
21175	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI ACQUEDOTTI A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE	28.220.480	
21180	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI RETI FOGNARIE INTERNE, COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE		715.279.800
21185	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI CIMITERI A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE		27.541.800
21195	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI CASE MUNICIPALI A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE	299.208.645	
21205	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI AUVORIMESSE A VALERE SUL FONDO REGIONALE INVESTIMENTI OCCUPAZIONE	380.497.487	
21245	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI TRIENNALI RELATIVI AL FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO	219.603.679	
21255	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LE SPESE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DA FINANZIARSI A VALERE SUL FONDO PER SPECIALI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO		1.898.907.400
21260	SPESE PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI SENTIERI E LA VALORIZZAZIONE DELLE CONNESSE PREESISTENZE INFRASTRUTTURALI A VALERE SUL FOSPI	142.730.980	

CAPITOLLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
21265	SPESE PER IL RECUPERO A FUNZIONI PUBBLICHE DI FABBRICATI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO O AMBIENTALE A VALERE SUL FOSPI		1.221.627.429
21270	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI STRADE A VALERE SUL FOSPI		958.324.820
21275	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI ACQUEDOTTI A VALERE SUL FOSPI		1.785.034.422
21280	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI RETI FOGNARIE INTERNE, COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE A VALERE SUL FOSPI	155.943.801	
21285	SPESE PER OPERE DI RIPRISTINO E DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A VALERE SUL FOSPI	175.280.000	
21290	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI DI RILEVANTE INTERESSE LOCALE A VALERE SUL FOSPI	634.789.497	
21295	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI CASE MUNICIPALI, ALTRI EDIFICI PUBBLICI E MERCATI A VALERE SUL FOSPI	928.400.000	
21300	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI CIMITERI A VALERE SUL FOSPI		93.500.000
21305	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI AUTORINESSE E PARCHEGGI A VALERE SUL FOSPI		427.464.187

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
21310	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ADEGUAMENTO DI OPERE DIVERSE A VALERE SUL FOSPI	75.000.000	
21315	SPESE PER LA COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA A VALERE SUL FOSPI	34.720.000	
21400	SPESE PER INIZIATIVE IN COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE (CONFERENZE STAMPA, PARTICOLARI INCHIESTE, SERVIZI, CONVENZIONI)	3.234.587.050	
21420	CONTRIBUTI AI PERIODICI LOCALI PER FAVORIRE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA REGIONE		80.000.000
21430	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELL'INFORMAZIONE LOCALE		16.106.139
21600	SPESE PER L'ADESIONE E PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI ASSOCIATIVI REGIONALI, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NONCHE' AD INIZIATIVE DI CARATTERE ISTITUZIONALE NEL QUADRO DI ACCORDI BILATERALI	49.142.900	
21610	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, CONVEGNI, MANIFESTAZIONI E SEMINARI (COMPRESI INTERVENTI RELATIVANTI AI FINI I.V.A)	24.916.876	
21615	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE O ADESIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI, CELEBRAZIONI PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI VARIE RICONOSCIUTE DI INTERESSE REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE OD ANCHE A RILEVANZA LOCALE		10.000.000

CAPITOLU	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIRIMUZIONE
21020	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE O ADESIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI VARIE RICONOSCIUTE DI INTERESSE REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE OD ANCHE A RILEVANZA LOCALE		69.241.295
21030	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA "RENCONTRE VALDOSTAINE" E PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI DEGLI EMIGRATI VALDOSTANI NEI LORO PAESI D'ACCOGLIENZA	92.245.500	
21040	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA', INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE A CARATTERE SOCIALE, RICREATIVO E CULTURALE	33.014.600	
21020	SPESA PER INCARICHI DI CONSULENZA	249.947.961	
21029	SPESA PER INCARICHI DI RILIEVO GRAFICO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE		1.162.054
21070	SPESA DI INFORMATIZZAZIONE DEGLI ASSESSORATI, DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DELLA REGIONE ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE SEDI DEGLI STESSI		379.883.975
21080	PROGETTI E SPERIMENTAZIONI IN AMBITO INFORMATICO E TELEMATICO	603.635.460	
22300	CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE ED ASSISTENZIALI	33.200.000	
22360	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI EX CONSATTENTI E DI EX INTERNATI OPERANTI IN VALLE D'AOSTA	1.000.000	

APITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
22360	CONTRIBUTI ALLE SOCIETA' DI ENL_ GRATI VALDOSTANI ALL'ESTERO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE NEI PAESI DI ACCOGLIENZA	31.487.000	
22520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NU_ CLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTI_ MENTI PUBBLICI	21.894.865	
22560	INTERVENTI REGIONALI DI COOPERA_ ZIONE E SOLIDARIETA' CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	6.424.730	
22630	SPESE PER LA DISPONIBILITA' DI UN AEROPLANDO DELLA S.P.A. AIR VALLEE CON SEDE IN AOSTA	5.167.300	
22830	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDUM DI INTERESSE REGIONALE	66.910.000	
25002	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO O DI AIUTO OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE - O_ BIETTIVO 2 REGOLAMENTO CEE N. 2052/88, P.O.P. FESR E FSE 1992/93	3.037.455	
25024	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO OGGETTO DI CONTRI_ BUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI RO_ TAZIONE STATALE - OB-2 REG. CEE 2081/93, DOCUP FESR-FSE 1997/99		552.219.000
25028	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL SOTTO_ PROGRAMMA "VALLE D'AOSTA" OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE NEL_ L'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITA_ RIA INTERREG II P.O.P. ITALO_ -SVIZZERO 1994/99	692.427.092	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
25031	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EU- ROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMU- NITARIA INTERREG II, P.O.P. ITALO- FRANCESE 1994/99		3.686.174.080
25038	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EU- ROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMU- NITARIA KONVER II, P.O. 1994/99	270.965.000	
25039	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EU- ROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMU- NITARIA RESIDER II, P.O. 1994/99	4.182.406.790	
25040	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EU- ROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMU- NITARIA PM, P.O. 1994/99.	55.000.000	
25041	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO SO- CIALE EUROPEO (FSE) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE NELL'AMBITO DEL L'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.P. ITALO-FRANCESE 1994/99		65.516.221
25052	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO EU- ROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E CARANZIA (FEADG) E DEL FONDO DI RO- TAZIONE STATALE NELL'AMBITO DEL L'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.P. ITALO-FRANCESE 1994/99	52.743.200	

ARTICOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
26009	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO, DEL COMITATO DI GESTIONE, DI COMITATI TECNICI E PER COMMISSIONI D'ESAME	14.121.160	
26020	SPESE PER L'INFORMAZIONE, LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE, IL MONITORAGGIO, LE INDAGINI E LE RICERCHE SUL MERCATO DEL LAVORO E LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		180.416.000
26030	SPESE PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE		239.210.973
26050	CONTRIBUTI AD IMPRESE PER FAVORIRE L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI, PER LA TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE E PER L'ADATTAMENTO DEI POSTI DI LAVORO	388.469.888	
26055	CONTRIBUTI A DATORI DI LAVORO PER FAVORIRE L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI E PER LA TRASFORMAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE	3.600.000	
26060	CONTRIBUTI DI SOSTEGNO ALLE NUOVE IMPRENDITORIALITA'	303.238.623	
26080	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI E AI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L'IMPIEGO TEMPORANEO DI LAVORATORI IN OPERE E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE	184.779.922	
26900	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "M.A.L.P.A.I.", NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA "OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE - VOLET HORIZON"	83.199.035	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
30020	ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLE INI- ZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAG- GIO 1983, N. 28		818.099.456
30100	CONTRIBUTI SUI FONDI ASSEGNATI DAL- LO STATO AD AZIENDE PER INTERVENTI DI FORMAZIONE CONTINUA, AGGIORNA- MENTO, RIQUALIFICAZIONE E FORMA- ZIONE PROFESSIONALE	75.580.930	
30110	CONTRIBUTI SUI FONDI ASSEGNATI DAL- LO STATO AD ENTI DI FORMAZIONE PRO- FESSIONALE PER INTERVENTI DI FOR- MAZIONE CONTINUA, AGGIORNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E FORMAZIONE PRO- FESSIONALE		35.000.000
30120	SPESE PER LA DOTAZIONE DI BENI, AR- REDI, ATTREZZATURE E STRUMENTI DI- DATTICI PER LE ATTIVITA' DI FORMA- ZIONE PROFESSIONALE		31.222.000
30130	ONERI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DALL'UNIONE EUROPEA OGGETTO DI COFINANZIAMENTO REGIONALE PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA SPE- RATIVO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DENOMINATO "PARCO PROGETTI: UNA RE- TE PER LO SVILUPPO LOCALE"	2.110.112.750	
30140	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "CREAZIONE DI IMPRESA FEMMINILE NEL SETTORE DELL'ACCOGLIENZA TURISTICA" PER VALORIZZARE E PROMUOVERE L'OC- CUPAZIONE DELLE DONNE	62.488.960	

APITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
30176	ONERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONCERNENTI INIZIATIVE OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) E DEI FONDI DI ROTAZIONE STATALI - OBIETTIVO 3, REGOLAMENTO CE N. 2081/93 P.O. FSE 1994/99	1.212.788.423	
30176	ONERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONCERNENTI INIZIATIVE OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) E DEI FONDI DI ROTAZIONE STATALI - OBIETTIVO 4, REGOLAMENTO CE N. 2081/93 P.O. FSE 1994/99	369.788.717	
30196	ONERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONCERNENTI INIZIATIVE OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) E DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE - OB. 2 REG. CEE 2081/93 DOCLUP FESR-FSE 1997/99		61.200.000
30190	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI "INTEGRA YOUTHSTART VALLE D'AOSTA" E "INTEGRA II - HORIZON VALLE D'AOSTA", NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA "OCCUPAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE", CONCERNENTI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE (P.O. ITALIANO 1994/1999)	25.616.560	
30500	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE - STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI	3.022.839.637	
30501	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE - CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE	3.355.214.283	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
30505	SPESE PER ATTRIBUZIONE INDEMNITA' E SALARIO DI RISULTATO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE	359.277.246	
30510	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE		346.553.710
30520	INDEMNITA' DI TRASFERTA AL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DELLA REGIONE		109.265.270
30570	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE REGIONALE		33.176.200
30575	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI	49.318.099	
30590	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE VARIE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO	10.645.000	
30600	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE REGIONALE	235.768.040	
30610	SPESE PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE REGIONALE (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	132.223.960	
30615	SPESE PER IL PERSONALE STRAORDINARIO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE -24 OTTOBRE 1989, N. 68 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI		408.086.275

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
30620	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1989, N. 68		61.960.745
30625	INDENNITA' DI TRASFERITA PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1989, N. 68	78.000	
30630	SPESE PER CONGUAGLI STIPENDI E COMPETENZE FISSE DOVUTI IN APPLICAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1989, N. 68	34.857.000	
30631	SPESE PER IL PERSONALE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO	199.154.532	
30655	TRASFERIMENTO FONDI AL CONSIGLIO REGIONALE RELATIVI AL RINNOVO CONTRATTUALE DEL PERSONALE	270.000.000	
33000	SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI DI SERVIZIO E RAPPRESENTANZA	159.900.000	
33010	SPESE PER AUTOVEICOLI DI SERVIZIO E RAPPRESENTANZA: FORNITURA CARBURANTE, MANUTENZIONE, PICCOLA ATTREZZATURA PER OFFICINA, NOLEGGIO, ONERI DI LEGGE, PEDAGGI AUTOSTRADALI (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI I.V.A.)	19.261.571	
33030	SPESE PER L'ACQUISIZIONE, L'ACCREDITAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE E SERVIZI CONNESSI	78.363.879	
33090	PREMI ED ONERI ASSICURATIVI		170.406.785

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEMINUZIONE
33100	SPESE PER TRIBUTI FONDIARI, IMPOSTE E TASSE	212.090.255	
33110	SPESE PER LA SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI NEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI	372.149.067	
33200	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CASERMA E DEI RELATIVI SERVIZI DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		10.000.000
33220	SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI ED IL RINNOVO DELLE ATTREZZATURE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO	105.806.960	
33230	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA CASERMA DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		5.000.000
33605	TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE DI AOSTA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA'		13.000.000.000
33670	TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI SAINT VINCENT PER SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE TURISTICA E TERMALE		2.000.000.000
33751	CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO DEL GAS METANO	102.550.000	
33755	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI E AGLI ENTI AD ESSI STRUMENTALI DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA SU MUTUI PER INVESTIMENTI		150.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
34000	TRASFERIMENTO AI COMUNI DI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER CONTRIBUTI NELL'AMMORTAMENTO DI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA URBANO DEL PARCHEGGI - LIMITE DI IMPEGNO PER GLI ANNI 1989 E 1990	49.557.402	
35020	SPESE DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' NON ADIBITI AD UFFICI ED ALLE AREE ATTIGUE DI PROPRIETA' (COMPRESO INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	4.407.003.716	
35060	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI PATRIMONIALI		732.229.990
35080	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI TRAMITE PROCEDURA ESPROPRIATIVA, NONCHE' PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA		378.329.323
35081	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI A SEGUITO DI CESSIONI VOLONTARIE NEL CORSO DI PROCEDURE ESPROPRIATIVE, NONCHE' PER CORRESPONSIONE DI SOMME DOVUTE PER OCCUPAZIONI DIVENUTE ILLEGITTIME		20.000.000
35100	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER L'ESPROPRIO E L'OCCUPAZIONE D'URGENZA DI BENI IMMOBILI A NORMA DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865		262.259.550
35450	SPESE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI AZIONARI DELLA "BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.R.L."	100.000	
35620	SPESE PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA FINAOSTA S.P.A. PER GLI INTERVENTI DELLA GESTIONE SPECIALE		2.205.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
35630	CONTRIBUTO AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA ESERCENTI LE LIBERE PROFESSIONI	60.000.000	
35640	CONTRIBUTO AL CONSORZIO GARANZIA FIDI FRA GLI ARTIGIANI DELLA VALLE DI AOSTA	40.000.000	
35660	CONTRIBUTO AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA I COMMERCianti	1.490.000.000	
35700	CONTRIBUTO AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA GLI ALBERGATORI	120.000.000	
35720	CONTRIBUTI AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA AGRICOLTORI DELLA VALLE DI AOSTA		500.000.000
35740	CONTRIBUTO AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA GLI INDUSTRIALI -	400.000.000	
95800	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE TERMAL E DA ATTUARSI TRAMITE LA GESTIONE SPECIALE DELLA PINAOSTA S.P.A.		2.000.000.000
36600	SPESE PER IMMOBILI DESTINATI AD USO SCOLASTICO 01 CANONI DI LOCAZIONE 02 ONERI CONDOMINIALI 03 ILLUMINAZIONE 04 RIFIUTI SOLIDI URBANI E ACQUA	130.149.110	
37000	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI DEI BOSCHI E PER LA RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO	471.975.609	
37040	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DELLE AREE E DEI PERCORSI ATTREZZATI		20.000.000

APITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
37050	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI INSEDIAMENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	533.043.312	
37040	SPESE PER OPERE URGENTI DI RILEVANTE ESTENSIONE PER LA PREVENZIONE DI EVENTI CALAMITOSI		149.093.384
37060	CONTRIBUTI AI COMUNI E CONSORZI DI COMUNI PER OPERE URGENTI DI PREVENZIONE DI EVENTI CALAMITOSI		160.272.090
37900	CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI ED ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE	292.800.312	
37920	CONTRIBUTI A IMPRESE E PRIVATI PER INTERVENTI URGENTI IN OCCASIONE DEL VERIFICARSI DI EVENTI CALAMITOSI E DI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE	152.070.616	
37962	TRASFERIMENTI AI COMUNI PER INTERVENTI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI DEI GIORNI 23-25 SETTEMBRE 1993, PER LA SISTEMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE, IDRICHE, IDRAULICHE, IGIENICO-SANITARIE E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI	14.668.659	
37985	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL RIPRISTINO DI STRADE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 1993		523.160.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ALMENTO	DIMINUZIONE
37990	SPESE A VALERE SU FONDI FINANZIATI CON CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON UNERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO, PER UN PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE PER I DAMNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEGLI ANNI 1993 E 1994		1.755.301.161
37995	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI URGENTI SUI PONTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 1994	339.000.000	
38220	SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO IDROGEOLOGICO-AMBIENTALE SULLE STRUTTURE SCISTICHE	2.214.109	
38280	SPESE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E DI DIFESA DA VALANGHE		2.648.449.513
38900	CONTRIBUTI PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E DI DIFESA DA VALANGHE	9.397.240	
38325	SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI ALLA DIREZIONE BACINI MONTANI E DIFESA DEL SUOLO	19.960.000	
38327	SPESE PER AUTOMEZZI DESTINATI ALLA DIREZIONE BACINI MONTANI E DIFESA DEL SUOLO 01 FORNITURA CARBURANTE 02 MANUTENZIONE 03 ONERI DI LEGGE 04 PECCATI AUTOSTRADALI		10.000.000
38345	SPESE PER STUDI E RICERCHE NELL'AMBITO DELL'ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO	841.878.240	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
30350	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA NAZIONALE (C.A.R.G.)		11.999.407
30355	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA NAZIONALE (C.A.R.G.)	10.439.533	
30360	SPESE PER INTERVENTI DI DIFESA DA VALANGHE	522.109.231	
30360	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO AGLI INTERVENTI DI PROGRAMMA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA (CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO)	57.803.471	
30660	SPESE PER INTERVENTI INTESI ALLA CONSERVAZIONE E ALL'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	879.458.057	
30700	ONERI PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO DEL FONDO DI ROTAZIONE STATALE E DI ASSEGNAZIONI COMUNITARIE PER LO SVILUPPO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE E DELLA TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA	293.989.961	
30800	CONTRIBUTI PER RIMBORSAMENTI, NON CHE' PER LA CONSERVAZIONE E L'INCREMENTO DEL PATRIMONIO BOSCHIVO	200.980.370	
30810	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI		600.000.000
30820	SPESE PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI DEI BOSCHI E PER LA RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI PERCORSI DAL FURCO	239.041.977	

CAPITÓLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
38840	CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA AGLI INCENDI DEI BOSCHI E PER LA RICOSTITUZIONE DEI BOSCHI PER CORSI DAL FUDCO	245.440.590	
38845	SPESE PER INTERVENTI INTESI ALLA RICOSTITUZIONE DEI SOPRASSUOLI BOSCHIVI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DA EVENTI CALAMITOSI	93.982.603	
38849	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLA STATO PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO PER I COMUNI DI PORRE A DISPOSTO UN ALBERO PER OGNI NEONATO	574.260	
38860	SPESE PER AFFITTO E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VIVAI FORESTALI	64.722.699	
38860	SPESE PER INSTALLAZIONE, AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI VIVAI FORESTALI		110.845.924
38900	SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI E RICERCHE NELL'AMBITO DELLA SELVICOLTURA, DELLA TECNOLOGIA DEL LEGNO E DELLA GESTIONE DELLE RISORSE FLORE-FANUNISTICHE	106.460.840	
38945	SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO OCCUPATO NEI SETTORI IDRAULICO-FURESTALE, IDRAULICO-AGRARIO, AGRICÓLO E FLORENOVIVAISTA	52.370.000	
38950	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI VIVAI FORESTALI E ALLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI (CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO)	145.157.609	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
38960	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL CORPO FORESTALE REGIONALE		8.262.759
38980	SPESE DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO CORREDO E ARMAMENTO DEL CORPO FORESTALE REGIONALE	29.195.858	
39000	RIMBORSO CANONI DI AFFITTO AL CORPO FORESTALE REGIONALE NON FRUENTE DI ALLOGGIO IN CASERMA		4.265.085
39050	TRASFERIMENTO AL FONDO CESSAZIONE SERVIZIO DELL'IMPORTO DEI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO DEL PERSONALE REGIONALE NATURATI AL 31.12.1997	40.000.000.000	
39060	SPESE PER IMMOBILI ATTINENTI L'ATTIVITA' DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO: ILLUMINAZIONE, RIFIUTI SOLIDI URBANI E ACQUA, RISCALDAMENTO, CANONI DI LOCAZIONE E RELATIVI ONERI CONDOMINIALI, MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTI		19.408.560
39080	SPESE PER COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI AD USO DEL CORPO FORESTALE VALDOSTANO		503.774.799
39105	SPESE DI PUBBLICITA' SULL'ATTIVITA' DEL CORPO FORESTALE E SUGLI INTERVENTI REALIZZATI DAL DIPARTIMENTO RISORSE NATURALI	3.825.000	
39440	SPESE PER INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PER LA DIVULGAZIONE DELLA LORO CONOSCENZA		36.942.176
39500	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI	162.250.965	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
39520	SPESE PER INTERVENTI DI CURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI CASTAGNI DA FRUTTO		5.454.560
39580	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI GIARDINI ALPINI		30.600.000
39600	SPESE PER LA GESTIONE DEI GIARDINI ALPINI		8.270.350
39660	SPESE PER INTERVENTI DI INSERIMENTO DEL VERDE PUBBLICO, DELLE AREE E DEI PERCORSI ATTREZZATI E PER IL RECUPERO AMBIENTALE DI AREE DEGRADATE	251.709.660	
39670	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO, DELLE AREE E PERCORSI ATTREZZATI E DELLE AREE NATURALI	256.644.288	
39700	SPESE PER RETRIBUZIONI AL PERSONALE ADDETTO ALLA CURA E ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI E DEI CASTAGNI DA FRUTTO, ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, DELLE AREE E DEI PERCORSI ATTREZZATI E ALLA GESTIONE DEI GIARDINI ALPINI (CONTRATTI NAZIONALI COLLETTIVI DI LAVORO)		19.898.639
40400	CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE PESCA		50.000.000
40435	SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO STABILIMENTO ITTIOGENICO DI MORCÈS	11.723.160	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
40455	SPESE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA IVI COMPRESI I CORSI DI PREPARAZIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE VENATORIA E I CORSI DI QUALIFICAZIONE PER L'ATTESTATO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' DI GUARDIA VENATORIA VOLONTARIA	39.216.487	
40456	SPESE PER I CORSI DI PREPARAZIONE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME PER L'ABILITAZIONE VENATORIA (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)		97.665
40460	CONTRIBUTO AL COMITATO REGIONALE PER LA GESTIONE VENATORIA DI CUI ALL'ART.39, COMMA 6, LETT.B) DELLA LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1994, N. 64 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI		60.000.000
40700	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELLA RETE REGIONALE DI RADIO-COMUNICAZIONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	291.690.290	
40720	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLA RETE REGIONALE DI RADIOCOMUNICAZIONI PER LA PROTEZIONE CIVILE	113.213.333	
40760	SPESE PER INIZIATIVE DI STIMOLO E DIVULGAZIONE, ORGANIZZAZIONE DI ESERCITAZIONI E ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PREVENZIONE, PRONTO SOCCORSO E EMERGENZA IN CASO DI CALAMITA' NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE	111.070.450	
40780	SPESE PER LA DISPONIBILITA' DEL SERVIZIO DI TRASPORTO A MEZZO ELICOTTERO	60.617.690	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
40810	SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI SOCCORSO SULLE PISTE DI SCI, COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO-ED AGGIORNAMENTO ISERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVAI		50.000.000
40820	CONTRIBUTI ANNUALI AL "SOCCORSO AL PINO VALDOSTANO" PER ATTIVITA' DI SOCCORSO IN MONTAGNA E DI PROTEZIONE CIVILE	56.049.948	
40840	SPESE PER IL PERSONALE DEL CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, ESERCITAZIONI, CORSI, DIVULGAZIONE E MANIFESTAZIONI	293.601.364	
40880	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA STAZIONE CLIMATOLOGICA SITA PRESSO L'AEROPORTO REGIONALE	25.220.000	
40890	SPESE DI GESTIONE DELLA STAZIONE CLIMATOLOGICA DELL'AEROPORTO TURISTICO REGIONALE DI AOSTA	4.000.000	
41260	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E ONERI DIVERSI SU MUTUI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - RATE CONSOLIDATE		400.000.000
41360	RIMBORSO DI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA		37.398.404
41370	CONTRIBUTI AD IMPRENDITORI AGRICOLI PER L'UTILIZZO DI ELICOTTERO PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI AGRICOLI E MEZZI TECNICI		50.000.000

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
41300	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI INERENTI AI TRASFERIMENTI DEI DIRITTI DI PROPRIETA' E DI ALTRI DIRITTI REALI PER ARROTONDAMENTO DI FONDI DA ATTUARSI MEDIANTE PERMUTE, INDIPENDENTEMENTE DALL'APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIORDINO FONDARIO		100.000.000
41610	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E ONERI DIVERSI SU PRESTITI A FAVORE DI OPERATORI AGRITURISTICI - LIMITI DI IMPEGNO	5.107.400	
41639	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E ONERI DIVERSI SU PRESTITI A FAVORE DI OPERATORI AGRITURISTICI - LIMITI DI IMPEGNO	11.879.450	
41650	PREMI A CONDUTTORI DI AZIENDE AGRICOLE-SILVO-PASTORALI		843.580.000
41660	CONTRIBUTI PER MEZZI TECNICI PER LA PRODUZIONE AGRICOLA 01 CONCIMI 02 ANTIPARASSITARI 03 MACCHINE, ATTREZZI AGRICOLI ED EQUINI DA LAVORO		145.970.200
41720	CONTRIBUTI NEL SETTORE DEL MIGLIORAMENTO FONDARIO 01 VIABILITA' RURALE 02 IRRIGAZIONE 03 ACQUEDOTTI RURALI 04 NESSA A CULTURA E MIGLIORAMENTO TERRENI AGRICOLI 05 PRODUZIONI AGRICOLE LOCALI PREGIATE 06 ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI 07 ELETTRIFICAZIONE RURALE		1.249.183.000
41725	CONTRIBUTI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO RELATIVE AD ALPEGGI E FABBRICATI RURALI		1.242.366.000
41760	SPESE PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO 01 ALPEGGI E FABBRICATI RURALI 02 VIABILITA' RURALE 03 IRRIGAZIONE 04 ACQUEDOTTI RURALI		971.033.307

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
42050	CONTRIBUTO AL CONSORZIO APISTICO DELLA VALLE D'AOSTA PER LA DIFESA E L'INCREMENTO DELL'AGRICOLTURA	20.000.000	
42090	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI DI INTERESSE AGRICOLO	94.854.490.	
42360	SPESE PER ATTIVITA' SPERIMENTALI, DIMOSTRATIVE E DIVULGATIVE (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI L.V.A)	497.207.420	
42365	SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO NAZIONALE OCCUPATO NEL SETTORE AGRICOLO - RETRIBUZIONI ED ONERI		77.399.033
42440	CONTRIBUTO ANNUO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI RICERCHE, STUDI E VALORIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA MONTANA (CERVINO)		200.000.000
42450	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLA VITICOLTURA	5.727.000	
42490	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI INTERVENTI STRUTTURALI COMUNIARI NELLE ZONE INTERESSATE DALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO 5B OCUP 1994/99	24.146.749	
42505	ONERI A CARICO DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E RISORSE NATURALI PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI OGGETTO DI CONTRIBUTO NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II IP.D.P. ITALO-FRANCESE 1994/1999		117.273.931

CAPITOLLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUIZIONE
42510	CONTRIBUTO INTEGRATIVO REGIONALE PER LE AZIENDE AGRICOLE CHE ADERISCONO AL PROGRAMMA PLURIENNALE REALIZZATO AI SENSI DEL REGOLAMENTO DELL'U.E. N. 2078/92	180.000.000	
42515	SPESE PER IL PROGETTO PIANTE MLCORRIZATE, COME DA CONVENZIONE CON IL CENTRO COLTURE SPERIMENTALI DI AOSTA	64.936.355	
42520	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE LEADER II, COFINANZIATO DAI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI E DAL FONDO DI ROTAZIONE STATALE IREG,CEE 2002/93 - INIZIATIVA COMUNITARIA 1994/1999)	1.402.569.540	
42760	SPESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, CONVEGNI, ESPOSIZIONI E PER ATTIVITA' PROMOZIONALI	81.057.635	
42790	SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE REGIONALE DEL BESTIAME E DELLE AZIENDE DI ALLEVAMENTO	25.650.000	
42800	SPESE PER ATTIVITA' ZOOTECNICHE	225.936.905	
42810	CONTRIBUTI PER GLI ALLEVAMENTI CON LA QUALIFICA SANITARIA DI UFFICIALMENTE INDENNE		6.120.000
42820	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA ZOOTECNIA	1.102.360	
42825	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIMENTO DI ANIMALI IMPRODUTTIVI E A FINE CARRIERA	229.800.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
42830	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEGLI AGRICOLTORI A SEGUITO DI ONERI E DAMNI DERIVANTI DALLA CONDIZIONE AZIENDALE	191.325.600	
42840	CONTRIBUTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL MIGLIORAMENTO GENETICO E VARIETALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI, INCLUSA LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E LA LOTTA ALL'IPOFECONOMITA'	130.016.640	
43240	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEL REGIME DI AIUTI AGLI INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE ANCHE PER INVESTIMENTI DI CARATTERE TURISTICO E ARTIGIANALE	24.972.000	
43260	CONTRIBUTI PER PREMIO DI INSERIMENTO AI GIOVANI AGRICOLTORI		82.476.500
43300	CONTRIBUTI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITA' AZIENDALE		638.000
43310	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA FREQUENZA DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE		6.165.070
43360	ONERI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PROGETTO "AGRICOLTURA BIOLOGICA E AGRICOLTURA DI MONTAGNA" PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA ADAPT	53.202.975	
43400	CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' COMPENSATIVA PER LE AZIENDE AGRICOLE SVANTAGGIATE		1.616.305.000
43700	CONTRIBUTI PER DAMNI CAUSATI DA EVENTI CALAMITOSI		266.592.420

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
43740	CONTRIBUTI SUL FONDO DI SOLIDARIE- TA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA PER DANNI CAUSATI DA EVENTI CALAMITOSI		140.180.000
43990	SPESE PER IL TRASPORTO DEL SIERO E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI ESSICAMENTO SIERO, IN SAINT-MARCEL	131.374.870	
44020	SPESE PER INTERVENTI DIRETTI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E STRU- TURE FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DEL- LA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIO- NISMO IN AGRICOLTURA		102.474.297
44040	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE E DELL'ASSOCIAZIONISMO IN AGRICOLTURA	545.720.000	
44060	SPESE PER LA COSTITUZIONE DEI CON- SORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO PER GLI INTERVENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL RIORDINO FONDIARIO	92.346.600	
45110	SPESE EDITORIALI (COMPRENDE INTER- VENTI RILEVANTI AI FINI IVA)		138.645.018
46440	ONERI PER LA VIGILANZA, LE REVI- SIONI E LA TUTELA SUGLI ENTI COO- PERATIVI	22.795.650	
46460	CONTRIBUTI A ENTI COOPERATIVI PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO DI AVVIO ATTIVITA' E PER NUOVI INVESTIMENTI	55.100.490	
46480	CONTRIBUTI A ENTI COOPERATIVI PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	3.301.500	
46520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER LA COO- PERAZIONE	66.000	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
46540	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI A EN- TI COOPERATIVE SU SCOPERTI DI CONTO CORRENTE AUTORIZZATI DA ISTITUTI DI CREDITO	9.063.000	
46550	CONTRIBUTI PER LA RICERCA E LO SVI- LUPPO NEL SETTORE INDUSTRIALE	1.764.263.231	
46555	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI VALUTAZIONE E DI SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALE	1.127.000	
46560	CONTRIBUTI PER LA CERTIFICAZIONE DI SISTEMI DI QUALITA' AZIENDALI, DI PRODOTTI E DI PROCESSI		5.000.000
46570	SPESE PER LA PROMOZIONE DI AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E INFORMAZIONE SULLA QUALITA' NEL SETTORE INDU- STRIALE		42.000.000
46540	SPESE PER L'ACQUISTO, LA COSTRU- ZIONE, L'ADEGUAMENTO E LA MANUTEN- ZIONE STRAORDINARIA DI AREE E DI IMMOBILI DA DESTINARE AD INTERVENTI NEL SETTORE INDUSTRIALE	1.174.969.817	
46545	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER L'INSTAL- LAZIONE DI IMPIANTI ANTINQUINAMENTO		20.000.000
47020	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ALLE IMPRESE INDUSTRIALI PER LA REALIZ- ZAZIONE DI NUOVI OPIFICI E DELLE RELATIVE INFRASTRUTTURE		194.431.620
47040	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FA- VORE DI PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI PER L'EFFETTUAZIONE DI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E IN BREVETTI	797.189.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
47300	CONTRIBUTI REGIONALI PER L'INCREMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE IMPRESE ARTIGIANE	1.289.302.000	
47480	SPESE PER ACQUISIZIONE DI AREE E PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI ORGANIZZAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE E LO SVILUPPO DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI	1.117.675	
47500	CONTRIBUTI A CONSORZI E A SOCIETA' CONSORTILI PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, IL RECUPERO FUNZIONALE O L'AMPLIAMENTO DI FABBRICATI DESTINATI ALL'ATTIVITA' DI IMPRESE ARTIGIANE		273-719.318
47540	CONTRIBUTO ALL'INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT TYPIQUE CIVIL	130.000.000	
47555	SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E DI AGGIORNAMENTO TECNICO-PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI BOTTEGA-SCUOLA E DI APFRENDEMENTO DELLE TECNICHE DI METIERI ARTIGIANALI	88.955.672	
47560	SPESE PER LA REVISIONE ANNUALE DELL'ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE	38.908.000	
47565	CONTRIBUTI PER L'INCENTIVAZIONE DI PRODUZIONI ARTIGIANALI TIPICHE E TRADIZIONALI	17.335.000	
47602	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ECONOMICHE, PER LO SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE	1.419.523.254	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
47806	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANI- FESTAZIONI ECONOMICHE E PER IL PO- TENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ECONO- MICHE	295.180.602	
47810	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONALI PER LA COM- MERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI RE- GIONALI	42.642.500	
47820	SPESA PER FINANZIAMENTI SUL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE ISTITUITO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COM- MERCIALE ATTRAVERSO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E IN BREVETTI		700.000.000
47830	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FA- VORE DI IMPRESE COMMERCIALI PER L'EFFETTUAZIONE DI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E IN BREVETTI	1.489.694.344	
48200	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AUTORIZ- ZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1995 ALLE IMPRESSE DI TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI		6.945.000
48820	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI TER- MOVALORIZZAZIONE E PER LA LAVORA- ZIONE E LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FORESTALI DI SCARTO E DEI RIFIUTI LIGNEI	119.200.000	
48825	SPESA PER L'EFFETTUAZIONE DI CON- TROLLI SU IMPIANTI TERMICI FINA- LIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA		16.865.720
48950	CONTRIBUTI PER INTERVENTI FINALIZ- ZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE DI- SPESIONI TERMICHE	560.425.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
48960	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI CHE SFRUTTANO LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI		100.000.000
48975	CONCORSO NEL PAGAMENTO DI INTERESSI SU MUTUI BANCARI E SU LOCAZIONI FINANZIARIE CONCESSI PER LO SVILUPPO IDROELETTRICO - LIMITI DI IMPEGNO -		150.000.000
49305	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI - OSSERVATORIO DEI LAVORI PUBBLICI	86.961.820	
49410	CONTRIBUTI AI COMUNI E AI CONSORZI DI COMUNI PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DEI RELATIVI COLLETTORI FOGNARI	643.690.129	
49420	CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		451.321.903
49450	CONTRIBUTI AL COMUNE DI AOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE INERENTI L'IMMOBILE DESTINATO A DORMITORIO PUBBLICO	337.616.420	
49490	CONTRIBUTI AI COMUNI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI URGENTI SUI PONTI A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL MESE DI NOVEMBRE 1994	294.000.000	
49500	CONTRIBUTI AI COMUNI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA DEFINIZIONE DELLE AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.500.000.000	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
49930	TRASFERIMENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEODORIZZAZIONE DELLA ZONA DI TRATTAMENTO FANGHI E DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEL CONSORZIO DI DEPURAZIONE FOGNATURE SAINT-CHRISTOPHE-AOSTA-QUART	1.208.000.000	
50000	SPESE PER IMMOBILI NON ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI, RISCALDAMENTO, MANUTENZIONE ORDINARIA, GESTIONE IMPIANTI E ONERI CONDIZIONALI	146.410.209	
50110	SPESE DERIVANTI DALL'OBBLIGO DI PUBBLICITA' DI GARE DI APPALTO		94.126.129
50120	CONTRIBUTI PER INTERVENTI NELLA COSTRUZIONE DI EDIFICI DI CULTO	1.102.657.702	
50150	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI INFRASTRUTTURE TECNICHE PER IL PARCO MONT AVIC	886.844.129	
50400	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA DELLA REGIONE	508.439.300	
51099	CONTRIBUTI REGIONALI IN CONTO INTERESSI E ONERI DIVERSI SU FINANZIAMENTI AGEVOLATI A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE - LIMITI DI IMPEGNO	90.000.000	
51300	SPESE PER OPERE STRADALI DI INTERESSE REGIONALE IVI COMPRESI LE OPERE DI PROTEZIONE DA VALANGHE E FRANE	1.601.762.692	
51310	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI PARCHEGGI DI INTERESSE REGIONALE		709.172.176

CAPITOLIO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
51340	SPESE PER LA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' SU STRADE REGIONALI		329.539.701
51350	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA REGIONALE N. 40 DI LES FLEURS, IN COMUNE DI GRESSAN		407.473.301
51360	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI OPERE STRADALI A MEZZO DI CANTIERI DI LAVORO E IN ECONOMIA		324.523.177
51400	SPESE PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI TECNICI, DI AUTOMEZZI E DI ATTREZZATURE STRADALI		200.862.741
51420	SPESE PER STRUMENTI TECNICI, AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE STRADALI DI FORNITURA CARBURANTE, DI MANUTENZIONE DI NOLEGGIO O DI ONERI DI LEGGE O DI PEDAGGI AUTOSTRADALI		59.339.919
51440	SPESE PER RETRIBUZIONI AGLI OPERAI ADDETTI AGLI INTERVENTI DI PROGRAMMA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	174.221.739	
51450	SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE DI AOSTA - TRATTO DA AOSTA-CENTRO AD AOSTA - OVEST	900.540	
51490	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO E LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DELL'ENVERS	739.395.902	
51495	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL' A.M.A.S. PER LA COSTRUZIONE DEL TRATTO AOSTA CENTRO-AOSTA OVEST DELLA TANGENZIALE SUD DI AOSTA		30.000.000
51600	SPESE PER LA COSTRUZIONE E LA SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI PUBBLICI	1.442.294.291	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	OTIMIZZAZIONE
51820	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI VERSE A MEZZO DI CANTIERI IN ECONOMIA	78.478.840	
51829	CONTRIBUTO ALL'ENEL S.P.A. PER IL RIPRISTINO DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO NEL COMUNE DI COCINE	28.999.816	
52149	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI CONSOLIDAMENTO VERSANTI SUL TERRITORIO REGIONALE	4.298.375.117	
52150	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MARODRE E CERVINO IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DEL BREUIL, IN COMUNE DI VALTOURNENCHE		293.478.045
52160	SPESE PER INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI		50.239.682
52180	SPESE PER CONSOLIDAMENTO DI VERSANTI INSTABILI E SISTEMAZIONE DI FRANGE RELATIVE A ZONE ORGANIZZATE, NONCHE' PER LA PROTEZIONE DI STRADE	1.826.763.374	
52190	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLU STATO E DALL'UNIONE EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C "SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI"	96.288.000	
52200	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO	1.478.638.310	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
51500	SPESE PER LA COSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED ALTRE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO DEGLI ABITATI	2.690.254.169	
52410	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE FOGNARIE DEI COMUNI DI GRESSONE Y-SAINT-JEAN E DI GRESSONE Y-LA-TRINITE	50.225.000	
52620	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DEI COLLETTORI FOGNARI E DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE AL SERVIZIO DEL CONSORZIO FRA I COMUNI DI FONTAINEVERDE, GABY, ISSIME E LILIANES	15.000.000	
53400	SPESE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE		9.468.000
53700	SPESE PER IMMOBILI DESTINATI AD USO SCOLASTICO O AL RISCALDAMENTO O ALLA MANUTENZIONE		19.027.161
54220	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI	1.308.179.501	
54265	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE MATERNE LOCALI E DI SCUOLE ELEMENTARI SUSSIDIATE		50.000.000
54270	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI	410.660.726	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
54700	PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DO- CENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE E ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLA REGIONE - RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FIS- SI DI SCUOLA MATERNA 02 SCUOLA E- LEMENTARE 03 SCUOLA MEDIA 1° GRADO 04 SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI ED ARTISTICHE 05 CONVITTO P. CHABOD	4.292.502.742	
54701	PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DO- CENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE E ISTITUZIONI EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE - CONTRIBUTI DIVERSI A CARICO DELL'ENTE E IRAP SU RE- TRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI	6.744.535.657	
54702	FINANZIAMENTO DEI FONDI DI ISTITU- ZIONE SCOLASTICA E PER LA RETRIBU- ZIONE DELLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE DI CUI AL C.C.M.L. - SCUOLA DEL 24 MAG- GIO 1999	969.109.456	
54720	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DEL- L'ASSEGNO DI RICONOSCIMENTO ALLE EX INSEGNANTI DI SCUOLE SUSSIDIATE		40.000.000
54740	FINANZIAMENTO REGIONALE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DIRET- TIVO E DOCENTE DELLA SCUOLA ELE- MENTARE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1988, N. 1 PER ASSICU- RARE LA FRUIZIONE DEI BENEFICI MA- TURATI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 1999		700.000.000
54780	PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DO- CENTE ED EDUCATIVO - INDENNITA' DI TRASFERITA		4.679.557
54810	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COM- MISSIONI DI CONCORSO O DI ESAMI	472.400.740	
55190	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO AMMINI- STRATIVO E DIDATTICO DELLE SCUOLE E DEGLI ORGANI COLLETTALI		130.368.465

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
55135	ONERI PER INIZIATIVE ASSUNTE DALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA REGIONE COLLEGATE A PROGETTI SPECIFICI		34.676.000
55210	SPESE PER LA SPECIALIZZAZIONE E LA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA		9.866.800
55265	RIMBORSO SPESE DI COMPETENZA REGIONALE PER LA CONDIZIONE DI IMMOBILI NON REGIONALI ADIBITI AD USO SCOLASTICO	50.333.947	
55510	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO		136.529.445
55530	PROVVIDENZE ECONOMICHE NELL'AMBITO DEL DIRITTO ALLO STUDIO	87.912.026	
55560	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'AMBITO UNIVERSITARIO	1.257.106.269	
55600	CONCORSO NEL PAGAMENTO DI INTERESSI SU PRESTITI D'ONORE A FAVORE DI STUDENTI UNIVERSITARI MERITEVOLI - LIMITI DI IMPEGNO	22.134.190	
55900	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLA SCUOLA	176.898.688	
55960	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER L'AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE		15.872.997
55965	SPESE SUI FONDI COMUNITARI PER LA FORMAZIONE DI DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DI LINGUE STRANIERE	17.413.290	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
56100	SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, DIFFUSIONE E INNOVAZIONE	24.763.797	
56300	SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E ADATTAMENTO DI EDIFICI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	3.913.345.394	
56360	SPESE PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ADIBITI AD USO SCOLASTICO	1.254.168.414	
56620	SPESE NELL'INTERESSE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI IN TELECOMUNICAZIONI, ORA CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI		25.169.165
56630	SPESE NELL'INTERESSE DELLA REGIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN STORIA, ANALISI, VALUTAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI	121.904.000	
56640	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	206.503.332	
56655	ONERI PER L'ISTITUZIONE DELL'UNIVERSITA' IN VALLE D'AOSTA		25.479.345
56680	ONERI PER LA GESTIONE DEI CORSI DI INTEGRAZIONE PROFESSIONALE DESTINATI AD ADULTI (COMPENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	40.520.303	
56920	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO REGIONALE	247.512.705	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
56940	ARCHIVIO STORICO REGIONALE - SPESE RELATIVE AL MATERIALE ARCHIVISTICO	42.056.220	
57200	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE DESTINATE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		90.037.705
57205	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE "LES RENCONTRES DE PHYSIQUE DE LA VALLEE D'AOSTE"		716.478
57240	SPESE PER L'ACQUISTO E LA STAMPA DI OPERE, MONOGRAFIE E RIVISTE AVENTI CARATTERE CULTURALE, SCIENTIFICO ED ARTISTICO	130.819.480	
57260	CONTRIBUTI AD ENTI E AD ASSOCIAZIONI CULTURALI ED EDUCATIVE PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE	92.033.300	
57300	CONTRIBUTI ANNUALI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI		15.000.000
57320	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI BANDISTICHE PER L'ATTIVITA' DELLE BANDE MUSICALI E PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE	37.600.000	
57350	SPESE PER LA GESTIONE DI CORSI PER L'INSEGNAMENTO DEL FRANCO-PROVENCALE, PROGETTO "ECOLE POPULAIRES DE PATOIS" (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	9.019.039	
57380	SPESE PER LE ATTIVITA', LE INIZIATIVE ED I COMPITI DELL'UFFICIO REGIONALE PER L'ETNOLOGIA E LA LINGUISTICA		11.357.868

CAPITOLÒ	DESCRIZIONE	AUMENTO	DETERMINAZIONE
57400	SPESE PER MANIFESTAZIONI ED INI- ZIATIVE CULTURALI E SCIENTIFICHE [COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVAI]	558.277.263	
57420	SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTU- RALI		21.967.900
57450	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PRO- GRAMMA DI PLURILINGUISTICO EUROPEO "PAR LINGUIS"	20.000.000	
57491	CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DEL- L'ATTIVITA' TEATRALE		268.480.000
58400	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI NELLE SPESE DI GESTIONE DI SERVIZI SO- CIALI A FAVORE DELLE PERSONE AN- ZIANE ED INABILI	1.420.222.919	
58420	CONTRIBUTI AI COMUNI, AI CONSORZI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE NELLE SPESE DI GESTIONE DI ASILI- -NIDO		1.740.444.120
58440	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ENTI LO- CALI PER PROMOZIONI SOCIALI A FA- VORE DEI GIOVANI	47.214.469	
58490	CONTRIBUTI AI COMUNI, AI CONSORZI DI COMUNI ED ALLE COMUNITA' MONTANE NELLE SPESE DI INVESTIMENTO PER GLI ASILI-NIDO	184.865.820	
58500	CONTRIBUTI AI COMUNI PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTA- DINI PORTATORI DI HANDICAPS	137.359.520	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
58540	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER OPERE PUBBLICHE DESTINATE ALL'ASSISTENZA DELLE PERSONE ANZIANE, INABILI E HANDICAPPATE	2.090.257.537	
58560	CONTRIBUTI AI COMUNI E ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PER ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E COSTITUZIONE DELLE STAZIONI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	426.114.185	
58610	CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ASSISTENZA AI MINORI PRESSO COLONIE ESTIVE, MARINE E MONTANE	569.989.195	
58700	CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E PER FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE DELLE PERSONE DISABILI	939.388.790	
59220	SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO DI INCENERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI A BASE ORGANICA E DEGLI ANIMALI O PARTI DI ANIMALI DA DISTRUGGERE	7.092.592	
59270	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI		54.692.003
59285	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI		13.667.980
59290	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI 2° CATEGORIA DI TIPO B		1.228.264.805
59310	SPESE PER CANONI DI GESTIONE DI IMPIANTI PER SMALTIMENTO RIFIUTI E TRATTAMENTO ACQUE REFLUE	222.615.150	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEMINUZIONE
59640	SPESE PER LA PROFILASSI E CURA DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI	20.467.198	
59655	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E DI PREVENZIONE DEL RAN- DAGISMO	4.000.000	
59660	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELL'A- MAGRAFE REGIONALE CANINA E PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A FAVORIRE LA TUTELA ED IL CORRETTO TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI	474.480	
59700	SPESE PER LA PROGETTAZIONE, LA CO- STRUZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMMODERNAMENTO E L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE NON SANITA- RIE DEL CANILE E DEL GATTILE RE- GIONALI		22.508.800
59720	SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE E DEL GATTILE REGIONALI	2.400.000	
59750	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA DE- GLI ANIMALI (I.D.E.A.) OGGETTO DI CONTRIBUTI COMUNITARI		90.523.000
59900	TRASFERIMENTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI	25.363.000.000	
59920	SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SANITARIE ATTRIBUITE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE		423.299.699
59921	RIPIANO DEL DISAVANZO DI GESTIONE DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA	1.529.000.000	

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEMINUZIONE
59980	TRASFERIMENTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVE		700.000.000
59990	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INIZIATIVE, RICERCHE O SPERIMENTAZIONI IN MATERIA SANITARIA	50.000.000	
60020	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI STATI DI TUBICODIPENDENZA	1.195.605.030	
60310	SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI STRUTTURE SANITARIE	139.700.179	
60380	FINANZIAMENTO ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE POSTO A CARICO DELLA REGIONE AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 30		1.370.000.000
60420	SPESE PER OPERE URGENTI DI RIPRISTINO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI STRUTTURE OSPEDALIERE	1.781.030.829	
60445	FINANZIAMENTO ALL'U.S.L. PER L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE SANITARIE	1.166.355.999	
60470	SPESE PER INTERVENTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO REGIONALE	244.664.370	
60480	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PRESIDI SOCIO-SANITARI TERRITORIALI	289.777.241	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
60860	PROVVIDENZE A FAVORE DEI NEFROPATICI CRONICI IN DIALISI ITERATIVA E SOTTOPOSTI A TRAPIANTO RENALE		97.940.575
60880	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITA' PER IL RECUPERO DI TOSI-DEPENDENTI DENOMINATA "ERANUELE DESAYMONET"	39.480.000	
60900	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI AFFETTI DA TUBERCOLOSI PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE	24.855.290	
60920	PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA AGLI INVALIDI COLPITI DA SILICOSI E ASBESTOSI SPROVVISTI DI ASSISTENZA DI INVALIDITA'		14.643.000
60940	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE		1.000.000
60950	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI		50.000.000
60955	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE INCARICATE DELL'ACCERTAMENTO SANITARIO DEGLI STATI D'INVALIDITA'	86.281.605	
60960	PROVVIDENZE A FAVORE DEI CIRCHI CIVILI PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE	2.423.274	
60965	INTERVENTI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA PREVENZIONE DELLA CECITA', LA RIABILITAZIONE VISIVA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA DEI CIRCHI PLURIMINORATI	10.748.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
61020	CONCESSIONE DI INDENNITA' GIORNALIERA PER IL RICOVERO OSPEDALIERO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI, DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI, DEGLI ARTIGIANI	221.140	
61030	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE DEI DETENUTI E DEGLI INTERNATI E PER L'ASSISTENZA POST-PENITENZIARIA	17.651.900	
61040	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E HANDICAPATE, ALCOOLDIPENDENTI, TOSSIDIPENDENTI, INFETTI DA HIV E AFFETTI DA AIDS	137.005.020	
61045	SPESE PER LA GESTIONE DI COMUNITA' RIABILITATIVE A FAVORE DI TOSSIDIPENDENTI, ALCOOLDIPENDENTI, AFFETTI DA HIV E MALATI DI AIDS	168.974.240	
61050	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI INTEGRAZIONE SOCIALE A FAVORE DI PERSONE HANDICAPATE	210.929.085	
61060	CONTRIBUTI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE E HANDICAPATE, ALCOOLDIPENDENTI, TOSSIDIPENDENTI, INFETTI DA HIV E AFFETTI DA AIDS	456.705.043	
61080	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS	56.262.832	
61100	SPESE PER L'ASSISTENZA AI MINORI	104.025.120	
61120	CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AI MINORI E PER LE PROVVIDENZE GIURIDICHE ROGATE DAGLI ENTI SOPPRESSI	427.791.750	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
61140	CONTRIBUTI A PRIVATI INTEGRATIVI AL MINIMO VITALE, PER PRESTAZIONI SANITARIE E A CARATTERE STRAORDINARIO	317.098.130	
61190	SUSSIDI A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO	89.409.000	
61210	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONALE AL FONDO REGIONALE PER L'ABITAZIONE	100.000.000	
61230	CONTRIBUTI A FAVORE DI PERSONE HANDICAPATE NELLE SPESE PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E PER GLI ADATTAMENTI DEGLI STESSI	1.826.525	
61260	INTERVENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO OPERANTI IN VALLE D'AOSTA	3.842.000	
61265	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE OPERANTI NELLA REGIONE	60.000.000	
61270	INDENNITA' GIORNALIERA PER INFORTUNI DOMESTICI E PER RICOVERO OSPEDALIERO	34.894.940	
61275	CONTRIBUTI PER LA CURA DI SOGGETTI IN DIFFICOLTA'	500.000	
61280	CONTRIBUTI PER L'EDUCAZIONE E LA CURA DEI MINORI E DEI DISABILI	4.481.000.000	
61290	CONTRIBUTI PER SERVIZI DI NATURA ASSISTENZIALE ED EDUCATIVA IN FAVORE DI MINORI, ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PORTATORI DI HANDICAP	8.400.000	
61900	SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI ASSISTENZA AI MINORI	565.399.435	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
61510	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DI MISURE DI COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI RACCOLTA E DI ELABORAZIONE DI DATI RELATIVI ALLA CONDIZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	4.816.997	
61520	SPESE PER ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE EQUESTRE A FAVORE DI PORTATORI DI HANDICAP	4.756.895	
61530	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DELLE PERSONE CON HANDICAP GRAVE	12.994.360	
61600	SPESE PER LA COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DI PRESIDI RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI	480.864.539	
61605	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "PROJET SEBE" - SERVIZI PER L'INFANZIA E L'OCCUPAZIONE FEMMINILE*	99.451.634	
61620	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO OCCUPAZIONALE AGRICOLO PER PORTATORI DI HANDICAP	161.474.899	
61630	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE	8.241.600	
61700	CONTRIBUTI NELLE SPESE DI GESTIONE DI CASE DI RIPOSO CONVENZIONATE PER ANZIANI ED INABILI		195.096.800
61730	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIO-SANITARIO		1.814.975

CAPITULO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
61760	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	1.720.057.226	
62020	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE		179.591.920
62040	SPESE PER LA FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		118.090.260
62250	SPESE DI CURA E REDAZIONE DI PUBBLICAZIONI, REALIZZAZIONI VIDEO E MATERIALE DIDATTICO	94.272.944	
62520	CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ENTI LOCALI PER ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO		6.030.000
62521	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO		19.007.000
62540	CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE	179.000	
62560	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE	113.600.000	
62565	CONTRIBUTI AI COMUNI PER L'ACQUISIZIONE DI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE DESTINATI ALL'ATTIVITA' SCIISTICA	23.900.000	
62570	CONTRIBUTI AI COMUNI NELLE SPESE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE DESTINATI ALL'ATTIVITA' SCIISTICA	170.260.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
62500	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PENIS PER LA GESTIONE DELLA PISTA REGIONALE DI SLITTINO IN FRAZIONE COMASSE	154.700.000	
63500	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E LA RICOSTRUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DEI TETTI IN LOSI DI PIETRA		111.973.000
63510	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E ONERI DIVERSI SU MUTUI CONCESSI PER IL RECUPERO DI CENTRI E NUCLEI ABITATI DI CUI AL CAPO I DELLA L.R. 08-10-1973, N. 33 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI - RATE CONSOLIDATE	58.079.646	
64100	SPESE PER PUBBLICITA' ED AZIONI PROMOZIONALI TURISTICHE	501.439.386	
64150	FINANZIAMENTO DELLE SPONSORIZZAZIONI DEL SETTORE DELLO SPORT	27.224.000	
64170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI D'ESAME PER IL RILASCIO DEGLI ATTESTATI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI IN AMBITO TURISTICO	509.220	
64301	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE PRO-LOCO	180.001	
64320	CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ISTITUZIONI E ORGANISMI VARI PER ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO	188.387.425	
64321	CONTRIBUTI A ORGANISMI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI A CARATTERE SPORTIVO	102.142.000	

CAPITOLQ	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
64350	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E TURISTICA		9.694.000
64360	SPESA PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI ANZIANITA', INVALIDITA' E REVERSIBILITA' A FAVORE DI GUIDE E LORO SUPERSTITI	250.000	
64380	CONTRIBUTI ALL'UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA PER LA STIPULA DI POLIZZE COLLETTIVE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN SERVIZIO DEI SOCI DELL'UNIONE STESSA		4.876.500
64390	CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ARREDDAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI SOCIETA' LOCALI DI GUIDE E ASPIRANTI GUIDE ALPINE, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA PER LA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DELLE MEDESIME SOCIETA' LOCALI	25.939.500	
64440	CONTRIBUTI ALL'UNIONE VALDOSTANA GUIDE DI ALTA MONTAGNA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GUIDE E ASPIRANTI GUIDE ALPINE, E PER ACCOMPAGNATORI DELLA NATURA, NONCHE' PER IL PERFEZIONAMENTO DI GUIDE E ASPIRANTI GUIDE ALPINE E PER FUNZIONAMENTO DELLA STESSA UFGAM	30.000.000	
64480	CONTRIBUTI ALL'AVMS PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STESSA	80.000.000	
64485	CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE VALDOSTANA MAESTRI DI SCI PER LA STIPULA DI POLIZZE COLLETTIVE DI ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN SERVIZIO DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE STESSA		25.000.000

CAPITOLÒ	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEMINUZIONE
64500	CONTRIBUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'ARREDAMENTO DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDE DI SCUOLE DI SCI, NONCHÈ PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI DI RISALITA MOBILI E MATERIALE DIDATTICO PER L'INSEGNAMENTO		6.297.850
64540	CONTRIBUTI A SOCIETÀ FONDIARIE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI INNEVAMENTO ARTIFICIALE	157.600.000	
64560	CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI PISTE PER LO SCI DI DISCESA.		1.257.630.000
64580	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER L'ACQUISTO DI MEZZI BATTIPISTA PER PISTE DI FONDO	208.570.000	
64600	CONTRIBUTI AD ENTI LOCALI PER SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DI PISTE DI SCI DI FONDO	9.112.000	
64640	CONTRIBUTI AD AZIENDE PER SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DI PISTE DI SCI DI FONDO	13.100.000	
64645	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE PISTE DESTINATE ALLA PRATICA AGONISTICA DELLO SCI ALPINO E PER IL LORO UTILIZZO		300.500.000
64700	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI E ONERI DIVERSI SU MUTUI CONCESSI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISALITA E CONNESSE STRUTTURE DI SERVIZIO - LIMITE DI IMPEGNO	1.991.040.064	
64800	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISALITA E DI STRUTTURE DI PARTICOLARE IMPORTANZA SCIISTICA	95.000.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
64810	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SOCIETA' DI IMPIANTI A FUNE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI		2.271.500.000
64815	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER I CENTRI DI TURISMO EQUESTRE.		200.000.000
64820	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE		215.711.228
64821	INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUI DA CONTRARSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO		1.244.085.400
64850	CONTRIBUTI AD IMPRESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO	352.000.000	
64852	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DI PROPRIETA' REGIONALE DA DESTINARE A "FOYER DE MONTAGNE" IN VALGRISENCE	514.446.203	
64901	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE VOLTE A PROMUOVERE LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO		280.707.459
64910	CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO		17.990.000
64915	CONTRIBUTI A PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VOLTI A PROMUOVERE LO SVILUPPO ALPINISTICO ED ESCURSIONISTICO		548.881.545

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	AUMENTO	DIMINUZIONE
64930	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI QUALIFICAZIONE E DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI IN AMBITO TURISTICO	150.000	
64935	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELLA GESTIONE SPECIALE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINT VINCENT	190.721.500	
64990	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LAVORI SUGLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO	2.221.734.327	
65225	CONTRIBUTI PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DI INTERESSI SU MUTUI CONCESSI PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ALBERGHIERA - LIMITE DI IMPEGNO PER L'ANNO 1991	566.597.790	
65900	COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE DELL'ARCHIVIO COMPUTERIZZATO DEI BENI CULTURALI	37.312.909	
65905	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL RECUPERO E LA CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI, ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI		80.651.350
65910	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI RELATIVI A MUTE STORICHE E RELIGIOSE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO DELL'ANNO 2000 - PARTE CORRENTE		1.986.098.000
65915	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI RELATIVI A MUTE STORICHE E RELIGIOSE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO DELL'ANNO 2000 - PARTE IN CONTO CAPITALE	32.248.887	

CAPITOLA	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
65920	SPESE PER RESTAURD E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO, NONCHE' INSTALLAZIONE IMPIANTI E SISTEMAZIONE MUSEALE (COMPRENDE INTERVENI RILEVANTI AI FINI IVA)	1.668.717.909	
65925	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DELL'APPARATO SCIENTIFICO E PER L'ALLESTIMENTO DEL MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE	9.200.001	
65930	SPESE PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE MUSEOGRAFICA DEI BENI CULTURALI		53.867.200
65945	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO STORICO-EDILIZIO DEL BORGO DI BARD	119.249.961	
66000	SPESE PER SCAVI E RICERCHE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO	296.847.290	
66020	SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI ED IMMOBILI PER L'INCREMENTO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO DI PROPRIETA'	72.214.200	
66050	SPESE PER L'ALLESTIMENTO INTERNO DEL MUSEO BECK PECCOZ NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN	40.604.100	
66055	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO BECK PECCOZ NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (COMPRENDE INTERVENI RILEVANTI AI FINI IVA)	28.340.440	
66060	SPESE PER RESTAURI E PER OPERE DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO		470.978.696

CAPITOLO	D E S C R I Z I O N E	ADDEBITO	DEBITO
66090	SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE INDEMNITÀ DI PRESENZA E RIMBORSI PER I MEMBRI DELLA COMMISSIONE BENI CULTURALI E AMBIENTALI E PER GLI ISPEZZORI ONORARI, NONCHÉ PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO	629.500	
66090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO NELL'AREA MEGALITICA DI SAINT MARTIN DE CORLEANS NEL COMUNE DI AOSTA	64.993.600	
66100	SPESE PER IL CENSIMENTO E LA TUTELA DELL'ARCHITETTURA STORICA MINORE IN VALLE D'AOSTA		70.757.864
66120	CONTRIBUTI PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ARTISTICO, STORICO ED AMBIENTALE	675.449.961	
66140	CONTRIBUTO PER RICERCHE, CLASSIFICAZIONE, SCHEDATURA, ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL FONDO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DEI CANONICI REGOLARI LATERANENSIS, PRESSO LA PREPOSTURA DI VERRES		29.340.960
66160	SPESE PER INCARICHI DI CONSULENZA E DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	117.214.665	
66200	SPESE DI UFFICIO E DI GESTIONE DEI LABORATORI E SERVIZI GENERALI	38.078.572	
66220	SPESE PER ACQUISTO DI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I LABORATORI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO E STORICO	52.211.600	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
66225	SPESE PER ATTIVITA' DI DOCUMENTAZIONE GRAFICA E FOTOGRAFICA DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI TUTELA DEI BENI CULTURALI	38.227.860	
66240	CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE ASILO INFANTILE PRINCIPE AMEDEO - SCUOLE MATERNELLE MR. JOURDAIN PER IL RECUPERO ED IL RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA SA- RILLIER, SITO IN AOSTA		197.042.140
66500	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	9.555.000	
66502	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DEGLI SPORT TRADIZIONALI REGIONALI PER L'ATTIVITA', LA VALORIZZAZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE TRADIZIONI SPORTIVE POPOLARI VALSOSTANE		2.000.000
66953	SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PISCINE DI PROPRIETA'	723.804.860	
66960	SPESE PER LA GESTIONE DELLE PISCINE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI REGIONALI		10.000.000
67110	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INCENTIVARE LA DOTAZIONE DI AUTOMEZZI NON INQUINANTI	28.986.000	
67150	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIODI TELEVISIVI DELLA VALLE D'AOSTA	4.307.263	
67200	SPESE PER RILIEVI, DOCUMENTAZIONE E PUBBLICAZIONI IN GENERE NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	14.000.000	

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DEMINUZIONE
67210	ONERI SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO E DALL'UNIONE EUROPEA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II C "ASSETTO DEL TERRITORIO" - PROGRAMMA OPERATIVO "MEDITERRANEO OCCIDENTALE E ALPI LATINE 1997-1999"	715.446.543	
67260	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E RIUTILIZZO DI MATERIALI INERTI		100.000.000
67360	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DI PARCHI ED INIZIATIVE NEL CAMPO AMBIENTALE	43.472.000	
67385	SPESE PER LA REALIZZAZIONE O IL RECUPERO FUNZIONALE DI STRUTTURE AFFERENTI AD AREE NATURALI PROTETTE O A ESPACE MUNT BLANC	474.250.302	
67390	SPESE PER LA TUTELA ED IL RECUPERO DELL'AMBIENTE, L'EDUCAZIONE, PAGAANDA ED INFORMAZIONE DEL SETTORE	269.440.520	
67395	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE O IL RECUPERO FUNZIONALE DI STRUTTURE AD USO PUBBLICO AFFERENTI AREE NATURALI PROTETTE	280.693.426	
67400	SPESE PER L'ACQUISTO DI TERRENI DA DESTINARSI AD AREE NATURALI PROTETTE O GIA' SITI ALL'INTERNO DI QUESTE	50.000.000	
67410	SPESE SU FONDI COMUNITARI PER L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE CONCERNENTE LA TUTELA DELLA NATURA PREVISTA DAL PROGETTO LIFE '97 "MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE ZONE UNIDE INSCRITE IN NATURA 2000"		47.027.720

CAPITOLÒ	DESCRIZIONE	ALMENTO	DIMINUZIONE
67440	INTERVENTI REGIONALI PER IL RECUPERO DELLA CARTA RICICLATA	19.707.610	
67445	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE RELATIVI A PIANI TRIENNALI DIVERSI - AREA PROGRAMMATA "AREE NATURALI PROTETTE"		20.000.000
67670	CORRISPETTIVI PER CONTRATTI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO CON AUTOBUS E SERVIZI INTEGRATIVI	1.900.230.290	
67680	COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA TELECABINA CHAMPOLUC-CREST	70.150.000	
67710	SPESE PER PUBBLICAZIONI E INIZIATIVE INFORMATIVE, NONCHÉ PER TESTI PER SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE		2.000.000
67730	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA UNIFICATO GRAFICO E INFORMATIVO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'ORARIO GENERALE DEI SERVIZI E PER LA TIPOLOGIA DEL SISTEMA TARIFFARIO		20.721.180
67750	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI E COMITATI NEI SETTORI DEI TRASPORTI E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE		31.500.000
67770	SPESE PER LE FACILITAZIONI E LE TARIFFE PREFERENZIALI E AGEVOLATE A CARICO DELLA REGIONE PER LE INIZIATIVE E I SERVIZI INTEGRATIVI DI TRASPORTO PUBBLICO	536.077.390	
67790	SPESE PER IL TRASPORTO AGEVOLATO DEI PORTATORI DI HANDICAP	307.021.950	

CAPITOL	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
67810	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'APPLICAZIONE DEI PIANI REGIONALI DEI TRASPORTI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE E DEI PROGRAMMI DI ORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI		15.000.000
67830	SPESE PER INIZIATIVE, PROGETTI, STRUTTURE, IMPIANTI E ATTIVITA' GESTIONALI DEL PROGETTO "VALLE D'AOSTA CABLATA" E DEI SISTEMI DELLA TELEVISIONE, TELECOMUNICAZIONE E RADIODIFFUSIONE AVANZATI		100.000.000
67870	CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI	773.508.930	
67890	SPESE PER ATTREZZATURE DI TRASPORTO PUBBLICO E PER TECNOLOGIE DI CONTROLLO	450.069.122	
67910	SPESE PER GLI ADEMPIMENTI DI POLIZIA E VIGILANZA E PER IL PERSONALE GIURATO DEI TRASPORTI	5.836.000	
67940	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DELLA LEGGE QUADRO PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA		4.654.500
67970	SPESE PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LE FERROVIE DELLO STATO	952.200.000	
67975	SPESE PER INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PER LO SVILUPPO FERROVIARIO, DELLA INTERMODALITA' DEL TRASPORTO E DELLA LINEA FERROVIARIA AOSTA - PRE-SAINY-DIOTER		566.600.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
67990	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE FUNIVIE BUISSON-CHAMOIS (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	17.822.483	
68030	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FUNIVIE BUISSON-CHAMOIS (COMPRENDE INTERVENTI RILEVANTI AI FINI IVA)	12.454.640	
68050	CONTRIBUTI PER ONERI CONTRATTUALI PER LA GESTIONE DELLA TELECASTNA AQSTA-PILA	181.059.845	
68070	SPESE PER IL NUOVO SISTEMA FUNIVIARIO DI TRASPORTO PUBBLICO COLLETTIVO REGIONALE DI PERSONE E DI MERCI CHAMOIS - ANTEY-SAINT-ANDRE'	501.190.240	
68090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FERROVIARIO-TRANVIARIO GOGNE-CHARENTZ-PLAN PRA		916.975.000
68150	SPESE PER IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'AEROPORTO REGIONALE IN COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE E PER LE RELATIVE INFRASTRUTTURE COMMERCIALI E DI ADEGUAMENTO AL 3° LIVELLO	265.621.085	
68170	SPESE DI GESTIONE DELL'AEROPORTO REGIONALE IN COMUNE DI SAINT CHRISTOPHE		249.000.000
69080	SPESE PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE SOMME RIMBORSATE PER CONTO DELLA REGIONE SU TRIBUTI ERARIALI A TITOLO DI INDEBITO; INESICIBILE ED ALTRE CAUSE		1.500.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUZIONE
69160	RIMBORSO CREDITI D'IMPOSTA ALLE COMPAGNIE PETROLIFERE ABILITATE ALL'INTRODUZIONE IN VALLE D'AOSTA DI CARBURANTI IN ESEMZIONE FISCALE, PER OPERAZIONI EFFETTUATE PRIMA DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. 27 FEBBRAIO 1998, N. 7	1.451.959.518	
69220	RESTITUZIONE E RIMBORSO DI QUOTE INDEBITE ED INESTIGIBILI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	10.108.100	
69899	SPESE PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI- RELATIVI A CAPITOLI DI PARTITE DI GIRO E DI CONTABILITA' SPECIALI	87.125.345	
72000	PAGAMENTI PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	373.808.294	
72059	GESTIONE DEI FONDI VERSATI DALLA COMUNITA' MONTANA EVANCON PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO PER IL RIUTILIZZO DELL'IMMOBILE DENOMINATO "CASCINA LES HURASSSES", SITO IN COMUNE DI VERRES	4.587.220	
72079	GESTIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE A FAVORE DEL FONDO DI NOSTRALITA' PER I SEGRETARI COMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE COLLOCATI IN DISPONIBILITA'		20.000.000
72089	GESTIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI E DEI CONTRIBUTI VOLONTARI A CARICO DEL PERSONALE REGIONALE		2.000.000.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
72090	GESTIONE DELLE RITENUTE ERARIALI, DEGLI IMPORTI TRATTENUTI A SEGUITO DELL'ASSISTENZA FISCALE, NONCHE' DEI CONTI PARTICOLARI, A CARICO DEL PERSONALE REGIONALE		2.000.000.000
72205	ANTICIPAZIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE, DEGLI ONERI RIFLESSI E DI ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE		421.650.410
72225	COMPENSI AI MEMBRI ESPERTI DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO NAZIONALE PER LE IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	69.691.955	
72240	GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA		12.000.000
72300	CONTRIBUZIONE A CARICO DEI DIPENDENTI E A CARICO DELLA REGIONE DA TRASFERIRE ALLA SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	2.038.353.930	
72310	LIQUIDAZIONI A EX DIPENDENTI REGIONALI DI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO PER CONTO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE DEI FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE		89.750.675
72320	GESTIONE FONDI PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALL'I.N.P.C. O.A.P. CON RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE FONDAMENTALE ED ACCESSORIA DOVUTA AL PERSONALE ISPETTIVO, DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ED ISTITUZIONI EDUCATIVE DIPENDENTI DALLA REGIONE	40.608.722.250	

CAPITOLI	DESCRIZIONE	AUMENTO	DIMINUIZIONE
72335	GESTIONE DEI FONDI RACCOLTI PER AIUTI UMANITARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELL'AREA BALCANICA		292.180.725
72340	ANTICIPAZIONE ONERI DI CUSTODIA DI COSE SEQUESTRATE	476.000	
72500	GESTIONE FONDI PER LA LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DI INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO	33.565.390	
72530	GESTIONE DEL FONDO REGIONALE PER L'ABITAZIONE	564.000.000	
72540	GESTIONE FONDO PER IL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO REGIONALE AL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI	155.434.924	
72600	GESTIONE FONDI DELLA BORSA DI STUDIO BRUNO CHATEL	3.249.989	
72610	GESTIONE DEI FONDI DELLA BORSA DI STUDIO BIANCO LEVRIN E COLOTTO		617.240
72640	GESTIONE FONDI BORSE DI STUDIO OLIVIERI, PLASSIER E VITALE	998.796	
72660	GESTIONE FONDI PER CONTO TERZI PER ISTRUTTORIA DOMANDE E PRATICHE VARIE	10.116.050	
72670	GESTIONE FONDO REGIONALE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE	25.036.853	
	TOTALE GENERALE	255.256.396.559	62.627.273.846

TABELLA C1

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

PAG. 1

ELENCO DEI CAPITOLI DELLA PARTE ENTRATA AI QUALI SONO APPORTATE
VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE - ART. 3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	ULMINUZIONE
05579	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 183/1987 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA PNI, P.O. 1994/99	1.000.000
05810	FONDI PER IL CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SU MUTUI CONTRATTI PER L'ATTUAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO - LIMITE DI IMPEGNO	300.000.000
06700	ASSEGNAZIONE PER SPESE ATTINENTI IL PERSONALE REGIONALE IMPIEGATO PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DEI GIUDICI DI PACE	2.077.657.185
09200	INTERESSI SU GIACENZE DI CASSA	674.734.459
09931	CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO IN APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ICÉEI N. 4255/88 PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG II, P.O.P. ITALO-FRANCESE 1994/1999	129.306.973
10300	ALIENAZIONE DI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO E DI TITOLI AZIONARI	3.429.000.000
11105	CONTRAZIONE DI MUTUI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, CON ONERI DI AMMORTAMENTO A CARICO DELLO STATO, PER UN PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE PER I DANNI PROVOCATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEGLI ANNI 1993 E 1994	11.070.100
TOTALE FINALE		6.622.768.774

TABELLA 02

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ELENCO DEI CAPITOLI DELLA PARTE SPESA AI QUALI SONO APPORTATE
 VARIAZIONI DI CASSA IN DIMINUZIONE - ART. 3

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
20150	INDENNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E PER GLI ASSESSORI	50.000.000
21420	CONTRIBUTI AI PERIODICI LOCALI PER FAVORIRE LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DELLA REGIONE	86.000.000
21615	CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE O ADESIONE A CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI, CELEBRAZIONI PUBBLICHE E MANIFESTAZIONI VARIE RICONOSCIUTE DI INTERESSE REGIONALE, NAZIONALE ED INTERNAZIONALE OD ANCHE A RILEVANZA LOCALE	8.000.000
26020	SPESE PER L'INFORMAZIONE, LA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE, IL MONITORAGGIO, LE INDAGINI E LE RICERCHE SUL MERCATO DEL LAVORO E LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	140.416.000
26030	SPESE PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE	99.210.973
30020	ONERI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 1983, N. 20	116.099.436
30120	SPESE PER LA DOTAZIONE DI BENI, ARREOLI, ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.222.000
30570	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PER IL PERSONALE REGIONALE	16.178.200

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
30620	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DE- TERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 24 OTTOBRE 1989, N. 68	1.960.745
35720	CONTRIBUTI AL CONSORZIO GARANZIA FIDI TRA AGRICOLTORI DELLA VALLE DI AOSTA	200.000.000
37985	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER IL RIPRISTINO DI STRADE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIO- NALI DEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 1993	273.160.000
38810	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE DELLE FORESTE CONTRO GLI INCENDI	300.000.000
39580	CONTRIBUTI PER LA GESTIONE DEI GIARDINI ALPINI	5.600.000
39600	SPESE PER LA GESTIONE DEI GIARDINI ALPINI	1.270.350
40400	CONTRIBUTI AL CONSORZIO REGIONALE PESCA	20.000.000
41650	PREMI A CONDUTTORI DI AZIENDE A- GRO-SILVO-PASTORALI	43.980.000
42440	CONTRIBUTO ANNUO PER IL FUNZIONA- MENTO DEL CENTRO DI RICERCHE, STUDI E VALORIZZAZIONE PER LA VITICOLTURA MONTANA (CERVINI)	40.000.000

APITOLO	DESCRIZIONE	DENUNCIAZIONE
47820	SPESE PER FINANZIAMENTI SUL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE ISTITUITO PER LO SVILUPPO DELLE IMPRESE COMMERCIALI ATTRAVERSO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI E IN BREVETTI	500.000.000
48260	CONTRIBUTI IN ANNUALITA' AUTORIZZATE ENTRO IL 31 DICEMBRE 1995 ALLE IMPRESE DI TRASPORTO MERCI IN CONTO TERZI	6.945.000
49420	CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	351.321.905
49450	CONTRIBUTI AL COMUNE DI AOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE INERENTI L'IMMOBILE DESTINATO A DORMITORIO PUBBLICO	2
51350	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER L'ATTUAZIONE DEI LAVORI DI ALLARGAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA STRADA REGIONALE N. 40 DI LES FLEURS, IN COMUNE DI GRESSAN	307.473.301
51495	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALL'A.N.A.S. PER LA COSTRUZIONE DEL TRATTO AOSTA CENTRO-AOSTA OVEST DELLA TANGENZIALE SUD DI AOSTA	30.000.000
52150	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI MARMORE E CERVINO IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DEL BREVIL, IN COMUNE DI VALTOURNENCHE	191.476.043
53400	SPESE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	9.488.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
54265	CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI LOCALI PER IL FUNZIONAMENTO DI SCUOLE MATERNE LOCALI E DI SCUOLE ELEMENTARI SUSSIDIATE	50.000.000
54720	SPESE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO DI RICONOSCIMENTO ALLE EX INSEGNANTI DI SCUOLE SUSSIDIATE	10.000.000
54750	FINANZIAMENTO REGIONALE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 1968, N. 1 PER ASSICURARE LA FRUIZIONE DEI BENEFICI NATURATI ALLA DATA DEL 31 AGOSTO 1999	400.000.000
55960	CONTRIBUTI E SUSSIDI PER L'AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE	872.997
57420	SPESE PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI	11.967.900
57491	CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TEATRALE	103.480.000
59285	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	3.667.980
59920	SPESE A CARICO DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI SANITARIE ATTRIBUITE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3.299.699
59980	TRASFERIMENTI ALL'UNITA' SANITARIA LOCALE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA AGGIUNTIVE	200.000.000

ARTICOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
60920	PROVVIDENZE PER L'ASSISTENZA AGLI INVALIDI COLPITI DA SILIGOSI E ASBESTOSI SPROVVISTI DI ASSISTENZA DI INVALIDITA'	8.943.000
60940	PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INABILI, MUTILATI ED INVALIDI CIVILI PER L'ASSISTENZA INTEGRATIVA REGIONALE	1.000.000
60950	PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI E SORDOMUTI	50.000.000
62020	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE	173.551.520
62040	SPESE PER LA FORMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	33.050.260
64865	CONTRIBUTI PER GLI INTERVENTI DI SVILUPPO DELLE PISTE DESTINATE ALLA PRATICA AGONISTICA DELLO SCI ALPINO E PER IL LORO UTILIZZO	230.000.000
64815	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER I CENTRI DI TURISMO EQUESTRE	100.000.000
64821	INFRASTRUTTURE RICREATIVO-SPORTIVE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUI DA CONTRARSI CON L'ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	144.085.600
65910	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI RELATIVI A MUTE STORICHE E RELIGIOSE INERENTI LA CELEBRAZIONE DEL GIUBILEO DELL'ANNO 2000 - PARTE CORRENTE	1.186.096.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	DIMINUZIONE
65930	SPESE PER LA PROMOZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE MUSEOGRAFICA DEI BENI CULTURALI	3.867.200
66145	CONTRIBUTO PER RICERCHE, CLASSIFICAZIONE, SCHEDATURA, ESPOSIZIONE E PUBBLICAZIONE DEL FONDO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA DEI CANONICI REGOLARI LATERANENSI, PRESSO LA PREPOSTURA DI VERRÉS	29.340.960
66240	CONTRIBUTO ALL'ENTE MORALE ASILO INFANTILE PRINCIPE AMEDEO - SCUOLE MATERNE MR. JOURDAIN PER IL RESTAURO ED IL RECUPERO FUNZIONALE DEL FABBRICATO DENOMINATO CASA BARRILLIER, SITO IN AOSTA	197.042.140
67260	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO E RIUTILIZZO DI MATERIALI INERTI	100.000.000
67410	SPESE SU FONDI COMUNITARI PER L'ATTUAZIONE DI UNA AZIONE CONCERNENTE LA TUTELA DELLA NATURA PREVISTA DAL PROGETTO LIFE '97 "MONITORAGGIO E GESTIONE DELLE ZONE UMIDE INSERITE IN NATURA 2000"	27.027.720
67445	SPESE SUI FONDI ASSEGNATI DALLO STATO PER INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE RELATIVI A PIANI TRIENNALI DIVERSI - AREA PROGRAMMATA "AREE NATURALI PROTETTE"	20.000.000
67750	SPESE PER ATTIVITA' FORMATIVE, PUBBLICAZIONI, MANIFESTAZIONI E CONIUGATE NEI SETTORI DEI TRASPORTI E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE	1.500.000

APITOLO	DESCRIZIONE	QUANTIFICAZIONE
67975	SPESE PER INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PER LO SVILUPPO FERROVIARIO, DELLA INTERMODALITA' DEL TRASPORTO E DELLA LINEA FERROVIARIA AOSTA - PRE' SAINT-DIDIER	141.600.000
69080	SPESE PER LA RESTITUZIONE ALLO STATO DELLE SOMME RIMBORSATE PER CONTO DELLA REGIONE SU TRIBUTI ERARIALI A TITOLO DI INDEBITO, INESIGIBILE ED ALTRE CAUSE	300.000.000
72075	GESTIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA VERSATI DAGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE A FAVORE DEL FONDO DI MOBILITA' PER I SEGRETARI COMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE COLLOCATI IN DISPONIBILITA'	20.000.000
72205	ANTICIPAZIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE, DEGLI ONERI RIFLESSI E DI ALTRE SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI DEL CONSIGLIO REGIONALE	21.650.410
72260	GESTIONE DEI FONDI ASSEGNATI DALLU STATO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI MEDICHE LOCALI IN MATERIA DI PATENTI DI GUIDA	12.000.000
72335	GESTIONE DEI FONDI RACCOLTI PER AIUTI UMANITARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELL'AREA BALCANICA	292.180.725
72610	GESTIONE DEI FONDI DELLA BORSA DI STUDIO BIANCO LEVRIN E COLOTTO	817.240
TOTALE FINALE		6.672.249.326

TABELLA D

Elenco dei capitoli ai quali sono apportate variazioni in aumento per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti statali e comunitari già previsti nel bilancio per l'esercizio finanziario 1999 e non impegnati (art. 5)

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
30100	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad aziende per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione e formazione professionale	2.286.229.000
30110	Contributi sui fondi assegnati dallo Stato ad enti di formazione professionale per interventi di formazione continua, aggiornamento, riqualificazione o formazione professionale	135.000.000
34000	Trasferimento ai comuni di fondi assegnati dallo Stato per contributi nell'ammortamento di mutui contratti per la realizzazione del programma urbano dei parcheggi - limite di impegno per gli anni 1989 e 1990	4.718.034.000
37990	Spese a valore su fondi finanziati con contrazione di mutui con la cassa depositi e prestiti, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, per un piano di interventi nel settore delle opere pubbliche per i danni provocati dagli eventi alluvionali degli anni 1993 e 1994	1.913.718.000
37995	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione di un piano di interventi urgenti sui ponti a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	1.350.000.000
38000	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione di strumenti urbanistici, nonché per il potenziamento della rete regionale di monitoraggio meteoropluviometrica a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali del mese di novembre 1994	10.000.000
38365	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la predisposizione di strumenti conoscitivi per la definizione di programmi di interventi connessi con la difesa del suolo	500.000.000
43400	Contributi per la concessione dell'indennità compensativa per le zone agricole svantaggiate	2.386.272.000

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
49500	Contributi ai comuni sui fondi assegnati dallo Stato per la definizione delle aree a rischio idrogeologico...	500.000.000
51350	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per l'attuazione dei lavori di allargamento ed ammodernamento della strada regionale n. 40 di Les Fleurs, in comune di Gressan	546.233.000
52155	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la realizzazione di lavori di manutenzione e ripristino alveo del fiume Dora Baltea	945.000.000
52630	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per lo studio della situazione degli impianti di depurazione a fanghi attivi della Regione	210.000.000
60020	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per il funzionamento dei centri per la prevenzione e riabilitazione di tossicomane dipendenti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope	1.536.000
65910	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte corrente	333.412.000
65915	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi relativi a mete storiche e religiose inerenti la celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 - parte in conto capitale	22.480.000
67210	Oneri sui fondi assegnati dallo Stato e dall'Unione Europea per l'attuazione dell'iniziativa comunitaria Interreg II C "Assetto del territorio" - programma operativo "Mediterraneo occidentale e Alpi latine 1997-1999"	20.690.000
67410	Spese su fondi comunitari per l'attuazione di una azione concernente la tutela della natura prevista dal progetto Life '97 "Monitoraggio e gestione delle zone umide inserite in natura 2000"	199.051.000
67445	Spese sui fondi assegnati dallo Stato per interventi di tutela ambientale relativi a piani triennali diversi - aree programmate "Aree naturali protette"	136.000.000
	TOTALE	16.213.655.000

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 81

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1369 del 08.05.2000);
- presentato al Consiglio regionale in data 10.05.2000;
- assegnato alla 2^a Commissione consiliare permanente in data 15.05.2000;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 05.06.2000, e relazione del Consigliere RINI;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2000, con deliberazione n. 1419/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 27.06.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 19.07.2000.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 81

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1369 du 08.05.2000);
- présenté au Conseil régional en date du 10.05.2000;
- soumis à la 2^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 15.05.2000;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 05.06.2000 et rapport du Conseiller RINI;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22.06.2000, délibération n° 1419/XI;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 27.06.2000;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 19.07.2000.

Legge regionale 26 luglio 2000, n. 19.

Autonomia delle istituzioni scolastiche.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

INDICE

TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Personalità giuridica e autonomia delle istituzioni scolastiche
- Art. 3 – Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
- Art. 4 – Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi

CAPO II
DIMENSIONAMENTO ED ORGANICI

- Art. 5 – Dimensionamento delle istituzioni scolastiche
- Art. 6 – Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche

Loi régionale n° 19 du 26 juillet 2000,

portant autonomie des établissements scolaires.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I^{ER}
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DANS LE CADRE DE L'AUTONOMIE

CHAPITRE I^{ER}
FINALITÉS ET CHAMP D'APPLICATION

- Art. 1^{er} – Objet
- Art. 2 – Personnalité juridique et autonomie des établissements scolaires
- Art. 3 – Nature et objectifs de l'autonomie des établissements scolaires
- Art. 4 – Établissements scolaires non rattachés à la Région et instituts éducatifs

CHAPITRE II
DIMENSIONS ET PERSONNELS

- Art. 5 – Dimensions des établissements scolaires
- Art. 6 – Tableau des effectifs régionaux et organigramme fonctionnel des établissements scolaires

Art. 7 – Competenze degli enti locali e della Regione

CAPO III
AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA,
DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E SVILUPPO E DOTAZIONE FINANZIARIA

- Art. 8 – Piano dell'offerta formativa
Art. 9 – Autonomia didattica
Art. 10 – Autonomia organizzativa
Art. 11 – Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Art. 12 – Reti di scuole
Art. 13 – Dotazione finanziaria
Art. 14 – Iniziative organizzate dalla Regione
Art. 15 – Regolamento di contabilità

CAPO IV
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

- Art. 16 – Definizione dei curricoli
Art. 17 – Ampliamento dell'offerta formativa
Art. 18 – Valutazione del sistema scolastico e modelli di certificazione
Art. 19 – Iniziative finalizzate all'innovazione

CAPO V
SUPPORTO ALL'AUTONOMIA
E ALL'INNOVAZIONE

- Art. 20 – Funzioni di supporto
Art. 21 – Utilizzazione di personale scolastico docente e dirigente

CAPO VI
DIRIGENZA SCOLASTICA

- Art. 22 – Qualifica e competenze del dirigente scolastico
Art. 23 – Competenze in materia di sicurezza
Art. 24 – Reclutamento dei dirigenti scolastici. Coordinamento

TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE
DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE

CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE
E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

- Art. 25 – Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche
Art. 26 – Competenze escluse
Art. 27 – Coordinamento delle competenze

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE

Art. 7 – Compétences des collectivités locales et de la Région

CHAPITRE III
AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE, D'ORGANISATION,
DE RECHERCHE, D'EXPÉRIMENTATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ET RESSOURCES FINANCIÈRES

- Art. 8 – Plan de l'offre de formation
Art. 9 – Autonomie pédagogique
Art. 10 – Autonomie d'organisation
Art. 11 – Autonomie de recherche, d'expérimentation et de développement
Art. 12 – Réseaux d'écoles
Art. 13 – Ressources financières
Art. 14 – Initiatives organisées par la Région
Art. 15 – Règlement de comptabilité

CHAPITRE IV
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET L'AUTONOMIE

- Art. 16 – Définition des enseignements obligatoires
Art. 17 – Elargissement de l'offre de formation
Art. 18 – Evaluation du système scolaire et formulaires de certification
Art. 19 – Initiatives innovantes

CHAPITRE V
MESURES EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE
ET DE L'INNOVATION

- Art. 20 – Actions de soutien
Art. 21 – Recours au personnel scolaire enseignant et de direction

CHAPITRE VI
DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENT

- Art. 22 – Profil et compétences du directeur d'établissement
Art. 23 – Attributions en matière de sécurité
Art. 24 – Recrutement des directeurs d'établissement. Coordination

TITRE II
FONCTIONS ADMINISTRATIVES ET GESTION
DU SERVICE ÉDUCATIF

CHAPITRE I^{ER}
ATTRIBUTION, RÉPARTITION
ET COORDINATION DE FONCTIONS

- Art. 25 – Attribution des fonctions aux établissements scolaires
Art. 26 – Compétences n'étant pas du ressort des établissements scolaires
Art. 27 – Coordination des compétences

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES,
TRANSITOIRES ET FINALES

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

- Art. 28 – Norma finanziaria
Art. 29 – Variazioni di bilancio

CAPO II
DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

- Art. 30 – Abrogazione di norme
Art. 31 – Norma transitoria
Art. 32 – Dichiarazione d'urgenza

TITOLO I
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
NEL QUADRO DELL'AUTONOMIA

CAPO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(*Oggetto*)

1. La presente legge detta norme in materia di:

- a) autonomia delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;
- b) dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche;
- c) organici funzionali;
- d) dirigenza scolastica;
- e) attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche per l'organizzazione e la gestione del servizio di istruzione.

Art. 2
(*Personalità giuridica e autonomia
delle istituzioni scolastiche*)

1. Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione, dimensionate a norma dell'articolo 5, è attribuita, con atto del competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale, la personalità giuridica a decorrere dal 1° settembre 2000. Esse sono dotate di autonomia amministrativa, didattica, organizzativa, di ricerca, di sviluppo e sperimentazione ai sensi della presente legge.

Art. 3
(*Natura e scopi dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche*)

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisce in un più vasto sistema di esercizio di forme di autonomia, alla luce dei principi contenuti nello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

2. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei propri fini istituzionali, delle funzioni esercitate dall'amministrazione scola-

CHAPITRE I^{ER}
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

- Art. 28 – Disposition financière
Art. 29 – Modifications du budget

CHAPITRE II
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

- Art. 30 – Abrogation de dispositions
Art. 31 – Disposition transitoire
Art. 32 – Déclaration d'urgence

TITRE I^{ER}
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
DANS LE CADRE DE L'AUTONOMIE

CHAPITRE I^{ER}
FINALITÉS ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1^{er}
(*Objet*)

1. La présente loi énonce des dispositions en matière de :

- a) Autonomie des établissements scolaires de la Région ;
- b) Dimensions des établissements scolaires ;
- c) Organigramme fonctionnel ;
- d) Direction des établissements ;
- e) Attribution de fonctions aux établissements scolaires pour l'organisation et la gestion du service éducatif.

Article 2
(*Personnalité juridique et autonomie
des établissements scolaires*)

1. A partir du 1er septembre 2000, la personnalité juridique sera reconnue, par acte du dirigeant de l'administration scolaire régionale compétent, uniquement aux établissements de la Région de tous ordres et degrés, qui répondent aux critères de dimensions visés à l'article 5 de la présente loi. Lesdits établissements bénéficient de l'autonomie administrative, pédagogique, d'organisation, de recherche, de développement et d'expérimentation, aux termes de la présente loi.

Article 3
(*Nature et objectifs de l'autonomie
des établissements scolaires*)

1. L'autonomie des établissements scolaires s'insère dans le cadre des principes de l'autonomie sanctionnés par le Statut spécial de la Vallée d'Aoste, approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948.

2. Les établissements scolaires mettent en œuvre l'autonomie fonctionnelle et veillent à définir et à assurer l'offre de formation, dans le respect de leurs objectifs institutionnels, des fonctions exercées par l'administration scolaire régiona-

stica regionale e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta). A tal fine interagiscono tra loro, con gli enti locali, con i diversi soggetti del sistema scolastico nazionale e con quelli della comunità internazionale, promuovendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità individuali e gli obiettivi generali del sistema di istruzione.

3. L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e, nel rispetto del particolare ordinamento scolastico regionale, si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Le istituzioni scolastiche, fondando il proprio progetto educativo sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, individuano nello studente il fine della propria azione e, esercitando le scelte in materia di autonomia scolastica, favoriscono e valorizzano l'autonomia e l'identità individuale, perseguono e sostengono il raggiungimento di competenze, conoscenze ed abilità adeguate alla formazione ed all'inserimento nella vita attiva.

5. Gli studenti, anche attraverso le associazioni scolastiche, concorrono responsabilmente, in relazione alla loro età, alla realizzazione dell'autonomia scolastica con le modalità stabilite dai regolamenti di istituto e, per le scuole secondarie, anche dallo statuto delle studentesse e degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria).

Art. 4

(Istituzioni scolastiche non regionali ed istituti educativi)

1. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute adeguano, entro il 1° settembre 2000, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposizioni della presente legge relative alla determinazione dei curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e alle iniziative finalizzate all'innovazione. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle leggi regionali 21 ottobre 1986, n. 55 (Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali), 26 maggio 1993, n. 56 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il funzionamento del Liceo linguistico di Courmayeur), 1° giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), come modificata dalle leggi regionali 24 agosto 1992, n. 53 e 22 maggio 1997, n. 18.

2. Le disposizioni della presente legge, in quanto compa-

le, ainsi que des missions assignées aux collectivités locales, aux termes de la loi n° 54 du 7 décembre 1998 portant système des autonomies en Vallée d'Aoste. A cette fin, lesdits établissements interagissent entre eux et avec les collectivités locales, ainsi qu'avec les différents acteurs du système scolaire national et international, afin de conjuguer les exigences et le potentiel des individus avec les objectifs généraux du système éducatif.

3. L'autonomie des établissements scolaires est gage de liberté d'enseignement et de pluralisme culturel. Dans le respect de l'ordre juridique particulier des établissements de la Région, elle se traduit par la conception et la réalisation d'actions d'éducation et de formation visant le développement de l'individu, adaptées aux différents contextes et aux exigences spécifiques des familles et des intéressés, afin d'assurer à ces derniers une formation adéquate, en conformité avec les objectifs généraux du système éducatif et avec le principe de l'efficacité du processus d'enseignement et d'apprentissage.

4. Les établissements scolaires fondent leur projet éducatif sur la qualité du rapport enseignant/élève et reconnaissent que l'élève est au cœur de leur action; en vertu de l'autonomie scolaire, ils favorisent et valorisent l'autonomie et l'identité individuelle et encouragent ainsi l'acquisition de savoirs et de savoir-faire adaptés à la formation et à l'insertion professionnelle.

5. Les élèves, entre autres par le biais d'associations scolaires, participent d'une manière responsable, compte tenu de leur âge, à la réalisation de l'autonomie scolaire, conformément aux règlements d'établissement et, pour les écoles secondaires, à la charte des élèves visée au décret du président de la République n° 249 du 24 juin 1998 (Règlement portant charte des élèves de l'école secondaire).

Article 4

(Etablissements scolaires non rattachés à la Région et instituts éducatifs)

1. Avant le 1^{er} septembre 2000, les établissements scolaires privés légalement reconnus par l'Etat adaptent leur ordre juridique, conformément aux finalités qu'ils se sont fixées, aux dispositions de la présente loi relatives à la définition des enseignements obligatoires, à l'autonomie pédagogique, d'organisation, de recherche, d'expérimentation et de développement ainsi qu'aux initiatives innovantes. Sans préjudice des dispositions visées aux lois régionales n° 55 du 21 octobre 1986 (Dispositions pour faciliter le fonctionnement des écoles gérées par des établissements publics), 56 du 26 mai 1993 (Concours financier de la Région aux frais de fonctionnement du lycée linguistique de Courmayeur), 12 du 1^{er} juin 1982 (Soutien d'une fondation pour la formation agricole professionnelle et pour l'expérimentation agricole et concours régional) modifiée par les lois régionales n° 53 du 24 août 1992 et 18 du 22 mai 1997.

2. Les dispositions de la présente loi s'appliquent égale-

tibili, si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinali.

CAPO II DIMENSIONAMENTO ED ORGANICI

Art. 5

(Dimensionamento delle istituzioni scolastiche)

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche ha la finalità di garantire alle istituzioni stesse l'efficace esercizio dell'autonomia. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto all'istruzione attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio, il dimensionamento è finalizzato a:

- a) dare stabilità nel tempo alle istituzioni scolastiche;
- b) assicurare alle istituzioni scolastiche la necessaria capacità di confronto e interazione con i soggetti della comunità locale;
- c) consentire l'inserimento dei giovani in una comunità culturalmente adeguata e idonea a stimolare la capacità di apprendimento e di socializzazione;
- d) assicurare l'ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.

2. Ai fini indicati al comma 1, l'indice di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche è individuato in una popolazione scolastica media, riferita all'ambito territoriale di pertinenza, di cinquecento alunni.

3. Fermo restando il numero di istituzioni scolastiche attivabili sulla base dell'indice di cui al comma 2, ciascuna istituzione scolastica deve avere una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per un quinquennio, compresa di norma tra trecento e settecento alunni, in relazione:

- a) alla consistenza della popolazione scolastica residente nell'area territoriale di pertinenza;
- b) alle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- c) alla complessità di direzione, gestione e organizzazione didattica, in relazione alla pluralità di gradi di scuola o indirizzi di studio coesistenti nella stessa istituzione.

4. La Giunta regionale approva ed aggiorna, con cadenza triennale, il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche e procede alle conseguenti istituzioni, trasformazioni, aggregazioni o soppressioni, avuto riguardo ai criteri di cui al comma 3 e sentiti i pareri del Consiglio scolastico regionale, delle comunità montane e del comune di Aosta. Nella definizione del piano è possibile procedere alla costituzione di istituzioni scolastiche unificando scuole di diversi gradi di istruzione nel rispetto della continuità fra gli stessi e scuole dello stesso grado anche di diverso tipo.

ment aux instituts éducatifs, sous réserve qu'elles soient compatibles avec les particularités de l'ordre juridique de ces derniers.

CHAPITRE II DIMENSIONS ET PERSONNELS

Article 5

(Dimensions des établissements scolaires)

1. Dans le cadre d'une programmation qui tend à faciliter le droit à l'éducation par une répartition efficace de l'offre de formation sur le territoire, le dimensionnement — susceptible d'assurer une meilleure réalisation de l'autonomie — vise à :

- a) Garantir la viabilité des établissements scolaires ;
- b) Assurer aux établissements scolaires la capacité de se confronter et d'interagir avec les acteurs de la communauté locale ;
- c) Permettre l'insertion des jeunes dans une communauté culturellement en mesure de solliciter la capacité d'apprentissage et de socialisation ;
- d) Assurer une utilisation optimale des ressources humaines et matérielles.

2. Aux fins visés au 1er alinéa du présent article, le nombre des établissements scolaires de chaque ressort est déterminé sur la base d'un indice équivalent à une population scolaire moyenne de 500 élèves.

3. Sans préjudice du nombre des établissements scolaires visé à l'alinéa ci-dessus, chaque établissement doit pouvoir compter sur une population scolaire, comprise entre 300 et 700 élèves pour cinq ans au moins, compte tenu :

- a) Du nombre d'élèves résidant dans son ressort ;
- b) Des caractéristiques démographiques, orographiques, économiques et socio-culturelles de son ressort ;
- c) De la complexité de la direction, de la gestion et de l'organisation pédagogique, du fait de la pluralité des degrés d'enseignements ou des filières coexistant dans ledit établissement.

4. Le Gouvernement régional approuve et met à jour tous les trois ans le plan de dimensionnement des établissements scolaires et procède aux institutions, transformations, groupements ou suppressions qui s'imposent, eu égard aux critères visés au troisième alinéa du présent article, sur avis du Conseil scolaire régional, des communautés de montagne et de la commune d'Aoste. Lors de la définition dudit plan, il est possible de fusionner des établissements de différents degrés, à condition que la continuité éducative soit assurée, ou des établissements du même degré, indépendamment du type.

Art. 6

(Dotazioni organiche regionali e organici funzionali delle istituzioni scolastiche)

1. La Giunta regionale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli regionali del personale scolastico dirigente, docente ed educativo, sentite le organizzazioni sindacali, tenuto conto:

- a) dell'entità numerica previsionale della popolazione scolastica;
- b) del numero delle istituzioni funzionanti, della loro dimensione ed articolazione sul territorio;
- c) delle caratteristiche socio-culturali, demografiche e orografiche del territorio regionale;
- d) della distribuzione per ambiti disciplinari del personale docente;
- e) degli obiettivi correlati all'economia regionale ed all'evoluzione del mercato del lavoro;
- f) dell'applicazione delle norme statutarie in materia di bilinguismo.

2. La Giunta regionale definisce i parametri per la determinazione dell'organico funzionale triennale di ogni istituzione scolastica tenuto conto dei seguenti indicatori ed elementi di valutazione:

- a) numero degli alunni e loro suddivisione per fasce di età, anno di corso e indirizzo di studi;
- b) insegnamenti da impartire in relazione sia agli obiettivi formativi dei corrispondenti curricoli sia al piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 8 elaborato dall'istituzione scolastica;
- c) esigenze di sostegno degli alunni portatori di handicap;
- d) situazioni di disagio, di dispersione scolastica e di insuccessi formativi;
- e) sperimentazione di nuovi metodi didattici e di nuovi ordinamenti e strutture curricolari;
- f) adattamento dei percorsi formativi, secondo criteri di flessibilità e modularità, alle esigenze di personalizzazione dei processi di apprendimento;
- g) caratteristiche dell'economia regionale ed evoluzione del mercato del lavoro;
- h) azioni di supporto socio-psico-pedagogico, organizzativo e gestionale, di ricerca educativa e scientifica di orientamento scolastico e professionale e di valutazione dei processi formativi, tenuto conto anche dell'eventuale articolazione della funzione docente sulla base di particolari profili di specializzazione;
- i) esigenze specifiche delle istituzioni scolastiche connesse alle caratteristiche socio-culturali, demografiche ed orografiche del territorio di riferimento;

Article 6

(Tableau des effectifs régionaux et organigramme fonctionnel des établissements scolaires)

1. Le Gouvernement régional fixe tous les trois ans le tableau des effectifs du personnel de direction, enseignant et éducatif, les organisations syndicales entendues, et compte tenu :

- a) Du nombre d'élèves ;
- b) Du nombre d'établissements, des dimensions de ceux-ci et de leur distribution sur le territoire ;
- c) Des caractéristiques socio-culturelles, démographiques et orographiques de la région ;
- d) De la répartition par filières du personnel enseignant ;
- e) Des objectifs liés à l'économie régionale ainsi qu'à l'évolution du marché du travail ;
- f) Des dispositions statutaires en matière de bilinguisme.

2. Le Gouvernement régional établit les critères de définition, tous les trois ans, de l'organigramme fonctionnel de établissement, compte tenu des indicateurs et des éléments suivants :

- a) Nombre d'élèves et répartition de ceux-ci par tranche d'âge, année et filière ;
- b) Enseignements à dispenser conformément aux objectifs de formation correspondants aux enseignements obligatoires et au plan de l'offre de formation visé à l'article 8 de la présente loi, dressé par l'établissement scolaire ;
- c) Exigences des élèves handicapés ;
- d) Elèves en difficulté et en situation d'abandon ou d'échec scolaire ;
- e) Expérimentation de méthodes pédagogiques, de règles d'organisation et d'enseignements obligatoires nouveaux ;
- f) Adaptation des parcours de formation en vue de la personnalisation des processus d'apprentissage, à travers la flexibilité et les modules ;
- g) Caractéristiques de l'économie régionale et évolution du marché du travail ;
- h) Actions d'aide sociale, psychologique et pédagogique ; soutien à l'organisation, à la gestion, à la recherche éducative et scientifique, à l'orientation scolaire et professionnelle et au contrôle des processus de formation, compte tenu également des spécialisations du personnel enseignant ;
- i) Exigences spécifiques des établissements scolaires liées aux caractéristiques socio-culturelles, démographiques, orographiques du territoire concerné ;

j) prevedibili necessità di copertura dei posti di insegnamento vacanti e di sostituzione degli insegnanti assenti per periodi di durata inferiore all'intero anno scolastico.

3. L'amministrazione scolastica regionale, nel limite della dotazione organica complessiva, attua interventi perequativi a favore delle istituzioni scolastiche o reti di scuole affinché realizzino progetti innovativi di particolare rilevanza o affinché attivino iniziative di supporto per particolari situazioni di disagio e di insuccesso scolastico.

4. Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1, il competente dirigente dell'amministrazione scolastica regionale determina con cadenza triennale l'organico funzionale di ogni istituzione scolastica, in conformità ai parametri di cui al comma 2, in relazione agli interventi perequativi di cui al comma 3 e tenuto conto delle proposte delle singole istituzioni scolastiche.

5. Nei limiti della dotazione organica assegnata, i dirigenti scolastici, sulla base del piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuola, procedono alla formazione delle classi e, in conformità ai principi e criteri stabiliti con la contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale e territoriale, attribuiscono ai singoli docenti le funzioni da svolgere.

Art. 7

(Competenze degli enti locali e della Regione)

1. Ogni competenza in materia di soppressione, istituzione, trasferimento di sedi, plessi, unità delle istituzioni scolastiche autonome, di scuola materna, elementare e media funzionanti sul proprio territorio è attribuita ai Comuni che la esercitano in forma associata attraverso le Comunità montane ai sensi della l.r. 54/1998.

2. Le competenze di cui al comma 1 sono esercitate su proposta delle istituzioni scolastiche interessate e, comunque, previa intesa con le stesse, avuto riguardo, in particolare, al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 1, e tenuto conto della dotazione organica assegnata alle istituzioni scolastiche.

3. Per le scuole secondarie superiori le competenze di cui al comma 1 sono esercitate direttamente dalla Regione, sentite le istituzioni scolastiche interessate.

CAPO III

AUTONOMIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA,
DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO
E DOTAZIONE FINANZIARIA

Art. 8

(Piano dell'offerta formativa)

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano dell'offerta formativa. Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche.

j) Nécessité de pourvoir aux postes d'enseignants qui se rendront vacants et de remplacer les enseignants absents pour une durée inférieure à l'année scolaire.

3. Dans la limite de ses effectifs, l'administration scolaire régionale répartit les ressources humaines, en fonction des exigences des établissements scolaires ou des réseaux d'écoles, afin que ceux-ci réalisent des projets novateurs revêtant un intérêt particulier ou engageant des initiatives de soutien au profit des élèves en difficulté ou en situation d'échec scolaire.

4. Dans la limite des effectifs visés au premier alinéa du présent article, le dirigeant de l'administration scolaire régionale compétent fixe tous les trois ans le nombre des personnels affectés à chaque établissement scolaire, compte tenu des critères énoncés au deuxième alinéa, de la répartition des ressources humaines au sens du troisième alinéa et des propositions émises par chaque établissements scolaire.

5. Sur la base du plan de l'offre de formation et dans le respect des compétences des organes collégiaux de l'établissement, le directeur d'établissement procède, dans la limite des effectifs assignés, à la formation des classes et, en conformité avec les principes et les critères fixés dans le cadre des négociations des conventions collectives au niveau national et territorial, définit les tâches de chaque enseignant.

Article 7

(Compétences des collectivités locales et de la Région)

1. Les communes sont compétentes en matière de suppression, d'institution et de déplacement des établissements, seuls ou groupés, des écoles maternelles, élémentaires ou moyennes. Elles exercent les fonctions y afférentes sous forme associée, par l'intermédiaire des communautés de montagne, aux termes de la LR n° 54/1998.

2. Les initiatives au sens du premier alinéa ci-dessus sont prises sur proposition des établissements scolaires intéressés et, en tout état de cause, en accord avec ces derniers, eu égard notamment à la réalisation des finalités visées au premier alinéa de l'article 5 de la présente loi et compte tenu des effectifs affectés aux établissements scolaires.

3. Pour ce qui est des écoles secondaires du deuxième degré, les fonctions visées au premier alinéa du présent article, sont exercées directement par la Région, après consultation des établissements scolaires concernés.

CHAPITRE III

AUTONOMIE PÉDAGOGIQUE, D'ORGANISATION,
DE RECHERCHE, D'EXPÉRIMENTATION ET DE
DÉVELOPPEMENT ET RESSOURCES FINANCIÈRES

Article 8

(Plan de l'offre de formation)

1. Chaque établissement scolaire élabore le plan de l'offre de formation, en accord avec la communauté éducative. Ce plan est un élément capital de l'identité culturelle et de la capacité à innover des établissements scolaires et résume les

che ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

2. Il piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studio determinati a norma dell'articolo 16 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di riferimento, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche minoritarie, e valorizza le corrispondenti professionalità.

3. Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali definiti dal consiglio dell'istituzione scolastica, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il piano è adottato dal consiglio dell'istituzione scolastica.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il piano dell'offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 9
(Autonomia didattica)

1. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi, definiti a norma dell'articolo 16, in percorsi formativi funzionali:

- a) alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni;
- b) al riconoscimento ed alla valorizzazione delle diversità;
- c) alla promozione delle potenzialità degli studenti adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi, ai ritmi di apprendimento degli alunni ed alle esigenze derivanti dalla realizzazione di percorsi curricolari plurilingui, in coerenza con gli adattamenti dei curricula alla realtà locale, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40 bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta. A tali fini le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro:

- a) l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;

choix en matière d'enseignements obligatoires, d'enseignements facultatifs, d'éducation et d'organisation que chaque école doit opérer dans le cadre de son autonomie.

2. Le plan de l'offre de formation est compatible avec les objectifs généraux et éducatifs des différents types d'études et filières, conformément à l'article 16 de la présente loi, et traduit les exigences du contexte culturel, social et économique de référence, en tenant compte de la programmation de l'offre de formation du ressort des collectivités territoriales. Il comprend et reconnaît la valeur des différents choix méthodologiques, liés aux exigences des minorités, et valorise les compétences y afférentes.

3. Le plan de l'offre de formation est établi par le conseil des enseignants sur la base des lignes directrices définies par le conseil d'établissement, compte tenu des propositions et des avis formulés par les organismes et les associations de droit ou de fait des parents et, pour les écoles secondaires, des élèves. Ledit plan est adopté par le conseil d'établissement.

4. Aux fins de l'alinéa 2 ci-dessus, le directeur d'établissement prend les contacts nécessaires avec les collectivités locales et les différents acteurs institutionnels, culturels, sociaux et économiques œuvrant sur le territoire.

5. Le plan de l'offre de formation est rendu public et remis aux élèves, ainsi qu'à leurs familles, au moment de l'inscription.

Article 9
(Autonomie pédagogique)

1. Les établissements scolaires, dans le respect de la liberté de l'enseignement, de la liberté de choix des familles et des finalités générales du système éducatif, traduisent les objectifs énoncés à l'article 16 de la présente loi par des parcours de formation qui visent :

- a) A garantir aux élèves le droit à l'éducation et à offrir à chacun d'eux la possibilité d'élever son niveau de formation ;
- b) A reconnaître et à valoriser les diversités ;
- c) A développer les compétences des élèves par toute initiative propre à assurer leur succès scolaire.

2. Dans le cadre de leur autonomie pédagogique, les établissements scolaires définissent les heures d'enseignement et les horaires des cours et des activités en fonction du type d'études, des rythmes des élèves et des exigences découlant de la nécessité de dispenser des enseignements obligatoires en plusieurs langues, en conformité avec les adaptations des enseignements obligatoires à la réalité locale, aux termes des articles 39, 40 et 40 bis du Statut spécial de la Vallée d'Aoste. A cette fin, les établissements scolaires peuvent appliquer le principe de la flexibilité sous différentes formes, dont :

- a) Une organisation du volume horaire annuel par modules de chaque discipline ou activité ;

- b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 16, degli spazi orari residui;
- c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- d) l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- e) l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

3. Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

4. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, avuto riguardo anche al prolungamento dell'obbligo scolastico, coordinandosi con le iniziative eventualmente assunte dagli enti locali nell'esercizio delle funzioni di competenza. Esse individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa vigente.

5. La scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coerenti con il piano dell'offerta formativa e sono attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 e tenuto conto della necessità di:

- a) facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio;
- b) favorire l'integrazione tra sistemi formativi;
- c) agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

7. Le istituzioni scolastiche individuano altresì i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e debitamente accertate o certificate.

- b) Des unités d'enseignement réduites par rapport à l'heure, ce qui dégage du temps à affecter aux matières obligatoires visées à l'article 16 de la présente loi ;
- c) Des parcours individualisés de formation, dans le respect du principe général de l'intégration scolaire des élèves, et notamment des handicapés, conformément aux dispositions de la loi n° 104 du 5 février 1992 (Loi-cadre pour l'assistance, l'intégration sociale et les droits des personnes handicapées) ;
- d) L'organisation par modules des élèves provenant de la même classe ou de classes ou d'années de cours différentes ;
- e) Le regroupement des disciplines par filières.

3. Dans le cadre de l'autonomie pédagogique des établissements, des parcours de formation intégrant des disciplines et des activités différentes peuvent être envisagés, par exemple en fonction des exigences manifestées par les élèves ; en application d'accords internationaux, des enseignements peuvent également être dispensés en langue étrangère.

4. Dans le cadre de leur autonomie pédagogique, les établissements scolaires réalisent des actions de rattrapage ou de soutien, de continuité éducative et d'orientation scolaire et professionnelle, eu égard également au prolongement de la scolarité obligatoire et ce, en conformité avec d'autres initiatives éventuellement adoptées par les collectivités locales dans l'exercice de leurs fonctions. Les écoles définissent par ailleurs les modalités et les critères d'évaluation des élèves, dans le respect de la législation en vigueur.

5. Le choix et l'adoption des méthodologies et des outils pédagogiques, y compris les manuels scolaires, sont compatibles avec le plan de l'offre de formation et avec les principes de la transparence et de la célérité et tiennent compte de la nécessité d'encourager l'introduction et l'utilisation des nouvelles technologies.

6. Les critères de validation des crédits et de réduction des carences de formation de chaque élève sont définis par les établissements scolaires, compte tenu des objectifs spécifiques d'apprentissage visés à l'article 16 de la présente loi, ainsi que de la nécessité de :

- a) Faciliter les passages entre les divers types d'études et les filières ;
- b) Favoriser l'intégration de systèmes de formation différents ;
- c) Encourager les passages entre école, formation professionnelle et monde du travail.

7. Les établissements scolaires définissent les critères de reconnaissance des crédits des élèves, relatifs aux activités effectuées au titre de l'élargissement de l'offre de formation ou choisies librement pourvu qu'elles soient dûment certifiées et validées.

8. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall'attuale ordinamento.

Art. 10
(Autonomia organizzativa)

1. Le istituzioni scolastiche adottano, anche per quanto riguarda l'impiego dei docenti, ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell'offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalla Regione.

3. L'orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano dell'offerta formativa.

Art. 11
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale plurilingue, sociale ed economico della regione e delle realtà locali, curando, tra l'altro:

- a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
- b) la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico, finalizzati ai progetti individuati dal piano dell'offerta formativa;
- c) l'innovazione metodologica e disciplinare;
- d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
- e) la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola;

8. La reconnaissance et la validation réciproques des crédits des différents systèmes de formation sont régies par les dispositions en vigueur en la matière, sans préjudice de la validité des titres d'études délivrés au sens de la législation actuelle.

Article 10
(Autonomie d'organisation)

1. Les établissements scolaires peuvent choisir, même pour ce qui est du recours aux enseignants, le type d'organisation qui leur convient, en conformité avec les objectifs généraux et spécifiques de chaque type d'études, dans le but de promouvoir et de soutenir l'innovation et l'amélioration de l'offre de formation.

2. Les ajustements du calendrier scolaire sont mis au point par les établissements scolaires en fonction des exigences découlant du plan de l'offre de formation, dans le respect des fonctions exercées par la Région en matière de définition dudit calendrier.

3. L'horaire global des enseignements obligatoires et celui de chaque discipline ou activité sont flexibles et peuvent s'articuler sur plusieurs semaines, sous réserve du déroulement des cours sur au moins cinq jours par semaine et du respect du nombre d'heures annuel et pluriannuel, prévu pour les différents enseignements et activités obligatoires.

4. Dans chaque établissement scolaire, les modalités de recours aux enseignants peuvent différer, en fonction des choix méthodologiques et organisationnels opérés lors de la rédaction du plan de l'offre de formation.

Article 11
(Autonomie de recherche, d'expérimentation et de développement)

1. Les établissements scolaires, seuls ou associés, concrétisent l'autonomie de recherche, d'expérimentation et de développement en tenant compte des exigences du contexte social, économique et culturel plurilingue de la région et des réalités locales, et veillent, entre autres :

- a) À la recherche de nouvelles méthodes de formation et d'évaluation ;
- b) À la formation et au recyclage culturel et professionnel du personnel scolaire, en vue de la réalisation des projets définis par le plan de l'offre de formation ;
- c) À l'innovation méthodologique et disciplinaire ;
- d) À la recherche pédagogique en misant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication et sur l'introduction de celles-ci dans les processus de formation ;
- e) À l'élaboration de la documentation sur les activités éducatives de l'établissement et à la diffusion de celle-ci au sein de l'école ;

- f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
- g) l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.

2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modifiche strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista all'articolo 16, le istituzioni scolastiche propongono iniziative finalizzate all'innovazione con le modalità di cui all'articolo 19.

3. Le istituzioni scolastiche sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di informazioni attivando collegamenti reciproci, con gli enti che svolgono attività di studio e ricerca nella regione, nonché con il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e gli Istituti regionali di ricerca educativa. Tali collegamenti possono estendersi a università e ad altri soggetti regionali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che svolgono attività di ricerca.

Art. 12
(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

2. L'accordo può avere a oggetto:

- a) attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
- b) attività di formazione e aggiornamento;
- c) attività di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;
- d) attività di acquisto di beni e servizi;
- e) ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

3. Se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento, lo stesso è approvato, oltre che dal consiglio dell'istituzione scolastica, anche dal collegio dei docenti per la parte di propria competenza.

4. L'accordo può prevedere lo scambio temporaneo di docenti, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che partecipano alla rete i cui docenti abbiano uno stato giuridico omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la durata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva. Qualora i progetti prevedano scambi di durata pari o superiore ad un intero anno scolastico, per i docenti provenienti da altre regioni si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

- f) À l'échange d'informations, d'expériences et d'outils pédagogiques ;
- g) À l'intégration des différentes parties du système scolaire et de celui-ci aux autres systèmes de formation – y compris la formation professionnelle –, en accord avec les acteurs institutionnels compétents.

2. Si les activités de recherche et d'innovation exigent des modifications structurelles et pas seulement des modifications des enseignements obligatoires au sens de l'article 16 de la présente loi, les établissements scolaires lancent des initiatives innovantes, conformément aux dispositions de l'article 19.

3. Les établissements scolaires développent et renforcent les échanges de documentation et d'informations, en prenant des contacts avec les organismes qui exercent une activité de recherche dans la région, ainsi qu'avec le Centre européen de l'éducation, la *Bibliothèque de documentation pédagogique* et les instituts régionaux de recherche en matière d'éducation. Des liens peuvent également être noués avec des universités ou d'autres acteurs régionaux, nationaux ou internationaux, publics ou privés, exerçant une activité de recherche.

Article 12
(Réseaux d'écoles)

1. Dans le cadre de leurs finalités institutionnelles, les établissements scolaires peuvent promouvoir des accords de réseau ou y adhérer.

2. Lesdits accords peuvent porter sur :

- a) Les activités pédagogiques, de recherche, d'expérimentation et de développement ;
- b) Les actions de formation et de recyclage ;
- c) L'administration et la comptabilité, sans préjudice de l'autonomie de chaque budget ;
- d) L'achat de biens et de services ;
- e) Toute autre activité compatible avec les finalités institutionnelles.

3. Si ces accords envisagent des activités pédagogiques ou de recherche, d'expérimentation et de développement, de formation et de recyclage, ils sont approuvés par le conseil d'administration et par le conseil des enseignants, chacun dans son domaine de compétence.

4. Lesdits accords peuvent prévoir l'échange temporaire d'enseignants, qui y consentent librement, lorsque ceux-ci bénéficient d'un statut homogène. Les enseignants qui acceptent de participer à des projets d'échanges renoncent aux éventuelles mutations, pour la période de leur engagement dans lesdits projets, suivant les modalités prévues dans leur convention collective. Si lesdits projets comportent des échanges d'une durée égale ou supérieure à une année scolaire, les dispositions régionales en vigueur en matière de vérification de la maîtrise de la langue française s'appliquent aux enseignants provenant d'autres régions.

5. L'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse professionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole istituzioni; l'accordo è depositato presso le segreterie delle scuole, ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

6. Gli accordi sono aperti all'adesione di tutte le istituzioni scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che presentano situazioni di difficoltà.

7. Nell'ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti laboratori finalizzati, tra l'altro:

- a) alla ricerca didattica e alla sperimentazione;
- b) alla documentazione per la più ampia circolazione, anche attraverso rete telematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;
- c) alla formazione in servizio del personale scolastico;
- d) all'orientamento scolastico e professionale.

8. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali di istituto possono essere definiti in modo da consentire l'affidamento di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di gestione dei laboratori di cui al comma 7 a personale dotato di specifiche esperienze e competenze.

9. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.

10. Anche al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, anche di altri paesi, enti, associazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

11. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali connessi con l'attuazione del piano dell'offerta formativa e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo.

Art. 13
(Dotazione finanziaria)

1. Le entrate delle istituzioni scolastiche comprendono:

5. Ces accords définissent l'organisme responsable de la gestion des ressources et de la réalisation des finalités du projet, la durée du mandat dudit organisme, ses compétences et ses pouvoirs, ainsi que les ressources professionnelles et financières que les établissements engagent dans ce projet. Les personnes intéressées peuvent consulter le texte des accords et en retirer une copie auprès des secrétariats des écoles.

6. Peuvent participer à ces accords tous les établissements scolaires qui le souhaitent. Lesdits accords comprennent des initiatives visant à favoriser la participation au réseau des établissements scolaires en difficulté.

7. Dans le cadre des réseaux d'écoles, des ateliers peuvent être créés qui visent, entre autres :

- a) La recherche pédagogique et l'expérimentation ;
- b) La documentation de recherches, d'expériences et d'informations diverses pour une plus ample diffusion, même à travers le réseau télématique ;
- c) La formation des personnels en service ;
- d) L'orientation scolaire et professionnelle.

8. Lors de l'institution des réseaux d'écoles, l'organigramme fonctionnel des établissements peut être défini de manière à ce que des missions d'organisation et de liaison ainsi que de gestion des ateliers visés à l'alinéa 7 ci-dessus soient confiées à des personnels justifiant d'expériences et de compétences spécifiques.

9. Les établissements, seuls ou en réseau, peuvent conclure des conventions avec des universités publiques ou privées, ou bien des établissements, organismes, associations ou agences œuvrant sur le territoire qui souhaitent apporter leur collaboration à la réalisation d'objectifs spécifiques.

10. Même en dehors de l'hypothèse énoncée au premier alinéa du présent article, les établissements scolaires peuvent promouvoir des accords ou des conventions, ou y adhérer, pour coordonner les activités qui présentent un intérêt commun et qui concernent, dans le cadre de projets spécifiques, plusieurs écoles — même de pays différents —, ainsi que des établissements, des associations de bénévolat ou des particuliers œuvrant dans le domaine social. Les personnes intéressées peuvent consulter le texte de ces accords ou conventions et en retirer une copie auprès des secrétariats des écoles.

11. Les établissements scolaires peuvent s'associer ou collaborer avec des organismes publics et privés, en vue de remplir les fonctions institutionnelles liées à l'application du plan de l'offre de formation et d'acquérir des biens et des services susceptibles de faciliter l'accomplissement de leurs missions de formation.

Article 13
(Ressources financières)

1. Les recettes des établissements scolaires comprennent :

- a) le assegnazioni della Regione;
- b) le assegnazioni degli enti locali;
- c) i contributi di altri enti e istituzioni pubbliche;
- d) i contributi degli alunni;
- e) i proventi derivanti da convenzioni ovvero da alienazioni di beni disponibili;
- f) le donazioni, eredità e legati, proventi e altre erogazioni liberali;
- g) ogni altro vantaggio economico.

2. La Regione assegna a tutte le istituzioni scolastiche una dotazione finanziaria essenziale, ordinaria e perequativa, finalizzata ad assicurare il funzionamento didattico ed amministrativo.

3. Le dotazioni ordinarie e perequative sono attribuite senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa.

4. La Regione può attribuire alle istituzioni scolastiche assegnazioni straordinarie finalizzate:

- a) alla realizzazione di progetti di particolare interesse e complessità attivati sulla base di iniziative promosse o riconosciute dalla Regione stessa;
- b) alla copertura di spese di comprovato carattere straordinario o imprevedibile.

5. Le assegnazioni straordinarie rimangono vincolate alla loro destinazione fino alla realizzazione delle iniziative e degli obiettivi per cui sono state previste.

6. La Giunta regionale stabilisce, sentito il Consiglio scolastico regionale, i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria e perequativa delle istituzioni scolastiche, tenendo conto:

- a) per la dotazione ordinaria:
 - 1) della popolazione scolastica;
 - 2) del grado e della tipologia di istruzione;
 - 3) dell'articolazione strutturale territoriale ed organizzativa dell'istituzione scolastica;
 - 4) del numero dei docenti previsto dall'organico funzionale di istituto;
- b) per la dotazione perequativa:
 - 1) delle condizioni demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del territorio.

7. Gli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione relativi alle dotazioni finanziarie di cui al comma 2 costitui-

- a) Les allocations régionales ;
- b) Les allocations des collectivités locales ;
- c) Les aides des autres collectivités et organismes publics ;
- d) Les participations des élèves ;
- e) Les revenus provenant de conventions ou d'aliénations de biens disponibles ;
- f) Les dons, héritages et legs, rentes et autres libéralités ;
- g) Tout autre bénéfice.

2. La Région accorde à tous les établissements scolaires une dotation essentielle, ordinaire et de péréquation, visant à assurer le fonctionnement pédagogique et administratif.

3. Les dotations ordinaires et de péréquation sont obligatoirement utilisées à des fins d'éducation, de formation et d'orientation, ainsi qu'il est prévu par le plan de l'offre de formation.

4. La Région peut accorder aux établissements scolaires des dotations extraordinaires, visant :

- a) La réalisation de projets d'un intérêt et d'une complexité particuliers, conçus sur la base d'initiatives lancées ou parrainées par la Région ;
- b) La couverture des dépenses dont le caractère extraordinaire ou imprévisible est attesté.

5. Les dotations extraordinaires ne peuvent faire l'objet d'autres affectations, du moins jusqu'à la réalisation des initiatives et des objectifs pour lesquels elles ont été prévues.

6. Le Gouvernement régional établit, le Conseil scolaire régional entendu, les critères de définition du montant des dotations ordinaires et de péréquation à accorder aux établissements scolaires, en tenant compte :

- a) Pour la dotation ordinaire :
 - 1) De la population scolaire ;
 - 2) Du degré et du type d'établissement ;
 - 3) De l'organisation et de la répartition sur le territoire des structures de l'établissement scolaire ;
 - 4) Du nombre d'enseignants prévu par l'organigramme fonctionnel de l'établissement ;
- b) Pour la dotation de péréquation :
 - 1) Des conditions démographiques, orographiques, économiques et socio-culturelles de la région.

7. Les crédits du budget pluriannuel de la Région relatifs aux dotations visées à l'alinéa 2 ci-dessus ont une destination

scono spese aventi natura obbligatoria da rivalutare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata.

Art. 14
(Iniziativa organizzate dalla Regione)

1. La Regione può finanziare ed organizzare direttamente iniziative di carattere culturale, educativo e sportivo destinate a più scuole anche di gradi e tipologie diversi.

Art. 15
(Regolamento di contabilità)

1. Con regolamento regionale sono dettate istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità di riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche.

CAPO IV
CURRICOLO NELL'AUTONOMIA

Art. 16
(Definizione dei curricoli)

1. La Giunta regionale approva e rende esecutivi, ai sensi degli articoli 39, 40 e 40bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), gli opportuni adattamenti alle necessità locali delle norme statali vigenti che definiscono per i diversi tipi e indirizzi di studio:

- a) gli obiettivi generali del processo formativo;
- b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni;
- c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli e il relativo monte ore annuale;
- d) l'orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli comprensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota obbligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;
- e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;
- f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
- g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi;
- h) i criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro.

2. Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in modo da integrare la quota obbligatoria, definita ai

obbligatoire et font l'objet d'un rajustement annuel sur la base du taux d'inflation programmée.

Article 14
(Initiatives organisées par la Région)

1. La Région peut financer et organiser directement des initiatives à caractère culturel, éducatif et sportif, destinées à plusieurs écoles, même de degré ou de type différent.

Article 15
(Règlement de comptabilité)

1. Un règlement régional fixe les lignes générales en matière d'allocations, de préparation des budgets, de gestion des ressources y afférentes, de choix des services de trésorerie ou de recouvrement, ainsi que des modalités de contrôle de la gestion des établissements scolaires.

CHAPITRE IV
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES ET AUTONOMIE

Article 16
(Définition des enseignements obligatoires)

1. Le Gouvernement régional approuve et met en œuvre – au sens des articles 39, 40 et 40 bis du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et de l'article 28 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, portant dispositions d'application du statut spécial de la Vallée d'Aoste – les adaptations aux nécessités locales des dispositions nationales qui définissent pour les différents types d'études et filières :

- a) Les objectifs généraux du processus de formation ;
- b) Les objectifs spécifiques d'apprentissage pour les élèves ;
- c) Les disciplines et les activités obligatoires établies au niveau national et le volume horaire annuel y afférent ;
- d) Le volume horaire annuel des matières obligatoires fixées par l'Etat et de celles fixées par l'établissement ;
- e) La marge de flexibilité horaire dont disposent les établissements pour les compensations entre les disciplines et les activités fixées au niveau national ;
- f) Les critères de qualité du service éducatif ;
- g) Les lignes générales quant à l'évaluation des élèves et à la validation des crédits et des carences de formation ;
- h) Les critères généraux d'organisation des parcours de formation, en vue de la mise en œuvre, même à distance, d'actions d'éducation permanente des adultes dans le cadre du système intégré école-formation-travail.

2. Les établissements scolaires indiquent, dans leur plan de l'offre de formation, les enseignements obligatoires de façon à intégrer les disciplines obligatoires, définies aux

sensi del comma 1, con la quota parimenti obbligatoria loro riservata che comprende le discipline e le attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell'integrazione tra la quota obbligatoria del curriculum e quella obbligatoria riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del sistema nazionale di istruzione e sono valorizzati il particolarismo linguistico regionale ed il pluralismo culturale e territoriale interno alla regione, nel rispetto delle diverse finalità dei vari gradi di scuola.

4. Nella determinazione del curriculum le istituzioni scolastiche tengono conto delle diverse esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, delle esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali, dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli studenti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curriculum della singola istituzione scolastica, definito anche attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di accordi tra la Regione e gli enti locali negli ambiti previsti dalla l.r. 54/1998, può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accordi internazionali.

6. L'adozione di nuove scelte curriculari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto della continuità e delle attese in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto dagli studenti e dalle famiglie.

Art. 17

(Ampliamento dell'offerta formativa)

1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta formativa. Gli ampliamenti consistono in ogni iniziativa ulteriore rispetto al curriculum obbligatorio e coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, della popolazione giovanile e degli adulti, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dal contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.

2. I curricoli determinati a norma dell'articolo 16 possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative programmate dalle istituzioni scolastiche. Per la realizzazione di percorsi formativi integrati, tale programmazione avviene sulla base di accordi con la Regione o gli enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o locale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi,

termes du premier alinéa ci-dessus, aux matières obligatoires choisies librement par les établissements. Lors de la détermination de ces matières, les établissements scolaires précisent la marge de flexibilité prévue à la lettre e) du premier alinéa ci-dessus.

3. Lors de l'intégration des enseignements obligatoires définis au niveau national aux enseignements obligatoires choisis par les établissements il y a lieu d'assurer le caractère unitaire du système national d'éducation et de valoriser le particularisme linguistique régional ainsi que la diversité culturelle et territoriale de la région, dans le respect des finalités des différents degrés d'école.

4. Lors de la détermination des enseignements obligatoires, les établissements scolaires tiennent compte, d'une part, de la nécessité de garantir la continuité éducative et la mise en place d'actions d'orientation et, d'autre part, des exigences réelles de formation des élèves ainsi que des attentes manifestées par les familles, les collectivités locales et les acteurs sociaux, culturels et économiques. Les élèves et leurs familles peuvent choisir entre plusieurs options.

5. Sur la base d'actions, de projets ou d'accords internationaux, chaque établissement scolaire a la possibilité de personnaliser ses enseignements obligatoires, définis entre autres par l'intégration de différents systèmes de formation, conformément aux accords, dans les domaines précisés par la LR n° 54/1998, conclus avec la Région et les collectivités locales.

6. Le choix de nouveaux enseignements obligatoires ou la modification des choix déjà opérés doit tenir compte de la continuité éducative et des attentes des élèves et de leurs familles en vue de la conclusion du parcours d'études choisis par ces derniers.

Article 17

(Elargissement de l'offre de formation)

1. Les établissements scolaires – seuls, associés ou en réseau – envisagent la possibilité d'élargir leur offre de formation par des initiatives autres que les enseignements obligatoires, en conformité avec leurs finalités. Lesdites initiatives s'adressent aux élèves, aux jeunes et aux adultes et sont éventuellement liées aux actions émanant des acteurs culturels, sociaux et économiques de la réalité locale.

2. En sus des enseignements obligatoires fixés aux termes de l'article 16 ci-dessus, les établissements scolaires peuvent introduire des disciplines et des activités facultatives. Lesdites disciplines et activités peuvent être choisies sur la base d'accords conclus avec la Région et les collectivités locales, aux fins de la mise en place de parcours de formation intégrés.

3. Les établissements scolaires peuvent passer des conventions ou des accords – ou y adhérer – au niveau national, régional ou local, en vue également de la réalisation de projets spécifiques.

4. Les initiatives au profit des adultes peuvent être réa-

sulla base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai corsi e per la valutazione finale possono essere fatti valere accertate esperienze di autoformazione e crediti formativi maturati anche nel mondo del lavoro, debitamente documentati. Le istituzioni scolastiche valutano tali crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell'ambito delle attività in favore degli adulti possono essere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione destinate ai genitori degli alunni.

Art. 18
(Valutazione del sistema scolastico
e modelli di certificazione)

1. La valutazione del sistema scolastico ha come scopo:

- a) la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del sistema nel suo complesso e nelle sue articolazioni;
- b) l'esame degli effetti delle politiche scolastiche e delle iniziative legislative a favore della scuola;
- c) la verifica dell'idoneità dei curricoli e delle altre iniziative progettuali finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa.

2. Le attività di cui al comma 1 si realizzano nelle forme dell'autovalutazione e della valutazione.

3. Le istituzioni scolastiche esercitano la funzione di autovalutazione rispetto, tra l'altro:

- a) agli esiti complessivi del piano dell'offerta formativa;
- b) al processo di insegnamento-apprendimento per il raggiungimento da parte degli allievi degli obiettivi formativi e delle competenze di cui all'articolo 16, comma 1;
- c) agli standard di qualità del servizio scolastico.

4. Ai fini di cui al comma 3, le istituzioni scolastiche tengono presenti anche gli indicatori generali forniti dalla struttura di cui al comma 5.

5. Le attività di valutazione e di raccordo con gli esiti delle procedure di autovalutazione di cui al comma 3 sono affidate ad una struttura regionale per la valutazione che si avvale di esperti esterni e si coordina con l'organismo operante a livello nazionale per il raggiungimento delle medesime finalità.

6. La valutazione di cui al comma 5 è finalizzata a sostenere le scuole per l'efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso l'attivazione di iniziative regionali di perequazione, promozione, supporto e monitoraggio. A tal fine la Giun-

lisées sur la base d'un projet spécifique, par exemple par des méthodes ou des outils d'autoformation ou des parcours individualisés de formation. Aux fins de l'admission aux cours et de l'évaluation finale, les expériences d'autoformation et les crédits de formation, acquis également dans le monde du travail, peuvent être validés à condition d'être dûment documentés. Les établissements scolaires évaluent lesdits crédits en vue de la personnalisation des parcours de formation, qui peuvent donc subir des modifications.

5. Dans le cadre des activités au profit des adultes, des initiatives spécifiques d'information et de formation peuvent être lancées à l'intention des parents d'élèves.

Article 18
(Evaluation du système scolaire
et formulaires de certification)

1. L'évaluation du système scolaire a pour but :

- a) De vérifier l'efficacité et l'efficience du système dans sa globalité et dans ses différents aspects ;
- b) D'examiner les retombées des politiques scolaires et des initiatives législatives en faveur de l'école ;
- c) De certifier l'efficacité des enseignements obligatoires et des autres initiatives dans le cadre de l'amélioration de l'offre de formation.

2. L'évaluation du système scolaire visée au premier alinéa du présent article se traduit dans l'autoévaluation et de l'évaluation externe.

3. L'autoévaluation des établissements tient compte entre autres :

- a) Des résultats du plan de l'offre de formation ;
- b) De la capacité du processus d'enseignement/apprentissage d'atteindre les objectifs de formation et de fournir les compétences visées au premier alinéa de l'article 16 de la présente loi ;
- c) Des critères de qualité du service scolaire.

4. Aux fins visés au troisième alinéa du présent article, les établissements scolaires prennent en compte également les indicateurs généraux définis par la structure visée au cinquième alinéa ci-dessous.

5. L'évaluation et la comparaison des résultats de celle-ci avec les résultats de l'autoévaluation visée au troisième alinéa ci-dessus sont confiées à une structure régionale, qui s'adjoint le concours d'experts extérieurs et est en liaison avec l'organisme national chargé de la réalisation de ces mêmes finalités.

6. L'évaluation mentionnée au cinquième alinéa ci-dessus a pour but d'aider les établissements à atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés et ce, par la répartition des ressources en fonction des exigences des établissements ainsi que par

ta regionale fissa la scadenza per rilevazioni periodiche e definisce le priorità strategiche di cui la struttura regionale deve tenere conto nella programmazione della propria attività.

7. I nuovi modelli per le certificazioni, le quali indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate, sono adattati ai sensi delle disposizioni regionali vigenti in materia di rilascio dei diplomi e delle pagelle e delle certificazioni scolastiche.

Art. 19

(Iniziative finalizzate all'innovazione)

1. L'Assessore competente in materia di istruzione, anche su proposta del Consiglio scolastico regionale, di una o più istituzioni scolastiche, dell'istituto regionale di ricerca educativa o degli enti locali, promuove progetti di innovazione in ambito regionale. Tali progetti sono volti a esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e orientamento.

2. L'Assessore riconosce ed autorizza altresì progetti di innovazione delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti degli studi definiti ai sensi dell'articolo 16, sentito il Consiglio scolastico regionale.

3. Quando i progetti di innovazione riguardino esclusivamente l'insegnamento della lingua francese o innovino ordinamenti o strutture stabiliti dalla Regione nell'esercizio della propria competenza legislativa di integrazione e di attuazione in materia di istruzione materna, elementare e media, provvede l'Assessore con proprio decreto.

4. Quando si tratta di progetti di innovazione diversi da quelli di cui al comma 3, l'Assessore provvede previa intesa con il Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 33 della l. 196/1978. Ai fini del raggiungimento dell'intesa, i progetti, ove la Giunta regionale li ritenga ammissibili a finanziamento, sono trasmessi al Ministero corredati da eventuali osservazioni dell'amministrazione scolastica regionale.

5. I progetti devono avere una durata predefinita e devono indicare con chiarezza gli obiettivi e le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarli.

6. I progetti attuati devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti degli studi, con le procedure di cui all'articolo 16.

7. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2, secondo criteri di corrispondenza fissati nell'ambito dell'intesa con il Ministero dell'istruzione.

des actions de promotion, de soutien et de suivi. Le Gouvernement régional fixe les délais des vérifications périodiques et les priorités que la structure susmentionnée doit respecter lors de la programmation de son activité.

7. Les nouveaux formulaires de certification – qui portent sur les connaissances, les compétences, les capacités acquises et les crédits de formation, y compris ceux relatifs aux disciplines et aux activités inscrites dans le cadre de l'élargissement de l'offre de formation ou choisies librement par les élèves et dûment validées – sont conformes aux dispositions régionales en vigueur en matière de délivrance de diplômes, de bulletins et de certificats scolaires.

Article 19

(Initiatives innovantes)

1. L'assesseur compétent en matière d'éducation lance des projets novateurs au niveau régional et ce, sur proposition du Conseil scolaire régional, d'un ou de plusieurs établissements scolaires, de l'institut régional de recherche éducative ou des collectivités locales. Ces projets ont pour vocation d'étudier les innovations possibles concernant l'organisation des études, leur articulation et durée, l'intégration des différents systèmes de formation, ainsi que les processus de continuité et d'orientation.

2. L'assesseur autorise, après consultation du Conseil scolaire régional, les projets d'innovation élaborés par chaque établissement scolaire et ayant trait à l'organisation des études au sens de l'article 16 de la présente loi.

3. L'assesseur autorise par arrêté les projets d'innovation ne concernant que l'enseignement de la langue française ou portant sur la réforme de l'ordre juridique des établissements scolaires ou des structures sanctionnés par la Région dans l'exercice de sa compétence législative en matière d'instruction maternelle, élémentaire et moyenne.

4. L'assesseur autorise les projets novateurs autres que ceux définis à l'alinéa 3 ci-dessus, après accord avec le Ministère de l'éducation, aux termes de l'article 33 de la loi n° 196/1978. Aux fins de cet accord, les projets que le Gouvernement régional estime éligibles sont transmis au Ministère assortis des éventuelles observations de l'administration scolaire régionale.

5. Les projets doivent avoir une durée préétablie et mentionner clairement les objectifs et les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation.

6. Les projets réalisés doivent faire l'objet d'une évaluation. Sur la base des résultats de ladite évaluation de nouveaux enseignements peuvent voir le jour, ainsi qu'une nouvelle organisation des études, conformément aux procédures visées à l'article 16 de la présente loi.

7. Les formations suivies par les élèves dans le cadre des initiatives visées aux alinéas premier et deuxième ci-dessus sont validées selon les critères d'équivalence établis dans l'accord conclu avec le Ministère de l'éducation.

CAPO V
SUPPORTO ALL'AUTONOMIA
E ALL'INNOVAZIONE

Art. 20
(Funzioni di supporto)

1. Le funzioni di supporto all'attuazione dell'autonomia scolastica e alla realizzazione di progetti di innovazione metodologico-didattica e degli ordinamenti degli studi sono esercitate, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'ufficio ispettivo tecnico e dagli altri uffici dell'Assessorato competente in materia di istruzione, nonché dagli enti regionali che perseguono le medesime finalità istituzionali, in raccordo con le agenzie formative del territorio e con gli analoghi organismi operanti a livello nazionale.

Art. 21
(Utilizzazione di personale scolastico
docente e dirigente)

1. Per lo svolgimento dei compiti affidati all'ufficio ispettivo tecnico, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 20, l'Assessorato competente in materia di istruzione può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a venti unità. Le utilizzazioni di cui al presente comma comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. All'atto della restituzione al ruolo, il personale interessato ha priorità di scelta tra le sedi disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore a tre anni scolastici, il personale è assegnato alla sede nella quale era titolare al momento del collocamento fuori ruolo.

2. Nei limiti del contingente di cui al comma 1, l'Assessore competente in materia di istruzione può altresì utilizzare, mediante parziale esonero dagli obblighi di insegnamento, personale docente che ha superato il periodo di prova per lo svolgimento di attività di durata temporanea afferenti i compiti di cui al comma 1.

3. Il contingente di cui al comma 1 è dedotto dal numero complessivo di utilizzazioni stabilito all'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 (Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 80.

CAPO VI
DIRIGENZA SCOLASTICA

Art. 22
(Qualifica e competenze del dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica, ne ha la legale rappresentanza, è

CHAPITRE V
MESURES EN FAVEUR DE L'AUTONOMIE ET DE
L'INNOVATION

Article 20
(Actions de soutien)

1. Les fonctions relatives aux actions de soutien à l'application des principes de l'autonomie scolaire et à la réalisation de projets d'innovation méthodologique et pédagogique et organisationnelle du système scolaire sont exercées – selon leurs compétences respectives – par le bureau d'inspection technique et les autres bureaux de l'Assessorat compétent en matière d'éducation, ainsi que par les organismes régionaux qui poursuivent les mêmes finalités institutionnelles, en liaison avec les agences locales de formation et avec d'autres organismes analogues au niveau national.

Article 21
(Recours au personnel enseignant
et de direction)

1. En vue de l'exercice des fonctions confiées au bureau d'inspection technique, au sens de l'article 20 de la présente loi, l'Assessorat compétent en matière d'éducation peut s'adjoindre le concours d'un maximum de 20 enseignants et directeurs d'établissement qui aient accompli leur période d'essai et justifient des conditions culturelles, scientifiques et professionnelles requises. Le recours aux personnels visés au présent alinéa comporte une mise hors cadres des intéressés. Lors de la réintégration dans leur corps d'origine, lesdits personnels peuvent choisir parmi les postes disponibles. Au cas où la durée de leur mise hors cadre n'excéderait pas trois années scolaires, lesdits personnels sont assignés au poste qu'ils occupaient auparavant.

2. Dans la limite du nombre des personnels visé au premier alinéa ci-dessus, l'assesseur compétent en matière d'éducation peut recourir, au moyen d'une exonération temporaire de leurs fonctions, à des enseignants ayant accompli leur période d'essai, en vue des activités temporaires afférentes aux missions visées au premier alinéa ci-dessus.

3. Le nombre de personnels visé au premier alinéa ci-dessus est fixé conformément au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi régionale n° 57/1983 (Dispositions pour la création d'écoles et d'établissements scolaires régionaux, la formation des classes, l'organigramme du personnel d'inspection, de direction et du personnel enseignant, le recrutement du personnel enseignant titulaire ou non, la titularisation à titre exceptionnel des enseignants précaires et l'utilisation des locaux et des équipements scolaires), tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi régionale n° 80/1993.

CHAPITRE VI
DIRECTEURS D'ÉTABLISSEMENT

Article 22
(Profil et compétences du directeur d'établissement)

1. Le directeur d'établissement assure la gestion unitaire de l'établissement scolaire, est le représentant légal de ce der-

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strutturali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali di competenza.

2. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 1 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

3. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Relativamente al personale non docente, al dirigente scolastico sono attribuite le funzioni e le responsabilità dirigenziali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), da ultimo modificata dalla legge regionale 22 marzo 2000, n. 9.

4. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

5. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio dell'istituzione scolastica motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

6. I dirigenti scolastici rispondono in ordine ai risultati che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

7. Contestualmente all'acquisizione della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche, ai capi d'istituto che abbiano assolto l'obbligo di formazione previsto dalle vigenti disposizioni, è conferita la qualifica dirigenziale ai sensi della normativa vigente per il corrispondente personale dello Stato. I capi d'istituto sono inquadrati nei ruoli regionali dei dirigenti scolastici.

nier et est responsable à la fois de la gestion des ressources financières et matérielles, ainsi que des résultats du service éducatif. Sans préjudice des compétences des organes collégiaux des établissements, le directeur d'établissement dispose du pouvoir de diriger, de coordonner et de valoriser les ressources humaines, d'une manière autonome. Il organise notamment l'activité scolaire suivant les critères d'efficacité et d'efficace et il entretient les relations avec les organisations syndicales catégorielles.

2. Dans l'exercice des compétences visées au premier alinéa ci-dessus, le directeur d'établissement encourage les actions visant à assurer la qualité des processus de formation, la collaboration des organismes culturels, professionnels, sociaux et économiques œuvrant sur le territoire, la liberté d'enseignement – en tant que liberté de recherche et d'innovation méthodologique et pédagogique – la liberté des familles dans leurs choix éducatifs et le droit à l'éducation des élèves.

3. Dans le cadre des fonctions confiées aux établissements scolaires, il revient au directeur d'établissement d'adopter les actes relatifs à la gestion des ressources. Pour ce qui est du personnel non enseignant, le directeur d'établissement est chargé des missions et des responsabilités visées à la loi régionale n° 45/1995 – portant réforme de l'organisation de l'Administration régionale de la Vallée d'Aoste et révision de la réglementation du personnel – modifiée, *in fine*, par la loi régionale n° 9 du 22 mars 2000.

4. Dans l'exercice de ses fonctions d'organisation et d'administration, le directeur d'établissement peut confier des missions spécifiques à des enseignants de son choix. Il est par ailleurs secondé par le responsable administratif qui, d'une manière autonome, supervise le travail des services administratifs et des services généraux des établissements scolaires et coordonne le personnel y afférent, dans le cadre des directives imparties et des objectifs établis.

5. Le directeur d'établissement présente périodiquement au conseil d'établissement un rapport motivé sur la direction et la coordination de l'activité de formation, d'organisation et d'administration, afin d'assurer l'information la plus large possible et un lien efficace entre les organes des établissements scolaires.

6. Le directeur d'établissement est responsable des résultats atteints, qui sont appréciés, compte tenu de la spécificité des fonctions exercées et des vérifications réalisées, par une cellule d'évaluation créée au sein de l'administration scolaire régionale, présidée par un directeur d'établissement et composée d'experts éventuellement choisis à l'extérieur l'administration.

7. Lors de l'attribution de la personnalité juridique et de l'autonomie aux établissements scolaires, les fonctions de dirigeant régional sont confiées, aux termes des dispositions en vigueur pour le même profil professionnel de la fonction publique de l'Etat, aux chefs d'établissement ayant accompli l'obligation de formation au sens de la loi. Les chefs d'établissement intègrent le corps des directeurs d'établissement.

Art. 23
(Competenze in materia di sicurezza)

1. Ai fini ed agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti scolastici sono individuati quali datori di lavoro delle istituzioni scolastiche ed educative.

2. Le istituzioni scolastiche possono assolvere gli obblighi in materia di sicurezza anche tramite la stipula di convenzioni tra loro e con l'Amministrazione regionale.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i dirigenti scolastici sottoscrivono protocolli d'intesa con i proprietari degli edifici a loro assegnati, al fine di definire le rispettive competenze e modalità di attuazione degli interventi relativi alle strutture ed agli impianti, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

4. Alle istituzioni scolastiche sono assegnati i fondi per l'adempimento degli obblighi che le norme in materia di sicurezza pongono in capo ai dirigenti scolastici quali datori di lavoro.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di assolvimento degli obblighi del datore di lavoro previsti all'articolo 4, comma 4, del d.lgs. 626/1994, come sostituito dall'articolo 3 del d.lgs. 242/1996, fino alla definizione di tali modalità ai sensi del comma 2.

Art. 24
(Reclutamento dei dirigenti scolastici.
Coordinamento)

1. Il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione avviene secondo le modalità e le procedure vigenti per i corrispondenti ruoli statali, ferme restando, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regionali integrative in materia di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria.

2. Ogni volta che in leggi o regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge è fatto riferimento al «direttore didattico», «preside», «capo di istituto», «rettore», «vicerettore» il riferimento deve intendersi effettuato al «dirigente scolastico».

TITOLO II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ISTRUZIONE

CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE
E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Article 23
(Attributions en matière de sécurité)

1. Aux fins de l'application des dispositions en matière de sécurité sur les lieux de travail, les directeurs d'établissement sont considérés comme employeurs dans les établissements scolaires et éducatifs.

2. Les établissements scolaires peuvent s'acquitter des obligations en matière de sécurité par des conventions entre eux ou avec l'Administration régionale.

3. Dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, les directeurs d'établissement signent des protocoles d'entente avec les propriétaires des établissements qui leur sont confiés, afin de définir les compétences respectives ainsi que les modalités de réalisation des travaux relatifs aux structures et aux équipements, dans le respect des dispositions du douzième alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 626 du 19 septembre 1994 – portant application des directives n°s 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE et 90/976/CEE, concernant l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs sur les lieux de travail –, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret législatif n° 242 du 19 mars 1996.

4. Les établissements scolaires reçoivent les ressources nécessaires à l'accomplissement des formalités que les dispositions en matière de sécurité confient aux directeurs d'établissement en tant qu'employeurs.

5. Conformément au deuxième alinéa ci-dessus, le Gouvernement régional établit les modalités d'accomplissement des obligations de l'employeur prévues au quatrième alinéa de l'article 4 du décret législatif n° 626/1994, tel qu'il a été remplacé par l'article 3 du décret législatif n° 242/1996.

Article 24
(Recrutement des directeurs d'établissement.
Coordination)

1. Les directeurs des établissements scolaires et éducatifs de la Région sont recrutés suivant les modalités et les procédures en vigueur pour les emplois correspondants relevant de l'Etat, sans préjudice des dispositions régionales en vigueur en matière de concours pour l'accès aux emplois de direction de l'école maternelle, élémentaire ou secondaire.

2. Chaque fois que dans les lois ou règlements régionaux précédant l'entrée en vigueur de la présente loi il est question de «directeur didactique», «proviseur», «chef d'établissement», «recteur» et «vice-recteur», on entend «directeur d'établissement».

TITRE II
FONCTIONS ADMINISTRATIVES
ET GESTION DU SERVICE ÉDUCATIF

CHAPITRE I^{ER}
ATTRIBUTION, RÉPARTITION
ET COORDINATION DES FONCTIONS

Art. 25

(Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche)

1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione scolastica regionale relativa alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 26 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione scolastica regionale. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dalla presente legge.

2. In particolare, le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti regionali, nazionali ed internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. Le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 249/1998.

3. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi amministrativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per garantire all'utenza un efficace servizio. Assicurano comunque modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più sedi. Le istituzioni scolastiche possono concorrere, altresì, anche con iniziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento culturale e professionale del relativo personale per corrispondere alle esigenze derivanti dalla presente legge.

4. Le dotazioni organiche ed i profili professionali del personale non docente sono ridefiniti al fine di adeguarli alle esigenze delle scuole autonome.

5. Sono abolite tutte le autorizzazioni concernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26.

6. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione all'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo.

Art. 26

(Competenze escluse)

1. Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche

Article 25

(Attribution des fonctions aux établissements scolaires)

1. A compter du 1er septembre 2000, les établissements scolaires sont chargés des fonctions – actuellement du ressort de l'administration scolaire régionale – en matière de parcours des élèves, de rapports avec ces derniers, d'administration et de gestion du patrimoine et des ressources, ainsi que de statut et de traitement du personnel, à condition qu'elles ne soient pas réservées à l'administration scolaire régionale au sens de l'article 26 de la présente loi ou des autres dispositions spécifiques et sans préjudice des fonctions déjà confiées aux établissements scolaires et qui n'ont pas été mentionnées par la présente loi.

2. Les établissements scolaires pourvoient notamment à toutes les formalités relatives au parcours des élèves et réglementent, dans le respect de la législation en vigueur, les inscriptions, l'assiduité, les certificats, la documentation, l'évaluation, la reconnaissance des études accomplies en Italie et à l'étranger aux fins de la poursuite desdites études, la validation des crédits et des carences de formation, la participation à des projets régionaux, nationaux et internationaux, ainsi que les échanges éducatifs au niveau international. Les établissements scolaires adoptent la charte des élèves, aux termes de l'article 4 du décret du président de la République n° 249/1998.

3. Les établissements scolaires réorganisent les services administratifs et comptables en tenant compte du nouvel ordre juridique des écoles et de la complexité des tâches qui leur sont confiées, pour garantir aux usagers un service efficace. Ils fixent des modalités d'organisation particulières pour les écoles comprenant plusieurs établissements. En vue de s'adapter aux exigences qui découlent de la présente loi, les établissements peuvent concourir à la formation spécifique et au recyclage culturel et professionnel de leur personnel, par des initiatives autonomes.

4. Les effectifs et les profils professionnels du personnel non enseignant sont adaptés aux exigences des établissements autonomes.

5. Toutes les autorisations concernant les fonctions accordées aux établissements scolaires, excepté les autorisations visées à l'article 26 de la présente loi, sont abrogées.

6. Les actes adoptés par les établissements scolaires, excepté la réglementation du personnel et des élèves, entrent en application quinze jours après la date de leur publication au tableau d'affichage de l'établissement. Avant cette date, tous ceux qui le souhaitent peuvent former recours devant l'organe ayant adopté cet acte, lequel doit se prononcer dans un délai de trente jours. Ledit acte devient applicable après décision sur le recours déposé et, en tout état de cause, au plus tard à l'expiration du délai susmentionné.

Article 26

(Compétences n'étant pas du ressort des établissements scolaires)

1. Les fonctions relatives aux personnels, énumérées ci-

che le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:

- a) formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
- b) reclutamento del personale docente ed educativo;
- c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
- d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente regionale, comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
- e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 25, comma 2.

2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente ed educativo.

Art. 27
(*Coordinamento delle competenze*)

1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui agli articoli 22 e 23, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento.

4. Il responsabile amministrativo assicura il funzionamento dei servizi di segreteria nel quadro dell'unità di conduzione affidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera d), purché riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
FINALI E TRANSITORIE

CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

après – dont l'exercice est lié à un domaine plus vaste que le ressort de chaque établissement ou bien exige des garanties spécifiques quant à la défense de la liberté d'enseignement – n'entrent pas dans les compétences des établissements scolaires :

- a) Formation des classements permanents concernant des domaines plus vastes que le ressort des établissements scolaires ;
- b) Recrutement de personnel enseignant et éducatif ;
- c) Affectation à des fonctions à exercer en dehors des établissements scolaires et recours à des personnels supplémentaires par rapport à l'organigramme fonctionnel ;
- d) Autorisation pour les recours aux personnels régionaux, même en cas d'exonérations ; mises à disposition ou mises hors cadres ;
- e) Reconnaissance des titres d'études délivrés à l'étranger, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la présente loi.

2. Les dispositions en vigueur en matière de mesures disciplinaires à l'égard du personnel enseignant et éducatif demeurent inchangées.

Article 27
(*Coordination des compétences*)

1. Les organes collégiaux de l'établissement assurent l'efficacité de l'autonomie des établissements scolaires aux termes des dispositions qui en définissent les compétences et la composition.

2. Le directeur d'établissement exerce les fonctions précisées aux articles 22 et 23 de la présente loi, dans le respect des compétences des organes collégiaux.

3. Les enseignants sont chargés de la conception et de la mise en œuvre du processus d'enseignement et d'apprentissage et en sont responsables.

4. Le responsable administratif se charge du secrétariat, dans le cadre de la gestion unitaire confiée au directeur d'établissement.

5. Le personnel de l'établissement, les parents et les élèves participent au processus de concrétisation et de développement de l'autonomie chacun en ce qui le concerne.

6. Les services accomplis par le personnel de l'établissement, au titre de la lettre d) du premier alinéa de l'article 26 ci-dessus, est considéré comme service éducatif, à condition qu'il ait trait à des tâches liées à l'école.

TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES,
FINALES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE 1^{ER}
DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Art. 28
(Norma finanziaria)

1. L'onere previsto dalla presente legge quantificato in lire 2.281.000.000 (euro 1.178.038) per l'anno 2000, in lire 5.472.000.000 (euro 2.826.052) per l'anno 2001 ed euro 2.833.675 a decorrere dall'anno 2002, grava:

- per l'anno 2000 per lire 976.196.000 sul capitolo 55130 (euro 504.163), per lire 167.516.000 (euro 86.514) sul capitolo 55135, per lire 154.351.600 (euro 79.716) sul capitolo 57200 e per lire 32.936.400 (euro 17.010) sul capitolo 64335, per lire 500.000.000 (euro 258.228) sul capitolo 55140 di nuova istituzione «trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative», per lire 80.000.000 (euro 41.317) sul capitolo 55145 di nuova istituzione «trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della Regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste», per lire 60.000.000 (euro 30.987) sul capitolo 55150 di nuova istituzione «realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali» e per lire 310.000.000 (euro 160.102) sul capitolo 56330 di nuova istituzione «trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni d'investimento»;
- per l'anno 2001 per lire 4.922.000.000 (euro 2.542.001) sul nuovo capitolo 55140, per lire 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55145, per lire 250.000.000 (euro 129.114) sul nuovo capitolo 55150 e per lire 50.000.000 (euro 25.823) sul nuovo capitolo 56330;
- a decorrere dall'anno 2002 per euro 2.549.596 sul nuovo capitolo 55140, per euro 129.114 sul nuovo capitolo 55145, per euro 129.369 sul nuovo capitolo 55150 e per euro 25.596 sul nuovo capitolo 56330.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per l'anno 2000:

- quanto a lire 1.781.000.000 (euro 919.810) mediante utilizzo delle risorse iscritte ai capitoli 55130 per lire 998.000.000 (euro 515.424) di cui rispettivamente già trasferite lire 976.196.000 (euro 504.163), al capitolo 55135 per lire 350.000.000 (euro 180.760) di cui rispettivamente già trasferite lire 167.516.000 (euro 86.514), al capitolo 57200 per lire 283.000.000 (euro 146.157) di cui rispettivamente già trasferite lire 154.351.600 (euro 79.716) al capitolo 55210 per lire 110.000.000 (euro 56.810), al capitolo 55980 per lire 5.000.000 (euro 2.582) e al capitolo 64335 per lire 35.000.000 (euro 18.076) di cui rispettivamente già trasferite lire 32.936.400 (euro 17.010);
- quanto a lire 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio della Regione per l'anno 2000 a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;

Article 28
(Disposition financière)

1. La dépense prévue par la présente loi, qui s'élève à 2 281 000 000 liras (1 178 038 euros) au titre de l'an 2000, à 5 472 000 000 liras (2 826 052 euros) au titre de 2001 et à 2 833 675 euros à compter de 2002, grève :

- au titre de l'année 2000, quant à 976 196 000 liras (504 163 euros) le chapitre 55130, quant à 167 516 000 liras (86 514 euros) le chapitre 55135, quant à 154 351 000 liras (79 716 euros) le chapitre 57200 et quant à 32 936 400 liras (17 010 euros) le chapitre 64335, quant à 500 000 000 liras (258 228 euros) le nouveau chapitre 55140 (Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations ordinaires et de péréquation), quant à 80 000 000 liras (41 317 euros) le nouveau chapitre 55145 (Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations extraordinaires pour la réalisation de projets à l'initiative de la Région et pour la couverture des dépenses extraordinaires ou imprévues), quant à 60 000 000 liras (30 987 euros) le nouveau chapitre 55150 (Réalisation d'initiatives culturelles, pédagogiques et sportives destinées aux établissements scolaires régionaux) et quant à 310 000 000 liras (160 102 euros) le nouveau chapitre 56330 (Transfert aux établissements scolaires régionaux de fonds destinés à l'achat de biens d'investissement) ;
- au titre de 2001 quant à 4 922 000 000 liras (2 542 001 euros) le nouveau chapitre 55140, quant à 250 000 000 liras (129 114 euros) le nouveau chapitre 55145, quant à 250 000 000 liras (129 114 euros) le nouveau chapitre 55150 et quant à 50 000 000 liras (25 823 euros) le nouveau chapitre 56330 ;
- à compter de 2002, quant à 2 549 596 euros le nouveau chapitre 55140, quant à 129 114 euros le nouveau chapitre 55145, quant à 129 369 euros le nouveau chapitre 55150 et quant à 25 596 euros le nouveau chapitre 56330.

2. Ladite dépense est couverte comme suit :

a) au titre de l'année 2000 :

- quant à 1 781 000 000 liras (919 810 euros) par le recours aux ressources inscrites aux chapitres suivants : 55130, quant à 998 000 000 liras (515 424 euros), dont 976 196 000 liras (504 163 euros) ont déjà été transférées ; 55135, quant à 350 000 000 liras (180 760 euros), dont 167 516 000 liras (86 514 euros) ont déjà été transférées ; 57200, quant à 283 000 000 liras (146 157 euros), dont 154 351 600 liras (79 716 euros) ont déjà été transférées ; 55210, quant à 110 000 000 liras (56 810 euros) ; 55980, quant à 5 000 000 liras (2 582 euros) ; 64335, quant à 35 000 000 liras (18 076 euros), dont 32 936 400 liras (17 010 euros) ont déjà été transférées ;
- quant à 500 000 000 liras (258 228 euros) par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 du budget 2000 de la Région, à valoir sur la provision spécialement prévue à cet effet au point E.1 de l'annexe 1 dudit budget ;

b) per l'anno 2001:

- quanto a lire 4.972.000.000 (euro 2.567.824) mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per lire 2.920.000.000 (euro 1.508.054), al capitolo 55135 per lire 1.131.000.000 (euro 584.113), al capitolo 57200 per lire 720.000.000 (euro 371.849), al capitolo 55210 per lire 100.000.000 (euro 51.646) e al capitolo 64335 per lire 101.000.000 (euro 52.162);
- quanto a lire 500.000.000 (euro 258.228) mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 dell'anno 2001 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo;

c) per l'anno 2002:

- quanto ad euro 2.575.675 mediante utilizzo delle risorse iscritte al capitolo 55130 per euro 1.497.700, al capitolo 55135 per euro 571.700, al capitolo 57200 per euro 347.100, al capitolo 55210 per euro 46.500, al capitolo 64335 per euro 50.700 e mediante riduzione sul capitolo 20420 per euro 20.658, sul capitolo 21820 per euro 15.494 e sul capitolo 55510 per euro 25.823;
- quanto ad euro 258.000 per l'anno 2002, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 dell'anno 2002 del bilancio pluriennale 2000/2002 della Regione a valere sullo specifico accantonamento previsto al punto E.1 dell'allegato 1) al bilancio medesimo.

Art. 29
(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2000 e pluriennale 2000/2002 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

capitolo 55130 – Oneri per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole e degli organi collegiali

anno 2000	competenza	lire	21.804.000
anno 2001	competenza	lire	2.920.000.000
anno 2002	competenza	euro	1.497.700

capitolo 55135 – Oneri per iniziative assunte dalle scuole di ogni ordine e grado della regione collegate a progetti specifici

anno 2000	competenza	lire	182.484.000
anno 2001	competenza	lire	1.131.000.000
anno 2002	competenza	euro	571.700

capitolo 57200 – Spese per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche destinate alle istituzioni scolastiche

anno 2000	competenza	lire	128.648.400
	cassa	lire	100.000.000

b) au titre de 2001

- quant à 4 972 000 000 lires (2 567 824 euros) par le recours aux ressources inscrites aux chapitres suivants: 55130, quant à 2 920 000 000 lires (1 508 054 euros); 55135, quant à 1 131 000 000 lires (584 113 euros); 57200, quant à 720 000 000 lires (371 849 euros); 55210, quant à 100 000 000 lires (51 646 euros); 64335, quant à 101 000 000 lires (52 162 euros);
- quant à 500 000 000 lires (258 228 euros) par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 de l'année 2001 du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région, à valoir sur la provision spécialement prévue à cet effet au point E.1 de l'annexe 1 dudit budget;

c) au titre de 2002

- quant à 2 575 675 euros par le recours aux ressources inscrites aux chapitres suivants : 55130, quant à 1 497 700 euros ; 55135, quant à 571 700 euros ; 57200, quant à 347 100 euros ; 55210, quant à 46 500 euros ; 64335, quant à 50 700 euros et par réduction des crédits inscrits au chapitre 20420 quant à 20 658 euros, au chapitre 21820 quant à 15 494 euros et au chapitre 55510 quant à 25 823 euros ;
- quant à 258 000 euros par la réduction des crédits inscrits au chapitre 69000 de l'année 2002 du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région, à valoir sur une provision spécialement prévue à cet effet au point E.1 de l'annexe 1 dudit budget.

Article 29
(Modifications du budget)

1. Les modifications suivantes sont apportées à la partie dépenses du budget prévisionnel 2000 et du budget pluriannuel 2000/2002 de la Région :

a) Diminution :

chapitre 55130 – Dépenses pour le fonctionnement administratif et pédagogique des écoles et des organes collégiaux

année 2000	exercice budgétaire	21 804 000 lires
année 2001	exercice budgétaire	2 920 000 000 lires
année 2002	exercice budgétaire	1 497 700 euros

chapitre 55135 – Dépenses pour des initiatives prises par les écoles régionales de tous ordres et degrés dans le cadre de projets spécifiques

année 2000	exercice budgétaire	182 484 000 lires
année 2001	exercice budgétaire	1 131 000 000 lires
année 2002	exercice budgétaire	571 700 euros

chapitre 57200 – Dépenses pour des manifestations et des initiatives culturelles et scientifiques destinées aux établissements scolaires

année 2000	exercice budgétaire	128 648 400 lires
	fonds de caisse	100 000 000 lires

anno 2001	competenza	lire	720.000.000	année 2001	exercice budgétaire	720 000 000	lires
anno 2002	competenza	euro	347.100	année 2002	exercice budgétaire	347 100	euros
capitolo 55210 – Spese per la specializzazione e la sperimentazione didattica				chapitre 55210 – Dépenses pour la spécialisation et l'expérimentation en matière d'enseignement			
anno 2000	competenza	lire	110.000.000	année 2000	exercice budgétaire	110 000 000	lires
	cassa	lire	90.000.000		fonds de caisse	90 000 000	lires
anno 2001	competenza	lire	100.000.000	année 2001	exercice budgétaire	100 000 000	lires
anno 2002	competenza	euro	46.500	année 2002	exercice budgétaire	46 500	euros
capitolo 55980 – Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di istruzione e professionali				chapitre 55980 – Dépenses pour l'organisation et le déroulement de cours de formation professionnelle			
anno 2000	competenza	lire	5.000.000	année 2000	exercice budgétaire	5 000 000	lires
	cassa	lire	4.000.000		fonds de caisse	4 000 000	lires
capitolo 64335 – Spese per l'organizzazione di attività e manifestazioni sportive scolastiche, regionali, interregionali e nazionali				chapitre 64335 – Dépenses pour l'organisation, dans le cadre des établissements scolaires, d'activités et de manifestations sportives à l'échelon régional, interrégional et national			
anno 2000	competenza	lire	2.063.600	année 2000	exercice budgétaire	2 063 600	lires
anno 2001	competenza	lire	101.000.000	année 2001	exercice budgétaire	101 000 000	lires
anno 2002	competenza	euro	50.700	année 2002	exercice budgétaire	50 700	euros
capitolo 69000 – Fondo globale per il finanziamento di spese correnti				chapitre 69000 – Fonds global pour le financement des dépenses ordinaires			
anno 2000	competenza	lire	500.000.000	année 2000	exercice budgétaire	500 000 000	lires
anno 2001	competenza	lire	500.000.000	année 2001	exercice budgétaire	500 000 000	lires
anno 2002	competenza	euro	258.000	année 2002	exercice budgétaire	258 000	euros
capitolo 69440 – Fondo di riserva di cassa				chapitre 69440 – Fonds de réserve de caisse			
anno 2000	cassa	lire	756.000.000	année 2000	fonds de caisse	756 000 000	lires
capitolo 20420 – Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni				chapitre 20420 – Dépenses destinées au fonctionnement des comités et des commissions			
anno 2002	competenza	euro	20.658	année 2002	exercice budgétaire	20 658	euros
capitolo 21820 – Spese per incarichi di consulenze				chapitre 21820 – Dépenses relatives à des fonctions de conseil			
anno 2002	competenza	euro	15.494	année 2002	exercice budgétaire	15 494	euros
capitolo 55510 – Spese per l'attuazione del diritto allo studio				chapitre 55510 – Dépenses pour la concrétisation du droit à l'éducation			
anno 2002	competenza	euro	25.823	année 2002	exercice budgétaire	25 823	euros
b) in aumento: programma regionale: 2.2.4.01 codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04				b) Augmentation : programme régional : 2.2.4.01 codification : 1.1.1.6.2.2.06.04			
capitolo 55140 (di nuova istituzione) – Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali delle dotazioni ordinarie e perequative				chapitre 55140 (nouveau chapitre) – Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations ordinaires et de péréquation			
anno 2000	competenza	lire	500.000.000	année 2000	exercice budgétaire	500 000 000	lires
	cassa	lire	500.000.000		fonds de caisse	500 000 000	lires
anno 2001	competenza	lire	4.922.000.000	année 2001	exercice budgétaire	4 922 000 000	lires
anno 2002	competenza	euro	2.549.596	année 2002	exercice budgétaire	2 549 596	euros

codificazione: 1.1.1.6.2.2.06.04
capitolo 55145 (di nuova istituzione) – Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di dotazioni straordinarie per la realizzazione di progetti di iniziativa della regione e per la copertura di spese straordinarie o impreviste

anno 2000	competenza	lire	80.000.000
	cassa	lire	80.000.000
anno 2001	competenza	lire	250.000.000
anno 2002	competenza	euro	129.114

codificazione: 1.1.1.4.1.2.06.04
capitolo 55150 (di nuova istituzione) – Realizzazione di iniziative culturali, didattiche e sportive destinate alle istituzioni scolastiche regionali

anno 2000	competenza	lire	60.000.000
	cassa	lire	60.000.000
anno 2001	competenza	lire	250.000.000
anno 2002	competenza	euro	129.369

programma regionale: 2.2.4.03
codificazione: 1.1.2.4.2.3.06.04
capitolo 56330 (di nuova istituzione) – Trasferimenti alle istituzioni scolastiche regionali di fondi destinati all'acquisto di beni di investimento

anno 2000	competenza	lire	310.000.000
	cassa	lire	310.000.000
anno 2001	competenza	lire	50.000.000
anno 2002	competenza	euro	25.596

2. Limitatamente all'anno 2000, la Giunta regionale è autorizzata a ridefinire con proprio provvedimento, nei limiti della spesa complessiva, lo stanziamento dei capitoli di spesa di cui al presente articolo secondo le necessità, in relazione ai tempi di applicazione della presente legge.

CAPO II DISCIPLINA FINALE E TRANSITORIA

Art. 30 (Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
 - a) 5 gennaio 1990, n. 6, a far data dal 1° settembre 2000;
 - b) 5 settembre 1991, n. 49.
2. Sono inoltre abrogate, a far data dal 1° settembre 2000, le seguenti disposizioni:
 - a) gli articoli 1, 3, 5 e 9 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22;
 - b) l'articolo 2, l'articolo 14, commi primo, limitatamente alle parole «, che dovrà essere presentato alla sovrintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente», terzo, quarto, quinto e settimo, l'articolo 15, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47;

codification : 1.1.1.6.2.2.06.04
chapitre 55145 (nouveau chapitre) – Transfert aux établissements scolaires régionaux des dotations extraordinaires pour la réalisation de projets à l'initiative de la Région et pour la couverture des dépenses extraordinaires ou imprévues

année 2000	exercice budgétaire	80 000 000 lires
	fonds de caisse	80 000 000 lires
année 2001	exercice budgétaire	250 000 000 lires
année 2002	exercice budgétaire	129 114 euros

codification : 1.1.1.4.1.2.06.04
chapitre 55150 (nouveau chapitre) – Réalisation d'initiatives culturelles, pédagogiques et sportives destinées aux établissements scolaires régionaux

année 2000	exercice budgétaire	60 000 000 lires
	fonds de caisse	60 000 000 lires
année 2001	exercice budgétaire	250 000 000 lires
année 2002	exercice budgétaire	129 369 euros

programme régional : 2.2.4.03
codification : 1.1.2.4.2.3.06.04
chapitre 56330 (nouveau chapitre) – Transfert aux établissements scolaires régionaux de fonds destinés à l'achat de biens d'investissement

année 2000	exercice budgétaire	310 000 000 lires
	fonds de caisse	310 000 000 lires
année 2001	exercice budgétaire	50 000 000 lires
année 2002	exercice budgétaire	25 596 euros

2. Pour ce qui est de l'année 2000, le Gouvernement régional est autorisé, dans les limites de la dépense globale, à rajuster par délibération les crédits inscrits aux chapitres de dépense susvisés, suivant les nécessités et en fonction des délais d'application de la présente loi.

CHAPITRE II DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 30 (Abrogation de dispositions)

1. Sont abrogées les lois régionales suivantes :
 - a) LR n° 6 du 5 janvier 1990, à compter du 1^{er} septembre 2000 ;
 - b) LR n° 49 du 5 septembre 1991.
2. Sont en outre abrogées, à compter du 1^{er} septembre 2000, les dispositions suivantes :
 - a) Articles 1^{er}, 3, 5 et 9 de la LR n° 22 du 3 août 1972 ;
 - b) Article 2 ; article 14, alinéas premier (limitativement aux mots «qui devra être présenté à la Surintendance des écoles avant le 31 octobre de l'exercice précédent»), troisième, quatrième, cinquième et septième ; les article 15, alinéas premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième, la LR n° 47 du 5 novembre 1976 ;

- c) l'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67;
- d) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57;
- e) l'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14;
- f) gli articoli 16, 16 bis e 16 ter, introdotti dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37, 17, 18 e 20, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68;
- g) l'articolo 2, comma 1, lettere d) e h bis), introdotta dalla legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89;
- h) l'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53.

3. Sono abrogati tutti i riferimenti agli articoli, commi e lettere delle leggi regionali di cui ai commi 1 e 2.

4. Sono comunque abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con la presente legge.

Art. 31
(Norma transitoria)

1. Fino alla definizione dei curricoli ai sensi dell'articolo 16, si applicano gli attuali ordinamenti degli studi e relative sperimentazioni.

2. Nell'ambito degli ordinamenti di cui al comma 1 le istituzioni scolastiche possono:

- a) contribuire a definire gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 16 riorganizzando i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e competenze;
- b) realizzare compensazioni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi nei limiti percentuali del relativo monte orario annuale stabiliti per il restante territorio nazionale.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4.

Art. 32
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 26 luglio 2000.

Il Presidente
VIÉRIN

- c) Article 1^{er} de la LR n° 67 du 23 novembre 1977 ;
- d) Articles 1^{er}, 2, 3, 4, 5 et 6 de la LR n° 57 du 15 juin 1983 ;
- e) Article 6, premier alinéa, de la LR n° 14 du 17 avril 1990 ;
- f) Articles 16, 16 bis et 16 ter – introduits par la LR n° 37 du 1^{er} août 1994 –, 17, 18 et 20, deuxième alinéa, de la LR n° 68 du 20 août 1993 ;
- g) Article 2, premier alinéa, lettre d) et lettre h bis), introduite par la LR n° 45 du 19 décembre 1997, de la LR n° 89 du 21 décembre 1993 ;
- h) Article 2, deuxième alinéa, deuxième phrase, de la LR n° 53 du 22 août 1994.

3. Toutes les références aux articles, alinéas et lettres des lois régionales visées aux premier et deuxième alinéas ci-dessus sont abrogées.

4. Les dispositions législatives régionales incompatibles avec la présente loi sont abrogées.

Article 31
(Disposition transitoire)

1. L'ordre juridique des établissements scolaires et les expériences y afférentes demeurent valables jusqu'à la définition des enseignements obligatoires, au sens de l'article 16 de la présente loi.

2. Dans le cadre de leur ordre juridique, les établissements scolaires peuvent :

- a) Participer à la définition des objectifs spécifiques d'apprentissage visés à l'article 16 de la présente loi, en réorganisant les parcours pédagogiques suivant des modalités axées sur les objectifs de formation et de compétences ;
- b) Réaliser des compensations entre les disciplines et les activités prévues par les programmes actuels dans la limite du contingent horaire annuel (en pourcentage) fixé pour le reste du territoire national.

3. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ci-dessus s'appliquent également aux établissements scolaires visés à l'article 4 de la présente loi.

Article 32
(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 26 juillet 2000.

Le président,
Dino VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 78

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1246/XI del 21.04.2000);
- presentato al Consiglio regionale in data 28.04.2000;
- assegnato alla 5^a Commissione consiliare permanente in data 10.05.2000;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 10.05.2000;
- esaminato dalla 5^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 09.06.2000 e relazione del Consigliere CHARLES Teresa;
- esaminato dalla 2^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 12.06.2000;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22.06.2000, con deliberazione n. 1426/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 26.06.2000;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 20.07.2000.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 78

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1246/XI du 21.04.2000) ;
- présenté au Conseil régional en date du 28.04.2000 ;
- soumis à la 5^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 10.05.2000 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de comptabilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 10.05.2000 ;
- examiné par la 5^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 09.06.2000 et rapport du Conseiller CHARLES Teresa ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil - avis en date du 12.06.2000 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 22.06.2000, délibération n° 1426/XI ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 26.06.2000 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 20.07.2000.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2000 N. 19

Nota all'articolo 1:

- ⁽¹⁾ La legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 52 del 16 dicembre 1998.

Nota all'articolo 4:

- ⁽²⁾ La legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 15 del 8 novembre 1986.

La legge regionale 26 maggio 1993, n. 56 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 25 del 2 giugno 1993.

La legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 7 del 30 giugno 1982.

La legge regionale 24 giugno 1992, n. 53 concernente: «Modificazione alla legge regionale 1 giugno 1982, n. 12 concernente: "Promozione di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima"», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 38 del 1 settembre 1992.

La legge regionale 22 maggio 1997, n. 18 concernente: «Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1982, n. 12 (Promozio-

ne di una fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo regionale alla fondazione medesima), già modificata dalla legge regionale 24 agosto 1992, n. 53», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 25 del 3 giugno 1997.

Nota all'articolo 9:

- ⁽³⁾ L'articolo 39 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta prevede quanto segue:

«Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore settimanali pari a quello della lingua italiana. L'insegnamento di alcune materie può essere impartito in lingua francese.»

L'articolo 40 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta prevede quanto segue:

«L'insegnamento delle varie materie è disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessità locali.

Tali adattamenti, nonché le materie che possono essere insegnate in lingua francese, sono approvati e resi esecutivi, sentite Commissioni miste composte di rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di rappresentanti del Consiglio della Valle e di rappresentanti degli insegnanti.»

L'articolo 40-bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta prevede quanto segue:

«Le popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati con legge regionale hanno diritto alla salvaguardia delle proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca nelle scuole attraverso gli opportuni adattamenti alle necessità locali.»

Note all'articolo 16:

(4) Vedasi nota 3.

(5) L'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:

«Gli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessità locali, di cui all'articolo 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4, vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle proposte del consiglio scolastico regionale, sentite le commissioni miste di cui all'articolo 40 medesimo, nominate dal presidente della giunta regionale.

Con la stessa procedura si provvede alla determinazione delle materie da insegnare in lingua francese, con gli adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli alunni provenienti da altre parti del territorio.

I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di maturità sono di norma nominati tra il personale avente adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso almeno tre membri della commissione devono avere tale conoscenza.

I titoli di studio conseguiti nelle scuole della regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli effetti.»

Nota all'articolo 19:

(6) L'articolo 33 della legge 16 maggio 1978, n. 196 prevede quanto segue:

«Con legge regionale, emanata ai sensi e nei limiti dell'articolo 3, lettera g), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, può essere istituito, sentito il consiglio scolastico regionale, un istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta, secondo le norme dell'articolo 4, n. 8, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e degli articoli 9 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

L'istituto di cui al primo comma svolgerà le funzioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419 con particolare riguardo alle esigenze connesse all'attuazione degli articoli 39 e 40 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il consiglio direttivo dell'istituto sarà nominato dalla regione. I cinque rappresentanti del personale direttivo e docente, di cui al primo alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno eletti, al di fuori del consiglio scolastico regionale, da tutti gli appartenenti alle corrispondenti categorie in servizio nella regione.

I tre membri, di cui al terzo alinea dell'articolo 11, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti dalla regione su sei nominativi proposti dal consiglio scolastico regionale al di fuori dei propri membri.

I quattro membri, di cui al quarto alinea dell'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, saranno scelti d'intesa fra il Ministro della pubblica istruzione e la regione, su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Il presidente sarà eletto dal consiglio direttivo tra i membri scelti dal consiglio regionale. La regione nominerà il segretario dell'istituto, scegliendolo tra le categorie di cui all'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La regione provvederà all'espletamento dei concorsi per l'assegnazione di personale comandato presso l'istituto, a norma dell'articolo 16, commi secondo e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. La assegnazione di tale personale sarà comunque subordinata all'accertamento della piena conoscenza della lingua francese.

Qualora il personale da assegnare non presti servizio nelle

scuole del territorio regionale, la regione inoltrerà la richiesta di assegnazione al Ministro della pubblica istruzione il quale adotterà il provvedimento di comando.

I contributi di cui all'articolo 17, primo comma, lettera a), e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, nonché gli oneri per il personale comandato, saranno a carico, per quanto attiene all'istituto di cui al primo comma, del bilancio della regione.

Le competenze amministrative in materia di sperimentazione ed innovazione di ordinamento e strutture, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e di aggiornamento culturale e professionale del personale direttivo e docente della scuola sono esercitate, previa reciproca intesa, dallo Stato o dalla regione, a seconda che si tratti di iniziative d'interesse nazionale ovvero di interesse regionale.»

Nota all'articolo 21:

(7) L'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1993, n. 80 prevede quanto segue:

«L'utilizzazione nelle attività di cui al comma 1 può essere disposta anche per periodi di tempo determinati, in numero non superiore a 40 unità ripartite nei vari ordini di scuola, ma non potrà superare, per ogni singolo docente, i nove anni complessivi nel corso della carriera.»

Note all'articolo 22:

(8) La legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 è stata pubblicata sull'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale n. 51 del 15 novembre 1995.

La legge regionale 22 marzo 2000, n. 9 concernente: «Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), già modificata dalle leggi regionali 22 luglio 1996, n. 17, 27 maggio 1998, n. 45 e 19 marzo 1999, n. 7», è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 14 del 28 marzo 2000.

Note all'articolo 23:

(9) L'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, prevede quanto segue:

«Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.»

(10) L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, prevede quanto segue:

«Il datore di lavoro:

- a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
- c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico competente.»

Nota all'articolo 25:

⁽¹¹⁾ L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 prevede quanto segue:

«Disciplina.

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.».

Note all'articolo 30:

⁽¹²⁾ La legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente: «Concessione di contributi per la realizzazione di impianti di risalita e di strutture ad essi funzionalmente connesse» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 3 del 16 gennaio 1990.

⁽¹³⁾ La legge regionale 5 settembre 1991, n. 49 concernente: «Primo rifinanziamento della legge regionale 5 gennaio 1990, n. 6 concernente l'approvazione ed avvio nella scuola del programma di iniziative di lotta all'abuso di sostanze letali ed illecite nella Valle d'Aosta» è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 42 del 17 settembre 1991.

⁽¹⁴⁾ L'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 concernente: «Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti l'istituzione delle scuole materne nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta», prevedeva quanto segue: «Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il piano annuale per la istituzione di nuove scuole materne previste dall'articolo 3, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 444, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentite la Giunta Regionale e la Commissione consiliare permanente per l'Istruzione Pubblica e considerate le richieste dei Comuni, degli Enti e delle Istituzioni private.[comma già abrogato dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 - n.d.r.]

Ai fini delle precedenze per l'istituzione di scuole materne si terrà conto delle effettive condizioni di bisogno di ogni singola zona, con particolare riguardo delle zone isolate di montagna, delle zone di accelerata urbanizzazione e delle zone depresse.».

L'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 prevedeva quanto segue:

«Le sezioni di scuola materna regionale sono istituite con decreto dell'Assessore Regione alla Pubblica Istruzione. Alle sezioni potranno essere assegnati bambini divisi per età o di età diverse.

Considerate le particolari esigenze della Regione, il numero minimo degli iscritti, per giustificare l'istituzione di una scuola, e il numero massimo di bambini per ogni sezione sono stabiliti come segue:

- nelle zone isolate o di montagna il numero minimo di bambini è di 5 frequentanti;
- il numero massimo di bambini per ogni sezione è di 20 frequentanti;
- il numero massimo di sezioni per ogni scuola è di 6.

Le scuole, con un numero di iscritti inferiore alle 10 unità, saranno istituite soltanto nelle località nelle quali risulterà impossibile organizzare il trasporto degli alunni in centri ove funzioni o dove si possa istituire una scuola più idonea sotto il profilo didattico ed organizzativo. Per facilitare la frequenza saranno istituite, ove possibile, scuole materne regionali «consolidate» con servizio di trasporto gratuito e di refezione.».

L'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 prevedeva quanto segue:

«I bambini affetti da disturbi dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali saranno iscritti, in numero non superiore a due, in sezioni normali, cui dovranno essere assegnate maestre provviste di particolari conoscenze e capacità nel campo psicologico e pedagogico.».

L'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 prevedeva quanto segue:

«Tutto il personale delle scuole materne regionali è alle dirette dipendenze dell'Amministrazione Regionale. L'assunzione del personale stesso avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Nella prima applicazione della presente legge il personale delle scuole materne regionali è assunto in servizio mediante conferimento di incarichi.

Le modalità di affidamento degli incarichi di insegnamento saranno stabilite con ordinanze dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione, sentiti la Giunta Regionale, la Commissione consiliare permanente di studio per la Pubblica Istruzione e i Sindacati della Scuola.

Detto personale dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla legge n. 444 del 18 marzo 1968 ed avere superato, con esito positivo, la prova di idoneità per la conoscenza della lingua francese.

Al personale insegnante spetta il trattamento economico del corrispondente personale della scuola elementare. Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinato lo stato giuridico del personale della scuola materna regionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

- ⁽¹⁵⁾ L'articolo 2 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 concernente: «Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione.» , prevedeva quanto segue:
«Circoli didattici e istituti scolastici.
I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria e artistica della Regione hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati dalle leggi dello Stato e della Regione.».

L'articolo 14, comma primo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«I consigli di circolo o d'istituto gestiscono i fondi loro assegnati per il funzionamento amministrativo e didattico sulla base di un bilancio preventivo, che dovrà essere presentato alla sovrintendenza agli studi entro il 31 ottobre dell'esercizio finanziario precedente.».

L'articolo 14, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«I contributi per le spese di funzionamento amministrativo e didattico a favore dei consigli di circolo o d'istituto sono assegnati, tenuto conto della popolazione scolastica, del numero delle classi, delle esigenze dei diversi tipi di scuola o istituto, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, con deliberazione della Giunta regionale. Essi sono erogati mediante mandati di pagamento intestati al circolo o istituto. Tali fondi possono essere integrati con gli eventuali contributi messi a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione.».

L'articolo 14, comma quarto, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«Il servizio di cassa è affidato, su deliberazione del consiglio di circolo o d'istituto e previa autorizzazione del Sovrintendente agli studi, ad una sola azienda o istituto di credito, in base ad apposita convenzione.».

L'articolo 14, comma quinto, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«I pagamenti sono effettuati unicamente dall'istituto di credito, su ordini di pagamento firmati, oltre che dal presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o d'istituto, da un altro membro della giunta a tal fine designato dalla giunta stessa, e dal segretario.».

L'articolo 14, comma settimo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«Con apposito regolamento saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonché del servizio di cassa.».

L'articolo 15, comma primo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«Il Sovrintendente agli studi approva i bilanci preventivi e le eventuali variazioni delle istituzioni di cui al primo comma del precedente articolo.».

L'articolo 15, comma secondo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:

«Il Sovrintendente agli studi procede all'approvazione dei bilanci preventivi, sentita la giunta esecutiva del consiglio scolastico regionale.».

L'articolo 15, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«La Giunta regionale procede all'approvazione dei conti consuntivi, sentito il parere obbligatorio di una commissione formata dal Sovrintendente agli studi o in sua vece un funzionario della carriera direttiva appartenente all'ufficio scolastico, da un funzionario della carriera direttiva dell'Assessorato alle finanze e da un funzionario della Ragioneria provinciale dello Stato, nonché da due rappresentanti dei genitori, un membro dei consigli d'istituto e un membro dei consigli di circolo, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile.».

L'articolo 15, comma quarto, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«La commissione di cui al precedente comma ha la facoltà di richiedere i documenti ritenuti opportuni per l'espletamento dei propri compiti e, previa autorizzazione dell'Assessore alla pubblica istruzione, effettua, a mezzo di uno dei suoi componenti, apposite verifiche presso i circoli didattici e gli istituti scolastici che hanno presentato il conto.».

L'articolo 15, comma quinto, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«Il Sovrintendente agli studi vigila sul regolare funzionamento degli organi collegiali di circolo e d'istituto. A tal fine i direttori didattici e i presidi invieranno all'ufficio scolastico le deliberazioni del consiglio di circolo o d'istituto entro venti giorni dalla avvenuta loro adozione da parte degli organi suindicati. In caso di irregolarità, il Sovrintendente invita gli organi a provvedere tempestivamente a eliminare le cause delle irregolarità stesse. In tal caso viene immediatamente sospesa la esecutività della delibera. Nel potere di vigilanza del Sovrintendente agli studi rientra il potere di annullare gli atti illegittimi degli organi collegiali, salvo che in ordine agli stessi siano previsti appositi ricorsi amministrativi ad altri organi.».

L'articolo 15, comma settimo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 prevedeva quanto segue:
«In caso di conflitto di competenze tra gli organi di cui alla presente legge, decide il Sovrintendente agli studi, sentito il consiglio scolastico regionale.».

- ⁽¹⁶⁾ L'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1977, n. 67 concernente: «Modificazioni e integrazioni delle norme concernenti gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche della Regione» prevedeva quanto segue:
«L'art. 6 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 è soppresso. Conseguentemente nell'art. 12 della medesima legge è soppresso il riferimento al consiglio di disciplina degli alunni. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47.
La giunta esecutiva del Consiglio di istituti ha competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.
Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe nonché della giunta esecutiva è ammesso ricorso al Sovrintendente agli studi che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico regionale competente per il grado di scuola cui appartiene l'alunno.».

(17) L'articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 concernente: «Norme concernenti l'istituzione delle scuole ed istituti scolastici regionali, la formazione delle classi, gli organici del personale ispettivo, direttivo e docente, il reclutamento del personale docente di ruolo e non di ruolo, l'immissione straordinaria in ruolo di insegnanti precari e l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche», prevedeva quanto segue:

«(Istituzione e soppressione delle scuole dipendenti dalla Regione).

L'istituzione e la soppressione delle scuole materne ed elementari e delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica dipendenti dalla Regione sono disposte annualmente dalla Giunta regionale entro i termini fissati per la determinazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale docente, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Con la stessa procedura la Giunta regionale provvede all'istituzione e soppressione delle sezioni staccate di scuole ed istituti di istruzione secondaria, all'istituzione di sezioni di diverso tipo, indirizzo e specializzazione presso scuole ed istituti esistenti e alla loro soppressione, alla trasformazione delle sezioni staccate o di diverso tipo, indirizzo e specializzazione in istituzioni autonome, nonché alla determinazione del numero delle direzioni didattiche delle scuole materne ed elementari.

Ai fini indicati nei commi precedenti il sovrintendente agli studi della Regione forma, entro il mese di gennaio, un piano annuale, tenuto conto delle esigenze e delle condizioni accertate sulla base delle norme vigenti in materia, delle proposte eventualmente formulate dai consigli scolastici distrettuali e delle eventuali richieste dei comuni o di altri enti interessati.

Alla delimitazione territoriale dei circoli didattici di scuola materna e di scuola elementare provvede con proprio decreto l'assessore regionale alla pubblica istruzione, tenute presenti le indicazioni contenute nell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 8 agosto 1977, n. 595 e sentita la competente sezione orizzontale del consiglio scolastico regionale.

Le disposizioni dei primi tre commi del presente articolo non si applicano all'Istituto professionale regionale, di cui alla legge regionale 17 novembre 1960, n. 8 e successive modificazioni e integrazioni.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22 è abrogato.».

L'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 prevedeva quanto segue:

«(Norme particolari relative alla scuola materna)

A decorrere dalla data della prima istituzione dei circoli didattici di scuola materna è soppresso l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico, di cui all'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45; sono altresì soppressi gli incarichi di collaboratrice, di cui all'articolo stesso. Ad ogni circolo è preposto un direttore didattico di scuola materna, il quale esercita le funzioni attribuite al personale direttivo delle corrispondenti scuole dello Stato e si avvale, nell'espletamento della sua attività, della collaborazione di insegnanti del proprio circolo eletti nel numero e con le modalità indicate dal secondo comma dell'articolo 4 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Uno degli insegnanti eletti sostituisce il direttore didattico in caso di assenza o impedimento.

Nella determinazione dei circoli didattici di scuola materna, in presenza di particolari situazioni ambientali, il numero degli insegnanti di ruolo assegnati all'organico di un circolo potrà essere inferiore al limite indicato nel quarto comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 595, purché non inferiore a trenta.

Ad ogni direzione didattica di scuola materna sarà assegnato, per i compiti di segreteria, personale non insegnante nelle

quantità organiche previste dalle vigenti norme regionali per i corrispondenti servizi delle scuole elementari.

Dalla stessa data indicata nel precedente primo comma sono altresì soppressi gli organi collegiali contemplati dagli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 21 giugno 1977, n. 45. Essi sono sostituiti con gli stessi organi previsti, a livello di circolo, per le scuole elementari dalla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei consigli di interclasse.

Le attribuzioni degli organi collegiali suddetti sono le stesse indicate dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni per i corrispondenti organi delle scuole materne statali e quelle demandate da altre leggi dello Stato e della Regione.

I consigli di circolo di scuola materna, istituiti ai sensi del presente articolo, partecipano all'assegnazione dei contributi regionali per le spese di funzionamento amministrativo e didattico ai sensi dell'articolo 14, comma terzo, della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni. Ogni volta che nella legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 ed in altre leggi e regolamenti regionali anteriori all'entrata in vigore della presente legge sono indicati la «coordinatrice didattico-pedagogica», «l'ufficio regionale di coordinamento didattico-pedagogico» ed il «consiglio di gestione», tali indicazioni devono intendersi sostituite, rispettivamente, con «direttore» o «direttori didattici di scuola materna», «direzione» o «direzioni didattiche di scuola materna» e «consiglio» o «consigli di circolo di scuola materna».

L'articolo 3, terzo comma, della legge regionale 27 giugno 1977, n. 45 è abrogato.».

L'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 prevedeva quanto segue:

«(Norme generali sulla formazione delle classi)

Il numero delle classi di scuola elementare, secondaria ed artistica, funzionanti nelle singole scuole o istituti della regione è determinato annualmente dal sovrintendente regionale agli studi in conformità delle disposizioni vigenti nella materia, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Eventuali deroghe ai limiti numerici previsti dalle vigenti disposizioni per la costituzione delle classi sono consentite in presenza di particolari situazioni ambientali e di esigenze locali, oltre che per ragioni di continuità didattica, secondo disposizioni impartite dalla Giunta regionale, tenuto conto delle istruzioni generali del Ministro della pubblica istruzione.

In ogni caso le disposizioni della Giunta regionale non potranno prevedere deroghe alle vigenti disposizioni, che, negli istituti di istruzione secondaria superiore, compresi i corsi sperimentali di istituto professionale, consentano la costituzione di prime classi con meno di dieci alunni quando nel territorio del distretto scolastico o nella regione funzionano altre classi parallele dello stesso tipo, nonché di classi con orario serale in presenza di meno di dodici iscritti che si trovino nelle condizioni di frequenza richiesta dalle disposizioni vigenti.

Nei comuni in cui funzionano più scuole medie la ripartizione degli alunni tra le diverse scuole terrà conto delle zone di provenienza degli alunni medesimi, per quanto possibile e compatibilmente con la capacità ricettiva delle singole scuole. I capi d'istituto definiranno di comune accordo i criteri territoriali di ripartizione degli alunni secondo le indicazioni dell'ufficio scolastico regionale.

Nelle sedi d'istituto professionale in cui funzionano sezioni di diversa qualifica, il preside o direttore, all'occorrenza, curerà, per le materie comuni, gli opportuni abbinamenti tra classi parallele di diversa qualifica.».

L'articolo 4 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 prevedeva quanto segue:

«(Costituzione delle sezioni di scuola materna).
Il numero delle sezioni di scuola materna funzionanti in ciascuna scuola è determinato secondo le norme di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22; nel relativo testo la parola «frequentanti» è sostituita con la parola «iscritti».
Su proposta del consiglio di circolo territorialmente competente, può essere autorizzato annualmente il funzionamento di sezioni con orario di apertura prolungato sino ad un massimo di dieci ore giornaliere, quando sia accertata la presenza nella scuola di almeno dieci bambini interessati al prolungamento di orario, oppure siano interessati al prolungamento d'orario tutti i bambini di una stessa sezione, se il loro numero complessivo è inferiore a dieci.»

L'articolo 5 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 prevedeva quanto segue:

«(Dotazioni organiche dei ruoli del personale docente ed educativo)

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale docente delle scuole dipendenti dalla Regione, compresi gli istituti professionali, i licei artistici e gli istituti d'arte, e la dotazione organica del ruolo del personale educativo del convitto regionale «Federico Chabod» di Aosta sono definite annualmente dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo, su proposta dell'assessore regionale alla pubblica istruzione, secondo le disposizioni vigenti per i corrispondenti ruoli del personale dello Stato, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.

Nel definire le dotazioni organiche del personale docente della scuola materna, elementare e media, il numero dei posti di sostegno a favore dei bambini e degli alunni portatori di handicaps è determinato secondo i criteri indicati nell'articolo 12 della legge 20 maggio 1982, n. 270, tenuto conto delle esigenze locali, in relazione alla distribuzione dei bambini o alunni portatori di handicaps nei diversi plessi e scuole della regione.»

L'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 prevedeva quanto segue:

«(Determinazione di dotazioni aggiuntive agli organici).

Le dotazioni aggiuntive agli organici previste dall'art. 13 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono determinate ogni anno, salvo quanto disposto nel comma successivo, contestualmente alla definizione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale docente, secondo i criteri indicati nel citato articolo 13. In prima applicazione le dotazioni aggiuntive sono determinate in numero di 12 unità per la scuola materna e 54 unità per la scuola elementare.

Alla ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra distretti scolastici e tra le singole scuole, istituti e direzioni didattiche, nonché alla ripartizione tra i singoli insegnamenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica provvede il sovrintendente regionale agli studi in proporzione alle relative esigenze ed al numero degli alunni di ciascun distretto, scuola, istituto o direzione didattica, sentita la commissione sindacale di cui al successivo articolo 20.»

⁽¹⁸⁾ L'articolo 6, comma 1, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 14 concernente: «Ruolo regionale degli ispettori tecnici e norme in materia di reclutamento del personale direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche regionali», prevedeva quanto segue:

«Nell'esercizio delle competenze attribuitele dal primo e secondo comma dell'articolo 1° della legge regionale 15 giugno 1983, n. 57 la giunta regionale può disporre, ricorrendone le condizioni, l'aggregazione di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo.»

⁽¹⁹⁾ L'articolo 16 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 concernente: «Interventi regionali in materia di diritto allo studio»,

introdotto dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37 prevedeva quanto segue:

«(Finanziamenti alle scuole della Regione per la realizzazione di iniziative connesse ad innovazioni educative di carattere linguistico).

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione nell'ambito dei programmi di interventi educativo-didattici bilingui formulati dai competenti organi collegiali scolastici in relazione all'applicazione nelle scuole regionali del disposto statutario degli artt. 39 e 40, di periodi di inserimento delle classi in scuole francofone.
2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate, la prima pari al settanta per cento della spesa preventivata all'avvio delle iniziative, la seconda a saldo, al termine delle esperienze, previa presentazione di rendiconti.
- 2-bis. Possono altresì essere assegnati, secondo le modalità indicate al comma 2, ulteriori fondi per l'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche di progetti educativo-didattici a carattere linguistico. Tali fondi sono destinati:
 - a) a copertura totale delle spese derivanti dal supporto di esperti e dall'acquisto di materiale didattico e di facile consumo;
 - b) a copertura parziale qualora la quota di fondi disponibili non risultasse sufficiente a sovvenzionare il totale delle spese; in tal caso l'ammontare della provvidenza è stabilita proporzionalmente al numero di richieste pervenute al fine di assicurare il finanziamento di almeno una iniziativa per scuola.»

⁽¹⁹⁾ L'articolo 16-bis della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 introdotto dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37 prevedeva quanto segue:

«(Finanziamenti per attività ed iniziative parascolastiche ed interscolastiche promosse dalle scuole della Regione).

1. Possono essere concessi finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'effettuazione di soggiorni di studio all'estero, di scambi scolastici, di attività a carattere sportivo-ricreativo e di altre iniziative analoghe.
2. I modi e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabiliti con circolari annuali dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.
3. L'entità dei finanziamenti, il cui ammontare è compreso tra il trentacinque per cento ed il settanta per cento della spesa globale effettivamente sostenuta, è determinata in base ai seguenti criteri:
 - a) numero di richieste presentate, con priorità per le iniziative da svolgersi in paesi francofoni;
 - b) tra più attività programmate da una stessa scuola, è accordata la priorità a quella iniziativa che riveste carattere sussidiario e complementare di sperimentazione in atto;
 - c) in caso di insufficienza di fondi disponibili, è accordata la precedenza alle iniziative proposte da scuole che in passato non hanno fruito o hanno fruito in misura minore di finanziamenti integrativi per le stesse attività.
4. Al trasferimento dei fondi per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto, in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione, all'atto dell'ammissione a finanziamento, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.»

L'articolo 16-ter della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 introdotto dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37 prevedeva quanto segue:

«(Finanziamenti alle scuole della Regione per viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale)

1. Nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio possono essere assegnati fondi alle istituzioni scolastiche della Regione per la realizzazione di viaggi di istruzione di valenza naturalistica ed ambientale.
 2. Le indicazioni sugli obiettivi e lo svolgimento dei viaggi di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi di presentazione delle domande per l'accesso alle provvidenze sono stabilite con circolare annuale dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione, d'intesa con l'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti.
 3. L'entità dei finanziamenti è compresa tra il trentacinque per cento e il settanta per cento delle spese globali effettivamente sostenute.
 4. L'ammissione a concessione delle provvidenze e l'entità delle stesse sono proposte dal Servizio tutela dell'ambiente, che cura l'istruttoria delle domande, alla competente sezione del Consiglio scolastico regionale e sono determinate in base ai seguenti criteri:
 - a) numero di richieste presentate;
 - b) pertinenza con le indicazioni di cui al comma 2;
 - c) entità del fondo disponibile.
 5. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 1 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale, in due rate: un acconto in misura non superiore al settanta per cento della sovvenzione all'atto dell'ammissione a contributo, il saldo a spese avvenute, su presentazione di rendiconti.»
2. L'ammontare del finanziamento regionale è determinato sulla base dei seguenti criteri:
 - a) popolazione scolastica;
 - b) numero di sezioni o classi;
 - c) esigenze dei diversi tipi di scuola e istituto.
 3. Possono altresì essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della regione per l'acquisto di ausili didattici a favore di alunni e studenti portatori di handicap.
 4. Al trasferimento di fondi di cui ai commi 1 e 3 si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.
 5. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui ai commi 1 e 3 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo art. 14.
 - 5-bis. Possono essere disposte, secondo le modalità indicate al comma 4 e nei limiti del fondo disponibile, ulteriori assegnazioni di finanziamenti integrativi alle scuole di ogni ordine e grado della Regione per l'acquisizione di particolari sussidi didattici non inventariabili al fine di attuare, nell'ambito di progetti ad estensione regionale, esperienze metodologiche ad integrazione della normale attività didattica.»

L'articolo 17 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 prevedeva quanto segue:

«(Finanziamenti alle scuole della Regione per l'aggiornamento obbligatorio dei docenti).

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione per la realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente.
2. Al trasferimento dei fondi di cui al comma q si provvede con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente sezione del Consiglio scolastico regionale.
3. Alla liquidazione delle spese per le finalità di cui al comma 1 provvedono le istituzioni scolastiche interessate ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 5 novembre 1976, n. 47 (Organi collegiali a livello di circolo didattico e di istituto delle scuole elementari, secondarie ed artistiche della regione), e delle istruzioni amministrativo-contabili emanate ai sensi del medesimo art. 14.»

L'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 introdotto dalla legge regionale 1° agosto 1994, n. 37 prevedeva quanto segue:

«(Finanziamenti alle scuole della Regione per sussidi didattici e materiale didattico di consumo).

1. Nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio possono essere assegnati fondi direttamente alle scuole materne regionali e alle scuole secondarie di 2° grado della Regione per:
 - a) l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di :
 - 1) sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi, il materiale ludico e di arredamento scolastico, nonché le dotazioni librerie;
 - 2) attrezzature scientifiche ed informatiche;
 - b) l'acquisto straordinario di materiale didattico e di consumo.

L'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20 agosto 1993, n. 68 prevedeva quanto segue:

«Possono altresì essere concessi finanziamenti straordinari, compatibilmente con le disponibilità del bilancio della Regione, a favore di istituzioni scolastiche regionali per la realizzazione di progetti di insegnamento individualizzato per l'apprendimento delle lingue italiana e francese destinati ad alunni stranieri, in particolare di aree extracomunitarie.»

⁽²⁰⁾ L'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89 concernente: «Disciplina delle iniziative e degli interventi volti alla promozione culturale e scientifica in Valle d'Aosta», prevedeva quanto segue:

«d) organizzazione e promozione di programmi e di progetti per la realizzazione di attività di sostegno all'insegnamento bilingue, di settimane bianche e di altre attività parascolastiche finalizzate a migliorare la conoscenza della realtà culturale, geografica, economica e sociale della Valle d'Aosta, nonché l'organizzazione di concerti-lezioni per la diffusione, tra gli studenti, della musica. Le iniziative sono regolamentate con circolare assessoriale e sono deliberate dagli organi scolastici competenti;»

L'articolo 2, comma 1, lettera h bis) introdotta dall'articolo 13 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 89 prevedeva quanto segue:

«h bis) organizzazione e promozione di animazioni, laboratori e spettacoli teatrali per le scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire la piena applicazione del bilinguismo e la conoscenza del francoprovenzale.»

⁽²¹⁾ Il secondo periodo dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 agosto 1994, n. 53 concernente: «Norme per l'attuazione degli articoli 39 e 40 dello Statuto speciale nelle scuole secondarie di primo grado della Valle d'Aosta», prevedeva quanto segue:

«Per ciascun anno scolastico, escluso il 1994/1995, anno di prima applicazione della presente legge, si procederà alla definizione della dotazione organica del personale docente con deliberazione della Giunta regionale, adottata entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione, in relazione alle finalità di cui all'art. 1.»